

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 24 ottobre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA


UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2016/1379 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2127)</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1380 della Commissione, del 16 agosto 2016, che dispone una deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativamente alle norme d'origine applicabili al cumulo regionale per il tonno originario dell'Ecuador (16CE2128)</u>	Pag. 4
<u>Regolamento (UE) 2016/1381 della Commissione, del 16 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2129)</u>	Pag. 8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1382 della Commissione, del 16 agosto 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (16CE2130)</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1383 della Commissione, del 16 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2143)</u>	Pag. 22
<u>Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (16CE2144)</u>	Pag. 24
<u>Decisione (UE) 2016/1385 della Commissione, del 1° ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha [notificata con il numero C(2014) 6846] (16CE2145)</u>	Pag. 52
<u>Indirizzo (UE) 2016/1386 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23) (16CE2146)</u>	Pag. 85

Pubblicati nel n. L 222 del 17 agosto 2016




<u>Regolamento delegato (UE) 2016/1387 della Commissione, del 9 giugno 2016, che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea (16CE2147).....</u>	<i>Pag.</i> 114
<u>Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (16CE2148).....</u>	<i>Pag.</i> 123
<u>Regolamento (UE) 2016/1389 della Commissione, del 17 agosto 2016, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2149).....</u>	<i>Pag.</i> 168
<u>Regolamento (UE) 2016/1390 della Commissione, del 17 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini (16CE2150).....</u>	<i>Pag.</i> 171
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1391 della Commissione, del 17 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE2151).....</u>	<i>Pag.</i> 173

Publicati nel n. L 223 del 18 agosto 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2016/1379 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2016

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in seguito denominata «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (3) L'Autorità deve formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute in questione.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda della società E-Piim Production Ltd, presentata a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità ha dovuto esprimere un parere riguardo a un'indicazione sulla salute relativa al *Lactobacillus plantarum* TENSIA® nel «formaggio benefico per il cuore» semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™ e al mantenimento di una pressione sanguigna normale (domanda EFSA-Q-2014-00097 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Un consumo regolare, per un periodo di almeno otto settimane, di 50 g/giorno di Südamejuust (traduzione italiana: formaggio benefico per il cuore) della marca Harmony™, contenente *Lactobacillus plantarum* TENSIA®, contribuisce a mantenere la salute del sistema cardiovascolare/cuore attraverso la riduzione della pressione sanguigna/Simbolo del cuore».
- (6) Il 1° ottobre 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo il quale, in base ai dati forniti, non era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di *Lactobacillus plantarum* TENSIA® nel «formaggio benefico per il cuore» semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™ e il mantenimento di una pressione sanguigna normale. L'indicazione non dovrebbe quindi essere autorizzata, non essendo conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3842.



- (7) In seguito a una domanda presentata dalla società British Specialist Nutrition Association Ltd. in conformità all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, l'Autorità ha dovuto esprimere un parere riguardo a un'indicazione sulla salute relativa alle soluzioni di carboidrati e al mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato (domanda EFSA-Q-2014-00058 ⁽¹⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Le soluzioni di carboidrati contribuiscono al mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato». Su richiesta dell'Autorità, il richiedente ha precisato che l'alimento oggetto di tale indicazione consiste in soluzioni di carboidrati che non contengono elettroliti e che, per quanto riguarda l'effetto indicato, le soluzioni di carboidrati dovrebbero essere confrontate con l'acqua o le soluzioni di acqua ed elettroliti.
- (8) Nel parere scientifico pervenuto il 1° ottobre 2014 alla Commissione e agli Stati membri, l'Autorità ha concluso che, in base ai dati forniti, non era stato stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di soluzioni di carboidrati e il mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato, rispetto all'acqua o alle soluzioni di acqua ed elettroliti. L'indicazione non dovrebbe quindi essere autorizzata, non essendo conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (9) Nella definizione delle misure previste dal presente regolamento sono state prese in considerazione le osservazioni dei richiedenti pervenute alla Commissione in conformità all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute riportate nell'allegato del presente regolamento non sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ EFSA Journal 2014;12(10):3836.




ALLEGATO

Indicazioni sulla salute respinte

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	<i>Lactobacillus plantarum</i> TENSIA® nel «formaggio benefico per il cuore» semiduro, tipo Edam, della marca Harmony™	Un consumo regolare, per un periodo di almeno otto settimane, di 50 g/giorno di Südamejuust (traduzione italiana: formaggio benefico per il cuore) della marca Harmony™, contenente <i>Lactobacillus plantarum</i> TENSIA®, contribuisce al mantenimento della salute del sistema cardiovascolare/cuore attraverso la riduzione della pressione sanguigna/Simbolo del cuore/.	Q-2014-00097
Articolo 13, paragrafo 5, indicazione sulla salute basata su prove scientifiche recenti e/o che include una richiesta di protezione di dati riservati	Soluzioni di carboidrati	Le soluzioni di carboidrati contribuiscono al mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l'esercizio fisico prolungato.	Q-2014-00058

16CE2127



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1380 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2016

che dispone una deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 relativamente alle norme d'origine applicabili al cumulo regionale per il tonno originario dell'Ecuador

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Col regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'Unione ha concesso all'Ecuador, a titolo di accordo reciproco provvisorio, un trattamento tariffario preferenziale per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi tra l'Unione e l'Ecuador dopo che, il 12 dicembre 2014, era stato siglato il protocollo di adesione dell'Ecuador all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽³⁾.
- (2) Ai fini delle preferenze concesse dal regolamento (UE) n. 1384/2014, si applicano le norme di origine previste alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾, comprese le norme relative al cumulo regionale dell'origine nell'ambito di un gruppo di paesi formato da Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Perù e Venezuela. Dal 1° gennaio 2014 il cumulo regionale si può applicare, nello stesso gruppo regionale, soltanto ai paesi che, alla data dell'esportazione nell'Unione, beneficiano del sistema di preferenze generalizzate (SPG) a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato abrogato con effetto dal 1° maggio 2016, data a partire dalla quale le norme d'origine applicabili ai fini delle preferenze tariffarie concesse alle merci originarie dell'Ecuador sono quelle previste al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁶⁾, e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni da 2 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁷⁾. In materia di cumulo il regolamento delegato (UE) 2015/2446 prevede le stesse norme del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (4) Dal 1° gennaio 2016 Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, paesi inclusi nello stesso gruppo regionale dell'Ecuador, non beneficiano più dell'SPG. Ne consegue che dal 1° gennaio 2016 non è più possibile, ai fini delle preferenze tariffarie concesse a norma del regolamento (UE) n. 1384/2014, considerare originarie dell'Ecuador nell'ambito del cumulo regionale con tali paesi le preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) e le preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere *Euthynnus* della sottovoce 1604 20 70 della nomenclatura combinata (NC).

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1384/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2014, sul trattamento tariffario delle merci originarie dell'Ecuador (GU L 372 del 30.12.2014, pag. 5).


⁽³⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- (5) Il 4 aprile 2016 l'Ecuador ha chiesto una deroga alle norme sull'origine preferenziale che, per determinare l'origine delle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e delle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere *Euthynnus* della sottovoce 1604 20 70 dell'NC, permettesse all'industria ecuadoriana di trasformazione del pesce di considerare, in virtù del cumulo regionale, materiali originari dell'Ecuador i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. La domanda chiedeva l'applicazione della deroga a partire dal 1° gennaio 2016. Il 30 giugno 2016 sono state trasmesse informazioni complementari alla domanda iniziale.
- (6) Nella domanda di deroga l'Ecuador ha spiegato che la produzione delle preparazioni e conserve di tonno esportate dall'Ecuador nell'Unione implica quantitativi consistenti di tonno crudo provenienti dall'America centrale e dai paesi andini. Senza la possibilità di cumulo con detti paesi all'interno dello stesso gruppo regionale, le esportazioni ecuadoriane di preparazioni e conserve originarie di tonno verso l'Unione subirebbero un calo del 30 %.
- (7) Nel frattempo, il 16 aprile 2016 la zona costiera dell'Ecuador è stata colpita da un terremoto di magnitudo 7,8, che ha infierito particolarmente sulla provincia di Manabì e sulla zona di Manta, in cui opera la maggior parte del settore della pesca ecuadoriano. Dati anche gli ingenti danni materiali provocati dal terremoto, compreso alle infrastrutture essenziali, l'industria ecuadoriana di trasformazione del pesce versa in una situazione ancor più grave.
- (8) In considerazione delle circostanze, della motivazione addotta per la richiesta e delle ulteriori conseguenze negative del terremoto per l'industria di trasformazione del pesce del paese, l'Ecuador dovrebbe beneficiare di una deroga temporanea all'obbligo imposto dall'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013. È pertanto opportuno, a determinate condizioni, considerare originari dell'Ecuador i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama impiegati nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere *Euthynnus* della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.
- (9) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi e di facilitare il conseguimento degli obiettivi delle preferenze tariffarie concesse all'Ecuador a norma del regolamento (UE) n. 1384/2014, la deroga temporanea dovrebbe valere per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
- (10) In considerazione della prova d'origine utilizzabile per i materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, il cumulo può applicarsi anche in base alla prova dell'origine prevista, rispettivamente, dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, o dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾.
- (11) Per garantire l'efficacia delle misure necessarie per l'applicazione del cumulo con Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, l'Ecuador dovrebbe assicurarsi che vengano le relative misure di cooperazione amministrativa.
- (12) Ai fini di un controllo efficace del funzionamento della deroga, al termine del periodo di applicazione le autorità ecuadoriane dovrebbero trasmettere alla Commissione i dati sui certificati di origine, modulo A, rilasciati in tale ambito.
- (13) Per evitare ulteriori ritardi nell'applicazione della deroga, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini del cumulo di cui all'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 e in deroga all'articolo 86, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere *Euthynnus* della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.

Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 97 *terdecies* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Ai fini del cumulo di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e in deroga all'articolo 55, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento, l'Ecuador è autorizzato, per il periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016, a impiegare materiali originari di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama nelle preparazioni e conserve di tonno e tonnetto striato classificate nella sottovoce 1604 14 dell'SA e nelle preparazioni e conserve di tonno, tonnetto striato e altri pesci del genere *Euthynnus* della sottovoce 1604 20 70 dell'NC.

Per i prodotti di cui al primo comma la prova dell'origine è redatta conformemente all'articolo 76 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. L'autorità competente dell'Ecuador chiamata a rilasciare un certificato d'origine, modulo A, per i prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 può basarsi anche su un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dall'autorità competente di Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panama in conformità, rispettivamente, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, o dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra.

4. L'Ecuador provvede a che vengano le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione del cumulo con Colombia, Perù, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama.

5. È considerato rientrare tra le «circostanze particolari» menzionate all'articolo 74, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 il caso dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 per i quali, alla data dell'esportazione, non è stato rilasciato un certificato di origine, modulo A.

Articolo 2

Entro il 31 gennaio 2017 l'autorità ecuadoriana competente trasmette alla Commissione una dichiarazione dei quantitativi e dei valori per i quali sono stati rilasciati certificati di origine, modulo A, ai fini della deroga di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, indicando parimenti il numero di serie dei certificati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

16CE2128



REGOLAMENTO (UE) 2016/1381 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2016****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
- (3) Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda presentata da Cross Vetpharm Group UK Ltd a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la beta-galattosidasi prodotta da *Kluyveromyces lactis* nel Colief® e una riduzione del disagio gastrointestinale (domanda EFSA-Q-2014-00404 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Colief®/enzima lattasi il carico di lattosio negli alimenti per lattanti e migliora la risposta alla cattiva digestione del lattosio nei lattanti affetti da coliche e incapaci di digerire efficacemente tutto il lattosio contenuto nei loro alimenti».
- (6) Il 17 luglio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui i dati forniti non sono sufficienti per stabilire un nesso causale tra l'assunzione di beta-galattosidasi da *Kluyveromyces lactis* nel Colief® e una riduzione del disagio gastrointestinale. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ The EFSA Journal (2015); 13(7):4187.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Colief®	Colief®/enzima lattasi riduce il carico di lattosio negli alimenti per lattanti e migliora la risposta alla cattiva digestione del lattosio nei lattanti affetti da coliche e incapaci di digerire efficacemente tutto il lattosio contenuto nei loro alimenti.	Q-2014-00404

16CE2129



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1382 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2016**

che revoca l'accettazione dell'impegno per cinque produttori esportatori stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽²⁾ («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 513/2013 ⁽³⁾ la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
- (2) Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
- (3) Con la decisione 2013/423/UE ⁽⁴⁾ la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 ⁽⁵⁾ la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 ⁽⁶⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha inoltre istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.


⁽³⁾ GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.



- (5) In seguito alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») e della CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE ⁽¹⁾, l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
- a) Delsolar (Wujiang) Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B792 («Delsolar»);
 - b) CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, designata dal codice addizionale TARIC: B813 («CNPV»);
 - c) MOTECH (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, designata dal codice addizionale TARIC: B852 («MOTECH»);
 - d) Xian LONGi Silicon Materials Corp. e Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B897 («Xian LONGi»); e
 - e) LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B898 («LERRI Solar»).
- (6) Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE ⁽²⁾ la Commissione ha accettato una proposta presentata dai produttori esportatori insieme alla CCCME di alcuni chiarimenti in merito all'attuazione dell'impegno per i prodotti oggetto dello stesso, cioè i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC attualmente classificati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). Il dazio antidumping e il dazio compensativo di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure».
- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/866 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.
- (8) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1403 ⁽⁴⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.
- (9) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2018 ⁽⁵⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori.
- (10) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁶⁾.
- (11) La Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾.
- (12) La Commissione ha inoltre aperto un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base con un avviso di apertura pubblicato il 5 dicembre 2015 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾.
- (13) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/115 ⁽⁹⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

⁽¹⁾ GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

⁽²⁾ GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 295 del 12.11.2015, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU C 405 del 5.12.2015, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU L 23 del 29.1.2016, pag. 47.



- (14) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/185 ⁽¹⁾ la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 1238/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (15) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 ⁽²⁾ la Commissione ha esteso il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sulle importazioni dei prodotti in esame originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese alle importazioni dei prodotti in esame provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia e di Taiwan.
- (16) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1045 ⁽³⁾ la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore.

B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA IN ASSENZA DI VIOLAZIONE

- (17) L'impegno prevede che la Commissione possa revocarne l'accettazione durante il periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili o se si verifica un cambiamento delle circostanze.
- (18) Ogni produttore esportatore può inoltre revocare volontariamente il proprio impegno in qualsiasi momento durante il suo periodo di applicazione.

C. MOTIVI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO DI DELSOLAR E MOTECH

- (19) Sia Delsolar che MOTECH hanno una parte collegata a Taiwan cui è stata concessa l'esenzione dalle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15.
- (20) La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali esenzioni per la praticabilità dell'impegno. Esse rappresentano un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell'accettazione dell'impegno. Il loro obiettivo è esentare le importazioni nell'Unione dei prodotti in esame fabbricati dalle parti collegate di MOTECH e Delsolar a Taiwan. Tali importazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'impegno.
- (21) La Commissione ritiene che tale esenzione per le importazioni nell'Unione determini un rischio elevato di compensazione incrociata. Le parti collegate esentate dall'inchiesta antielusione possono infatti vendere il prodotto in esame agli stessi acquirenti dell'Unione ai quali è venduto il prodotto oggetto dell'impegno e i prezzi di tali transazioni potrebbero essere stabiliti in modo tale da compensare il prezzo minimo all'importazione fissato nell'impegno. La Commissione non è in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione nell'ambito dell'impegno e da Taiwan.
- (22) La Commissione ha pertanto concluso che le esenzioni di cui sopra rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno da parte di Delsolar e MOTECH.

D. REVOCA VOLONTARIA DI LERRI SOLAR, XIAN LONGI E CNPV

- (23) Nel marzo 2016 LERRI Solar ha notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.
- (24) Nel maggio 2016 Xian LONGI e CNPV hanno notificato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.

E. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

- (25) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Delsolar e MOTECH hanno presentato osservazioni.

⁽¹⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 37 del 12.2.2016, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 170 del 29.6.2016, pag. 5.



i) *Delsolar*

- (26) Delsolar ha contestato che l'esenzione concessa alla sua parte collegata di Taiwan rappresenti un mutamento delle circostanze. La società ha notificato alla Commissione la fusione con la società di Taiwan durante le inchieste iniziali di cui al considerando 4 e la Commissione non ha sollevato obiezioni al riguardo. Dal momento che il prodotto in esame fabbricato dalla parte collegata di Delsolar a Taiwan non è stato soggetto alle misure né prima né dopo le inchieste antielusione, la situazione non è diversa da quella che ha preceduto tali inchieste.
- (27) La Commissione non può accettare questa argomentazione.
- (28) In primo luogo la Commissione ricorda che durante il periodo dell'inchiesta la quota di mercato delle importazioni nell'Unione provenienti dai paesi terzi, esclusa la RPC, era pari al 6,8 % del mercato dell'Unione. In particolare, la quota di mercato delle importazioni da Taiwan era pari allo 0,8 % [tabella 12 del regolamento (UE) n. 513/2013]. Da tali dati risulta che le esportazioni dagli impianti di produzione esistenti delle società che producono a Taiwan e sono collegate alle società cinesi che hanno offerto l'impegno sono marginali.
- (29) A seguito della concessione delle esenzioni a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento antisovvenzioni di base, si prevede tuttavia che la parte collegata di Delsolar a Taiwan esporterà volumi significativi di moduli e di celle nell'Unione.
- (30) La decisione di revocare l'accettazione dell'impegno è dovuta a un rischio di compensazione incrociata che la Commissione non può controllare. Il fatto che le merci prodotte in impianti di paesi terzi siano soggette o meno a misure non è rilevante ai fini della valutazione del controllo dei rischi. L'esenzione riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato dalla parte collegata di Delsolar a Taiwan che sono specificamente destinate al mercato dell'Unione. Il rischio di compensazione incrociata è quindi elevato. La valutazione del controllo dei rischi riguarda inoltre casi specifici e potrebbe evolvere nel corso del periodo di validità dell'impegno, man mano che si materializzano certi rischi o ne emergono di nuovi e la Commissione può valutare meglio gli aspetti pratici del controllo dei casi specifici. In questo ambito è irrilevante che le importazioni fossero o meno soggette a misure prima dell'inchiesta antielusione.
- (31) Delsolar ha anche sostenuto che l'esenzione concessa alla sua parte collegata di Taiwan non consente di per sé di concludere che non è più possibile monitorare il suo impegno. A suo parere, il maggiore rischio di compensazione incrociata è del tutto ipotetico. Dal momento che l'impegno vieta le vendite agli stessi clienti, ogni violazione potrebbe causare la revoca dell'impegno di Delsolar. A questo proposito Delsolar ha affermato che non vende il prodotto oggetto dell'impegno agli stessi clienti ai quali la sua parte collegata di Taiwan vende il prodotto in esame. Il rispetto dell'impegno può essere verificato mediante visite in loco presso le sedi di Delsolar e della sua parte collegata a Taiwan. Delsolar ha inoltre sostenuto che nell'ambito delle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 la Commissione ha considerato la sua parte collegata di Taiwan un effettivo produttore che non elude le misure. Qualsiasi affermazione sul potenziale rischio di compensazione incrociata è di conseguenza puramente speculativa.
- (32) La Commissione respinge questa argomentazione. Le inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 hanno stabilito che la parte collegata di Delsolar a Taiwan non era coinvolta in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento antidumping di base e dell'articolo 23 del regolamento antisovvenzioni di base. Queste inchieste non comprendevano tuttavia un esame dei rischi legati all'impegno di Delsolar e le conclusioni raggiunte non escludono che si sia verificata un'elusione dell'impegno sotto forma di compensazione incrociata. L'esenzione concessa alla parte collegata di Delsolar a Taiwan aumenta anzi notevolmente i rischi di elusione legati all'impegno di Delsolar. Tale esenzione implica un preciso intento di vendita all'Unione. Essa richiederebbe quindi un controllo della Commissione sulle vendite effettuate sia nell'ambito dell'impegno sia da Taiwan. Ciò impedisce di monitorare l'impegno di Delsolar. A tale proposito la Commissione ricorda inoltre che il controllo del rispetto dell'impegno è divenuto sempre più difficile nel corso della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le pratiche di elusione registrate in Malaysia e a Taiwan. La Commissione non è in grado di controllare le vendite da Taiwan che non rientrano nell'ambito dell'impegno. Essa rammenta altresì di aver offerto a Delsolar opzioni per rendere realizzabile il controllo del suo impegno, ma la società ha rifiutato di prenderle in considerazione.
- (33) Delsolar ha infine sostenuto che la sua situazione è paragonabile a quella di qualsiasi altra società che partecipa all'impegno e ha società collegate con impianti di produzione in paesi non soggetti alle misure. Di conseguenza l'esistenza di tale rapporto non rende di per sé irrealizzabile il controllo del rispetto dell'impegno.
- (34) La Commissione respinge questa argomentazione e rimanda al suo ragionamento esposto nei considerando 27 e 29.



ii) MOTECH

- (35) MOTECH, come Delsolar, ha sostenuto che il rapporto con la sua parte collegata di Taiwan era noto alla Commissione durante le inchieste iniziali di cui al considerando 4. Accettando l'impegno da parte di MOTECH, la Commissione ha confermato che non esistevano pratiche di elusione.
- (36) A questo proposito, la Commissione rimanda in primo luogo alle argomentazioni analoghe presentate da Delsolar e già respinte.
- (37) La Commissione respinge inoltre questa argomentazione per i seguenti motivi. Al momento dell'accettazione dell'impegno, la Commissione svolge effettivamente un'analisi generale sul controllo dei rischi. L'accettazione non implica di per sé che non esistono pratiche di elusione. La Commissione ritiene che l'esenzione accordata alla parte collegata di MOTECH a Taiwan aumenti il rischio di compensazione incrociata di cui al considerando 21. A tale proposito la Commissione ricorda che il controllo del rispetto dell'impegno è divenuto sempre più difficile nel corso della sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le pratiche di elusione registrate in Malaysia e a Taiwan. Essa non è in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione effettuate nell'ambito dell'impegno e da Taiwan.
- (38) MOTECH ha inoltre sostenuto che concedendo l'esenzione alla sua parte collegata di Taiwan, la Commissione ha confermato che non sussistono elusioni né compensazioni incrociate in relazione a MOTECH e alla sua parte collegata di Taiwan. La Commissione potrebbe monitorare le importazioni spedite da MOTECH e dalla sua parte collegata di Taiwan in quanto le due società esportano nell'Unione con codici addizionali TARIC differenti.
- (39) La Commissione respinge questa argomentazione. L'esenzione concessa nelle inchieste antielusione di cui ai considerando 14 e 15 conferma che la parte collegata di MOTECH a Taiwan non è risultata coinvolta in pratiche di elusione. Tale conclusione è tuttavia irrilevante per la valutazione della praticabilità dell'impegno di cui ai considerando 21 e 22. La Commissione ha analizzato le conseguenze di detta esenzione e ha concluso che il rischio di compensazione incrociata è aumentato. Essa ha anche tenuto conto dell'esperienza acquisita durante il controllo del rispetto dell'impegno quando ha concluso di non essere in grado di controllare le vendite agli stessi acquirenti dell'Unione effettuate nell'ambito dell'impegno e da Taiwan.

F. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

- (40) In conformità all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso pertanto che l'accettazione dell'impegno per Delsolar, CNPV, MOTECH, Xian LONGi e LERRI Solar e le loro società collegate nell'Unione debba essere revocata.
- (41) Di conseguenza, conformemente all'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e all'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in esame fabbricato da Delsolar (codice addizionale TARIC: B792), CNPV (codice addizionale TARIC: B813), MOTECH (codice addizionale TARIC: B852), Xian LONGi (codice addizionale TARIC: B897) e LERRI Solar (codice addizionale TARIC: B898) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- (42) A titolo informativo, la tabella dell'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno stabilita dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE rimane invariata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno in relazione alle seguenti società:

- a) Delsolar (Wujiang) Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B792;



- b) CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd, designata dal codice addizionale TARIC: B813;
- c) MOTech (Suzhou) RENEWABLE ENERGY CO. LTD, designata dal codice addizionale TARIC: B852;
- d) Xian LONGi Silicon Materials Corp. e Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B897; e
- e) LERRI Solar Technology (Zhejiang) Co. Ltd e la sua società collegata nell'Unione, congiuntamente designate dal codice addizionale TARIC: B898

è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd	B798
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd	B799
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd	B800
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd	B802
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd	B801
Anhui Titan PV Co. Ltd	B803
Xian SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT	B804
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd	B806
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd	B807
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD	B808
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd	B811
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD	B812
CSG PVtech Co. Ltd	B814
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd	B809
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd	B816
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD	B817
Era Solar Co. Ltd	B818
GD Solar Co. Ltd	B820
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd	B821



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED	B850
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd	B822
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd	B824
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd	B826
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd	B827
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD	B828
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd	B829
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd	B830
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd	B831
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd	B832
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B833
Jiangsu Runda PV Co. Ltd	B834
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd	B835
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd	B836
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd	B837
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd	B838
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd	B839
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd	B840
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd	B841
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd	B793




Nome della società	Codice addizionale TARIC
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd	B842
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd	B843
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd	B794
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD	B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd	B795
Juli New Energy Co. Ltd	B846
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd	B847
King-PV Technology Co. Ltd	B848
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)	B849
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd	B851
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd	B853
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD	B854
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd	B856
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd	B857
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd	B858
Ningbo Osda Solar Co. Ltd	B859



Nome della società	Codice addizionale TARIC
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd	B860
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd	B861
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd	B862
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd	B863
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd	B864
Perlight Solar Co. Ltd	B865
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd	B866
RISEN ENERGY CO. LTD	B868
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD	B869
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD	B870
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd	B871
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd	B872
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd	B873
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD	B874
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd	B875
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd	B876
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd	B878
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd	B880
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd	B881
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd	B882




Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD	B883
TDG Holding Co. Ltd	B884
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd	B885
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd	B886
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd	B877
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd	B879
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd	B889
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd	B890
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd	B891
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd	B892
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd	B796
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd	B893
Xian Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd	B896
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd	B797
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd	B899



Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd	B900
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd	B902
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd	B903
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd	B904
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd	B905
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd	B906
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd	
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd	B907
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd	B908
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd	B910
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd	
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd	B911
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd	B912
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company	B914
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd	
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd	B915
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd	B916
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd	B917
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd	
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd	B918
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD	
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD	B920
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd	B922

16CE2130



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1383 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	155,7	
	ZZ	155,7	
0707 00 05	TR	116,3	
	ZZ	116,3	
0709 93 10	TR	137,2	
	ZZ	137,2	
0805 50 10	AR	198,9	
	CL	145,4	
	MA	99,8	
	TR	156,0	
	UY	201,1	
	ZA	143,4	
	ZZ	157,4	
	EG	214,0	
0806 10 10	MA	178,5	
	TR	144,7	
	ZZ	179,1	
	AR	116,0	
0808 10 80	BR	102,1	
	CL	115,8	
	CN	125,7	
	NZ	141,1	
	PE	106,8	
	US	139,9	
	UY	93,8	
	ZA	98,9	
	ZZ	115,6	
	0808 30 90	AR	99,0
		CL	108,0
TR		144,2	
ZA		128,5	
ZZ		119,9	
TR		133,5	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	133,5	
	ZZ	133,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO (UE) 2016/1384 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 agosto 2016****che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Si rendono necessari attributi supplementari sulle disponibilità in titoli oltre a quelli attualmente richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) ⁽²⁾, al fine di garantire che al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) siano fornite informazioni adeguate sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari. Tali attributi supplementari permetteranno di condurre analisi più accurate dei rischi e delle esposizioni nell'ambito del sistema finanziario. A sua volta, ciò permetterà un'analisi più approfondita del meccanismo di trasmissione della politica monetaria. L'ampliamento dell'ambito delle informazioni segnalate relative al rischio di credito e alla contabilità riveste particolare importanza ai fini delle analisi sulla stabilità finanziaria e gli stessi dati risulteranno anche utili a fini di vigilanza prudenziale. Ciò è anche necessario al fine di potere valutare l'esposizione al rischio dell'Eurosistema in relazione alle controparti nelle operazioni di politica monetaria. È anche opportuno modificare la struttura di talune disposizioni per chiarire gli obblighi di segnalazione statistica dei soggetti dichiaranti in relazione ai dati di settore e di gruppo.
- (2) Inoltre, è opportuno chiarire gli obblighi di segnalazione dei custodi al fine di evitare duplicazioni nella segnalazione di titoli potenzialmente segnalati da diversi custodi residenti nell'area dell'euro, ad esempio in caso di subcustodi.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modifiche**

Il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. "ente" ha il medesimo significato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, 27.6.2013, pag. 1).»;

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).



b) sono inseriti i seguenti punti:

«3 bis. “impresa madre” ha il medesimo significato di cui all’articolo 2, punto 9), della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

3 ter. per «impresa figlia» si intende:

a) un’impresa figlia come definita nell’articolo 2, punto 10), della Direttiva 2013/34/UE;

b) un’impresa sulla quale un’impresa madre esercita effettivamente un’influenza dominante.

Le imprese figlie di imprese figlie sono parimenti considerate come imprese figlie dell’impresa che è la loro impresa madre apicale;

3 quater. «ente finanziario» ha il significato di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

3 quinquies. per «succursale di un’impresa di assicurazioni» si intende un’agenzia o succursale priva di personalità giuridica, diversa dalla sede centrale, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

(*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. per “gruppo bancario” si intendono le imprese incluse nell’ambito di consolidamento dell’impresa a capo di un gruppo bancario ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell’articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013»;

d) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. per “impresa a capo di un gruppo bancario” si intende:

a) un ente impresa madre nell’UE, nell’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

b) una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, nell’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 31), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

c) una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, nell’accezione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33), del Regolamento (UE) n. 575/2013, intendendosi ogni riferimento a uno Stato membro come un riferimento a uno Stato membro partecipante;

d) un organismo centrale, nell’accezione di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013, in uno Stato membro partecipante»;

e) il punto 11 è soppresso;

f) il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. per “titoli tenuti in custodia” si intendono i titoli detenuti e amministrati dai custodi, direttamente, o indirettamente tramite un cliente, per conto degli investitori»;



g) sono aggiunti i seguenti punti da 18 a 24:

- «18. per “entità giuridica” si intende un’entità, che non sia una persona fisica, considerata dal diritto nazionale come dotata dello status di persona giuridica nel paese in cui è residente e che può avere diritti e obblighi giuridici ai sensi dell’ordinamento giuridico nazionale di quel paese;
- 19. per “dati di settore” si intendono i dati segnalati ai sensi dell’articolo 3;
- 20. per “dati di gruppo” si intendono i dati segnalati ai sensi dell’articolo 3 bis;
- 21. il termine “Stato membro partecipante” ha il medesimo significato di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 2533/98;
- 22. per “cliente” si intende una persona fisica o giuridica alla quale un custode fornisce servizi di custodia e servizi correlati, incluso un altro custode;
- 23. con “per ogni entità” si intende che i dati segnalati si riferiscono alle disponibilità in titoli di ogni singola entità giuridica di un gruppo bancario, ossia l’impresa madre e ciascuna impresa figlia;
- 24. con “base di gruppo” si intende che i dati segnalati comprendono le informazioni sulle disponibilità in titoli del gruppo bancario nel suo insieme.»;

2. L’articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da soggetti dichiaranti dati di settore e soggetti dichiaranti dati di gruppo (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi”).

a) I soggetti dichiaranti dati di settore sono costituiti da IFM, FI, SV, IA e custodi residenti.

b) I soggetti dichiaranti dati di gruppo sono costituiti da:

i) imprese a capo di gruppo bancari; e

ii) enti o enti finanziari aventi sede in Stati membri partecipanti che non fanno parte di un gruppo bancario;

ove siano stati individuati dal Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 come facenti parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione e gli obblighi di comunicazione siano stati loro comunicati ai sensi del paragrafo 5.»;

b) i paragrafi da 3 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I soggetti dichiaranti effettivi sono soggetti agli obblighi di segnalazione integrale, salve deroghe ai sensi degli articoli 4, 4 bis o 4 ter.

4. Il Consiglio direttivo può decidere che un gruppo bancario rientri tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione se il totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), ovvero dell’ente o dell’ente finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), è:

a) maggiore dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell’Unione (di seguito la “soglia dello 0,5 %”), in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ovvero:

i) i dati riferiti alla fine di dicembre dell’anno solare precedente la notifica di cui al paragrafo 5; ovvero, ove questi non siano disponibili



ii) i dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente;

ovvero

b) pari o sotto la soglia dello 0,5 %, purché il soggetto dichiarante dati di gruppo soddisfi determinati criteri quantitativi o qualitativi che lo rendono rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario dell'area dell'euro, ad esempio, in ragione delle sue interconnessioni con gli altri enti finanziari dell'area dell'euro, delle sue attività inter-giurisdizionali, della sua insostituibilità, della complessità della sua struttura societaria e/o di un determinato Stato membro dell'area dell'euro, ad esempio in ragione dell'importanza relativa del soggetto dichiarante dati di gruppo all'interno di un particolare segmento del mercato dei servizi bancari in uno o più Stati membri dell'area dell'euro.

5. La BCN competente notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi del paragrafo 4 e i loro obblighi ai sensi del presente regolamento.

6. Fatto salvo l'articolo 10, ciascun soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica in conformità al paragrafo 5 dopo l'inizio della prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, comincia a segnalare i dati entro sei mesi dalla data della notifica.

7. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 informa la BCN competente delle modifiche relative alla propria denominazione o forma giuridica, di fusioni o ristrutturazioni e di qualsiasi altro evento o circostanza che incida sui suoi obblighi di segnalazione, entro 14 giorni dalla data in cui tale evento o circostanza si verifica.

8. Un soggetto dichiarante dati di gruppo che abbia ricevuto una notifica ai sensi del paragrafo 5 resta soggetto agli obblighi stabiliti nel presente regolamento finché non riceve una notifica in senso contrario dalla BCN competente.»;

3. L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di settore»;

b) nel paragrafo 2, i punti a), b) e c) sono sostituiti dai seguenti:

«a) titoli detenuti in custodia per clienti residenti che non segnalano le proprie disponibilità ai sensi del paragrafo 1, conformemente alla parte 3, del capo 1 dell'allegato I;

b) titoli detenuti in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, conformemente alla parte 4 del capo 1 dell'allegato I;

c) titoli emessi da enti dell'area dell'euro detenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e di clienti residenti al di fuori dell'Unione, conformemente alla parte 5 del capo 1 dell'allegato I.»;

c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. I soggetti dichiaranti dati di settore, in conformità alle istruzioni della BCN competente, segnalano: a) i dati titolo per titolo in merito alle operazioni finanziarie mensili o trimestrali e, ove richiesti dalla BCN competente, le altre variazioni di volume; o b) le informazioni statistiche necessarie al calcolo delle operazioni finanziarie sulla base di uno dei metodi specificati nella parte 1 del capo 1 dell'allegato I. Ulteriori obblighi e indicazioni in merito alla compilazione delle operazioni sono stabiliti nella parte 3 dell'allegato II.

6. I soggetti dichiaranti dati di settore, ove abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dalla BCN competente, segnalano su base trimestrale o mensile i dati sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, in merito alle disponibilità in titoli senza codice ISIN, in conformità alla parte 7 del capo 1 dell'allegato I. Il presente paragrafo non si applica ai soggetti dichiaranti dati di settore a cui sono concesse deroghe ai sensi degli articoli 4 o 4 ter.»;



- e) i paragrafi 7 e 8 sono soppressi;
- f) sono aggiunti i paragrafi 12 e 13 seguenti:

«12. La BCN competente, quando un'IFM segnala i dati titolo per titolo relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, richiede che questa segnali l'indicatore "titolo emesso dal detentore", come disposto nella parte 2 del capo 1 dell'allegato I.

13. La BCN competente, quando un'IFM segnala informazioni statistiche relative alle proprie disponibilità in titoli senza codice ISIN ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, può richiedere che essa segnali l'indicatore "titolo emesso dal detentore", come disposto nella parte 7 del capo 1 dell'allegato I.»;

4. sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

Obblighi di segnalazione statistica per soggetti dichiaranti dati di gruppo

1. I soggetti dichiaranti dati di gruppo forniscono alla BCN competente, su base trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, comprese le entità non residenti. Tali dati sono segnalati su base lorda, senza escludere dalle disponibilità del gruppo i titoli emessi da entità dello stesso gruppo. Tali dati sono segnalati in conformità alle istruzioni di segnalazione impartite dalle BCN competenti.

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano i dati relativi alle disponibilità in titoli, come specificato nel capo 2 dell'allegato I.

2. I soggetti dichiaranti dati di gruppo tenuti a fornire dati ai sensi del paragrafo 1 segnalano i dati su base di gruppo o per ogni entità relativi agli strumenti detenuti dall'impresa madre e/o dalle sue imprese figlie in conformità alle tabelle di cui al capo 2 dell'allegato I.

3. La BCN competente richiede che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino con cadenza trimestrale l'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)" titolo per titolo, e "l'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)" titolo per titolo, in relazione ai titoli con o senza codice ISIN detenuti dal loro gruppo in conformità al capo 2 dell'allegato I.

4. I soggetti dichiaranti dati di gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), si conformano al presente regolamento in base alle disponibilità del singolo ente o ente finanziario.

Articolo 3 ter

Obblighi di segnalazione statistica generali

1. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti: a) nel Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/38) (*); b) nel Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/40) (**) e c) nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50).

2. I dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, le informazioni statistiche relative al trimestre o al mese di riferimento, sono segnalati in conformità alle parti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'allegato II, nonché alle norme contabili di cui agli articoli 5, 5 bis e 5 ter.

(*) Regolamento UE n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 73).

(**) Regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107).»;



5. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Deroghe per soggetti dichiaranti dati di settore»;

b) nel paragrafo 1 la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A discrezione di ciascuna BCN competente, ai soggetti dichiaranti dati di settore possono essere concesse le seguenti deroghe.»;

c) nel paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, dagli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c), i custodi che detengono per clienti non residenti un ammontare totale di titoli inferiore a 10 miliardi di EUR.»;

d) i paragrafi 6, 6 bis e 7 sono soppressi;

e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. In relazione ai soggetti dichiaranti dati di settore per i quali opera la deroga di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 3 o 4, le BCN continuano a raccogliere, su base annuale, i dati in merito all'ammontare di titoli che tali soggetti dichiaranti detengono o tengono in custodia in conformità ai requisiti stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, su base aggregata o titolo per titolo.»;

f) il paragrafo 9 è soppresso;

g) i paragrafi 11 e 12 sono soppressi;

h) è aggiunto il seguente paragrafo 13:

«13. Le BCN hanno la facoltà di concedere deroghe a IFM in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 12, purché le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.»;

6. sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Deroghe per i soggetti dichiaranti dati di gruppo

1. Le BCN possono concedere deroghe ai soggetti dichiaranti dati di gruppo in relazione agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3 bis nei seguenti casi:

a) le BCN possono permettere che i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalino, titolo per titolo, le informazioni statistiche relative al 95 % dell'ammontare dei titoli detenuti da loro o dal loro gruppo, in conformità al presente regolamento, a condizione che il restante 5 % dei titoli detenuti dal gruppo non sia emesso da un unico emittente;

b) le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di fornire informazioni ulteriori in merito al tipo di titoli per i quali è stata concessa una deroga ai sensi della lettera a).

2. Le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto all'indicatore "l'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)", titolo per titolo, come stabilito nell'articolo 3 bis, paragrafo 3, a condizione che le BCN possano ricavare tali dati da quelli raccolti da altre fonti.



3. Per un periodo di due anni dalla prima segnalazione in conformità all'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, le BCN possono concedere ai soggetti segnalanti dati di gruppo deroghe agli obblighi di segnalazione rispetto alla segnalazione per ogni entità stabilita nel capo 2 dell'allegato I per entità residenti al di fuori dell'Unione a condizione che le BCN possano ricavare le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato I per le entità residenti al di fuori dell'Unione nel suo insieme.

Articolo 4 *ter*

Deroghe generali e disciplina applicabile a tutte le deroghe

1. Le BCN possono concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento se i soggetti dichiaranti effettivi segnalano gli stessi dati ai sensi: a) del Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (*); b) del Regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38); c) del Regolamento (UE) n. 1075/2013 (BCE/2013/40); o d) del Regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50); ovvero se le BCN possano ricavare gli stessi dati altrimenti, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.

2. Le BCN si assicurano che le condizioni stabilite nel presente articolo, nell'articolo 4 e nell'articolo 4 *bis* siano soddisfatte ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro, secondo il caso, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ciascun anno solare.

3. Le BCN possono assoggettare i soggetti dichiaranti effettivi, a cui siano state concesse deroghe ai sensi del presente articolo, dell'articolo 4 o dell'articolo 4 *bis*, a obblighi di segnalazione supplementari, ove ritengano necessari ulteriori dettagli. I soggetti dichiaranti effettivi segnalano i dati richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta della BCN competente.

4. Ove le BCN abbiano concesso deroghe, i soggetti dichiaranti effettivi possono comunque adempiere agli obblighi di segnalazione integrale. Un soggetto dichiarante effettivo che opti per non avvalersi delle deroghe concesse dalla BCN competente, prima di avvalersene successivamente, deve ottenere l'assenso della BCN.

(*) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca Centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).»;

7. L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Norme contabili per la segnalazione di dati di settore»;

b) il paragrafo 1 è soppresso;

c) il paragrafo 4 è soppresso;


8. sono inseriti i seguenti articoli 5 *bis* e 5 *ter*:

«Articolo 5 *bis*

Norme contabili per la segnalazione di dati di gruppo

1. Fatte salve le prassi contabili nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli ai valori indicati nelle parti 4 e 8 dell'allegato II.

2. Fatte salve le prassi contabili nazionali, nonché gli accordi di compensazione nazionali, i soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano le disponibilità in titoli su base lorda a fini statistici. In particolare sono segnalate anche le disponibilità dei soggetti segnalanti dati di gruppo in titoli emessi dallo stesso soggetto segnalante e le disponibilità delle singole entità giuridiche del gruppo dichiarante individuate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in titoli emessi dalle entità stesse.



Articolo 5 ter

Norme contabili generali

1. Salva diversa disposizione del presente regolamento, le norme contabili seguite dai soggetti dichiaranti effettivi ai fini delle segnalazioni ai sensi del presente regolamento, sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE (*) o, ove essa non sia applicabile, in qualunque altro standard contabile nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.

2. Le disponibilità in titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli, o venduti mediante operazioni di pronti contro termine, sono registrate come disponibilità del proprietario originario e non come disponibilità della parte che le acquisisce temporaneamente, laddove vi sia un impegno fermo a investire l'operazione, invece di una semplice opzione in tal senso. Nel caso in cui la parte che acquisisce i titoli temporaneamente venda i titoli ricevuti, tale vendita è registrata come un'operazione definitiva in titoli e segnalata dalla parte che li acquisisce temporaneamente come una posizione negativa nel relativo portafoglio titoli.

(*) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (86/635/CEE) (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;

9. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Tempestività dei dati di settore

Le BCN trasmettono alla BCE:

- a) i dati di settore trimestrali titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 2 bis e 5, entro le ore 18:00 CET del settantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero
- b) i dati di settore mensili titolo per titolo, in conformità all'articolo 3, paragrafo 5, e alla parte 1 del capo 1 dell'allegato I, in conformità al punto i) o al punto ii) che seguono:
 - i) su base trimestrale per i tre mesi del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono; ovvero
 - ii) su base mensile per ciascun mese del trimestre di riferimento, entro le ore 18:00 CET del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.»;

10. sono inseriti i seguenti articoli 6 bis e 6 ter:

«Articolo 6 bis

Tempestività dei dati di gruppo

Le BCN trasmettono alla BCE i dati trimestrali di gruppo titolo per titolo, in conformità all'articolo 3 bis, paragrafo 1, e al capo 2 dell'allegato I, entro le ore 18:00 CET del cinquantesimo giorno di calendario successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

Articolo 6 ter

Tempestività in generale

1. Le BCN decidono il termine entro il quale hanno necessità di ricevere i dati dai soggetti dichiaranti effettivi al fine di essere in grado di dare corso alle procedure di controllo della qualità necessarie e di rispettare le scadenze di cui agli articoli 6 e 6 bis.

2. Qualora una scadenza di cui agli articoli 6 o 6 bis cada in un giorno di chiusura di TARGET2, essa è prorogata al successivo giorno di operatività di TARGET2, come pubblicato sul sito Internet della BCE.»;



11. è aggiunto il seguente articolo 10 *ter*:

«Articolo 10 *ter*

Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea (BCE/2016/22) (*)

1. La prima segnalazione di dati di settore ai sensi dell'articolo 3 inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

2. La prima segnalazione di dati di gruppo ai sensi dell'articolo 3 *bis* inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di settembre 2018.

(*) Regolamento (UE) 2016/1384 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2016, che modifica il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/22) (GU L 222 del 17.8.2016, pag. 24).»;

12. Gli Allegati I e II sono modificati in conformità all'Allegato al presente Regolamento.

Articolo 2

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO

1. L'allegato I al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:

a) prima del titolo «Parte 1» è inserito il seguente nuovo titolo:

«CAPO 1: DATI DI SETTORE»;

b) la parte 1 è modificata come segue:

i) il primo periodo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per clienti residenti, forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi»;

ii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I custodi, nel segnalare: i) i titoli che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro; e ii) i titoli emessi da entità dell'area dell'euro che tengono in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro e per clienti residenti al di fuori dell'Unione, forniscono le informazioni statistiche in conformità a uno dei metodi stabiliti nel paragrafo 2.»;

c) la parte 2 è modificata come segue:

i) il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle loro disponibilità in titoli.»;

ii) alla fine della parte 2, sopra la tabella, è inserito il seguente periodo:

«La BCN competente ha facoltà di richiedere che le IFM segnalino i dati relativi al campo 8.»;

iii) il campo 2b della tabella è sostituito dal seguente:

«2b	Base segnaletica»;
-----	--------------------

iv) alla tabella è aggiunto il campo 8 seguente:

«8	Titoli emessi dal detentore»;
----	-------------------------------


d) la parte 3 è modificata come segue:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli»;

ii) il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.31 e F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti e per altri clienti finanziari che non segnalano le proprie disponibilità in titoli, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;



iii) i campi 2b e 3 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente: — Imprese di assicurazione (S.128) — fondi pensione (S.129) — Altri intermediari finanziari, ad esclusione di imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e le istituzioni finanziarie captive (S.127), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) (*) — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (**)

(*) Ove disponibili, i sottosectori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(**) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente segnalanti identifichino separatamente i sottosectori "famiglie" (S.14) e "istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S.15).;

iv) i campi 9 e 10 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«9	Istituzione cliente
10	Istituzione cliente soggetta a obblighi di segnalazione diretta»;

e) la parte 4 è modificata come segue:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN tenuti in custodia per clienti residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro»;

ii) il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F.522), che tengono in custodia per clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;

iii) i campi 2b, 3 e 4 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente: — Famiglie (S.14) — Altri clienti non finanziari, escluse le famiglie
4	Paese del cliente»;



f) la parte 5 è modificata come segue:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

«Dati relativi a titoli con codice ISIN, emessi da residenti nell'area dell'euro, tenuti in custodia per clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione»;

ii) il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I custodi segnalano, per ciascun titolo emesso da residenti nell'area dell'euro a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F.522), che tengono in custodia per conto di investitori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro o al di fuori dell'Unione, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente.»;

iii) i campi 2b, 3 e 4 nella tabella sono sostituiti dai seguenti:

«2b	Base segnaletica
3	Settore del cliente (*): — Amministrazioni pubbliche e autorità bancarie centrali — Altri clienti, escluse le amministrazioni pubbliche e le autorità bancarie centrali
4	Paese del cliente

(*) Non trovando applicazione il SEC 2010, si applica, in questo caso, la classificazione dei settori di cui al Sistema di conti nazionali 2008.»;

g) La parte 6 è soppressa.

h) La parte 7 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 7

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

Per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

a) per gli investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:


- i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero
- ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 13, nonché al campo 14 o ai campi 15 e 16, per il trimestre o il mese di riferimento.

La BCN competente può richiedere che le IFM segnalino anche i dati relativi al campo 17.



Dati segnalati dagli investitori segnalanti dati sulle loro disponibilità in titoli

Campo	Descrizione
1	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato ⁽¹⁾
3	Base segnaletica
4	Valore di prezzo
5	Valore di mercato
6	Strumenti: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521) — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522)
7	Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Imprese di assicurazione (S.128)
8	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ⁽²⁾ — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
9	Investimento di portafoglio o investimento diretto



Campo	Descrizione
10	Disaggregazione per paese dell'emittente
11	Valuta di denominazione dei titoli
12	Data di emissione
13	Data di scadenza
14	Operazioni finanziarie
15	Aggiustamenti da rivalutazione
16	Altre variazioni di volume
17	Titoli emessi dal detentore

(¹) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).

(²) Ove disponibili, i sottosettori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

b) Per i custodi che segnalino dati relativi ai titoli che detengono per clienti finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per clienti non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:


i) i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; ovvero

ii) i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi da 6 a 14, nonché al campo 15 o ai campi 16 e 17, per il trimestre o il mese di riferimento.


I custodi che segnalano le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, devono anche segnalare i dati relativi ai campi 18 o 19.

Dati segnalati dai custodi

Campo	Descrizione
1	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (¹)
3	Base segnaletica
4	Valore di prezzo
5	Valore di mercato



Campo	Descrizione
6	<p>Strumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521) — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).
7	<p>Settori o sottosettori dei clienti segnalati dai custodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Altri intermediari finanziari, ad esclusione delle imprese di assicurazione e fondi pensione (S.125), ausiliari finanziari (S.126) e prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) ^(?) — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) ^(?)
8	<p>Settore o sottosettore dell'emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
9	Investimento di portafoglio o investimento diretto
10	Disaggregazione per paese dell'investitore
11	Disaggregazione per paese dell'emittente
12	Valuta di denominazione dei titoli
13	Data di emissione
14	Data di scadenza



Campo	Descrizione
15	Operazioni finanziarie
16	Aggiustamenti da rivalutazione
17	Altre variazioni di volume
18	Istituzione cliente
19	L'istituzione cliente è soggetta a obblighi di segnalazione diretta

(¹) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (cfr. il campo 4).

(²) Ove disponibili, i sottosettori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.

(³) Ove disponibili, i sottosettori "famiglie" (S.14) e "istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie" (S.15) sono segnalati con identificazione separata.»;

i) La parte 8 è modificata come segue:

i) il primo periodo del primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F.522), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle loro disponibilità in titoli, su base annuale.»;

ii) la tavola è sostituita dalla seguente:

Campo	Descrizione
1	Codice ISIN
2	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
2b	Base segnaletica
3	Valore di mercato
4	Disaggregazione per ubicazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-SEE)
5	Strumento: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).



Campo	Descrizione
6	Settore o sottosettore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
7	Disaggregazione per paese dell'emittente
8	Valuta di denominazione dei titoli

iii) è inserito il seguente paragrafo 2:

«CAPO 2: DATI DI GRUPPO

PARTE 1


Dati relativi a disponibilità in titoli dotati di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F.522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

- sono segnalati i dati relativi ai campi da 1 a 8 e da 12 a 30;
- sono segnalati i campi da 31 a 33 e da 35 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) ovvero i dati sono altrimenti disponibili;
- sono segnalati i campi da 34 a 37, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;

LA BCN competente può anche scegliere di richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare i dati per i campi da 9 a 11 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 31 a 37.

Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/E = Entità)
1. Informazioni relative al detentore		
1	Codice identificativo del detentore	E
2	Identificativo dell'entità giuridica (Legal Entity Identifier, LEI) del detentore	E




Campo	Descrizione	Livello di segnalazione (¹) (G = gruppo/E = Entità)
3	Denominazione del detentore	E
4	Paese del detentore	E
5	Settore del detentore:	E
6	Codice identificativo della controllante diretta del detentore	E

2. Informazioni relative allo strumento

7	Codice ISIN	E
8	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	E
9	Base segnaletica	E
10	Valore di mercato	E
11	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)	G
12	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)	G

3. Informazioni relative alla contabilità e al rischio

13	Stato di forbearance e rinegoziazione	G
14	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	G
15	Stato in bonis dello strumento	G
16	Data dello stato in bonis dello strumento	G
17	Stato di default dell'emittente	G
18	Data dello stato di default dell'emittente	G
19	Stato di default dello strumento	G
20	Data dello stato di default dello strumento	G
21	Principio contabile	G ed E
22	Valore contabile	E
23	Tipo di riduzione di valore.	E
24	Metodo di valutazione della riduzione di valore	E



Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/E = Entità)
25	Importo della riduzione di valore accumulata	E
26	Fonti di gravame	E
27	Classificazione contabile degli strumenti	E
28	Portafoglio prudenziale	E
29	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	E
30	Recuperi accumulati a partire dal default	E
31	Probabilità di default (probability of default, PD) dell'emittente	G
32	Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione	G
33	LGD in periodi di normalità economica	G
34	Fattore di ponderazione del rischio	G
35	Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	E
36	Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	E
37	Classe di esposizioni	E

⁽¹⁾ Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

PARTE 2

Dati relativi a disponibilità in titoli privi di codice ISIN

I soggetti dichiaranti dati di gruppo segnalano, per ciascun titolo a cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie "titoli di credito" (F.31 e F.32), "azioni quotate" (F.511) o "quote e partecipazioni in fondi di investimento" (F.521 e F. 522) detenuto dal gruppo, i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:

- sono segnalati titolo per titolo i campi da 1 a 7, 11 e da 13 a 52, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.;
- sono segnalati i campi da 53 a 55 e da 57 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;
- sono segnalati i campi da 56 a 59, se per il calcolo dei requisiti patrimoniali non si applica il metodo IRB ovvero i dati sono altrimenti disponibili;




LA BCN competente può richiedere ai soggetti dichiaranti dati di gruppo di segnalare anche i dati per i campi da 8 a 10, 12 e, ove non siano già coperti alle lettere b) o c), per i campi da 53 a 59.


Campo	Descrizione	Livello di segnalazione (¹) (G = gruppo/E = Entità)
1. Informazioni relative al detentore		
1	Codice identificativo del detentore	E
2	LEI del detentore	E
3	Denominazione del detentore	E
4	Paese del detentore	E
5	Settore del detentore:	E
6	Codice identificativo della controllante diretta del detentore	E
2. Informazioni relative allo strumento		
7	Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)	E
8	Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato	E
9	Base segnaletica	E
10	Valore di prezzo	E
11	Valore di mercato (²)	E
12	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)	G
13	L'emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)	G
14	Strumento: — Titoli di credito a breve termine (F.31) — Titoli di credito a lungo termine (F.32) — Azioni quotate (F.511) — Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); — Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dagli FCM (F.522).	E
15	Valuta di denominazione dei titoli	E
16	Data di emissione	E
17	Data di scadenza	E
18	Classificazione delle attività principali	E
19	Tipo di cartolarizzazione	E



Campo	Descrizione	Livello di segnalazione (¹) (G = gruppo/E = Entità)
20	Stato del titolo	E
21	Data dello stato del titolo	E
22	Arretrati per lo strumento	E
23	Data degli arretrati per lo strumento	E
24	Tipo di subordinazione dello strumento	E
25	Ubicazione geografica della garanzia	E
26	Codice identificativo del garante	E
27	Codice identificativo o dell'emittente	E
28	LEI dell'emittente	E
29	Denominazione dell'emittente	E
30	Disaggregazione per paese dell'emittente	E
31	Settore o sottosectore dell'emittente: — Autorità bancarie centrali (S.121) — Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122) — Fondi comuni monetari (S.123) — Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) — Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125) — Ausiliari finanziari (S.126) — Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127) — Imprese di assicurazione (S.128) — Fondi pensione (S.129) — Società non finanziarie (S.11) — Amministrazioni pubbliche (S.13) (²) — Famiglie (S.14) — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)	E
32	Settore NACE dell'emittente	E
33	Stato dell'entità	E
34	Data dello stato dell'entità	E



Campo	Descrizione	Livello di segnalazione (¹) (G = gruppo/E = Entità)
3. Informazioni relative alla contabilità e al rischio		
35	Stato di forbearance e rinegoziazione	G
36	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	G
37	Stato in bonis dello strumento	G
38	Data dello stato in bonis dello strumento	G
39	Stato di default dell'emittente	G
40	Data dello stato di default dell'emittente	G
41	Stato di default dello strumento	G
42	Data dello stato di default dello strumento	G
43	Principio contabile	G ed E
44	Valore contabile	E
45	Tipo di riduzione di valore	E
46	Metodo di valutazione della riduzione di valore	E
47	Importo della riduzione di valore accumulata	E
48	Fonti di gravame	E
49	Classificazione contabile degli strumenti	E
50	Portafoglio prudentiale	E
51	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	E
52	Recuperi accumulati a partire dal default	E
53	PD dell'emittente	G
54	LGD in periodi di recessione	G



Campo	Descrizione	Livello di segnalazione ⁽¹⁾ (G = gruppo/E = Entità)
55	LGD in periodi di normalità economica	G
56	Fattore di ponderazione del rischio	G
57	Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	E
58	Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	E
59	Classe di esposizioni	E

(1) Ove si applichi la deroga di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabiliti dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

(2) Possono essere utilizzate approssimazioni alternative (come i valori contabili) sulla base della "massima diligenza" (best-efforts) se il valore di mercato non è disponibile.

(3) Ove disponibili, i sottosectori "amministrazione centrale" (S.1311), "amministrazioni di Stati federati" (S.1312), "amministrazioni locali" (S.1313) ed "enti di previdenza e assistenza sociale" (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.»

2. L'allegato II è modificato come segue:

a) nella parte 2, il settore e la definizione 7 della tabella sono sostituiti dai seguenti:

«7. Società veicolo finanziarie (S.125 A)	Le società veicolo finanziarie (SV) sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosectore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.»
---	--

b) La parte 4 è modificata come segue:

i) Il nono campo della tabella è sostituito dal seguente:

«Base segnaletica»

ii) Alla tabella sono aggiunte le seguenti definizioni:

«Data di emissione	Data nella quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data nella quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori. In caso di strip, questa colonna indica la data di separazione delle cedole/del capitale.
Data di scadenza	Data di effettivo rimborso dello strumento di debito.
Titoli emessi dal detentore	Indica se il titolo è stato emesso dal detentore.
Classificazione delle attività principali	Classificazione dello strumento.
Tipo di cartolarizzazione	Tipo di attività fornite a garanzia.
Stato del titolo	Attributo supplementare che indica lo stato del titolo: può indicare se lo strumento è ancora in essere o meno ad esempio in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.



Data dello stato del titolo	La data nella quale lo stato del titolo segnalato nel campo "Stato del titolo" ha avuto effetto.
Arretrati per lo strumento	Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, che è dovuto contrattualmente e non è stato pagato (arretrato). Questo importo deve essere sempre segnalato. Deve essere segnalata la cifra "0" se lo strumento non era scaduto alla data di riferimento.
Data degli arretrati per lo strumento	Data in cui lo strumento è scaduto ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (*). Questa è la data più vicina a quella nella quale lo strumento registra un importo impagato alla data di riferimento, e deve essere segnalata se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.
Tipo di subordinazione dello strumento	Il tipo di subordinazione dello strumento indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali.
Ubicazione geografica della garanzia	Ubicazione geografica della garanzia.
Codice identificativo del garante	Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente un garante e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica o l'identificativo UE o nazionale.


(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;

c) Sono inserite le seguenti parti 5, 6, 7 e 8:

«PARTE 5

Definizioni generali

Campo	Descrizione
Identificativo dell'entità giuridica	Un codice di riferimento conforme allo standard dell'International Organisation for Standardisation (ISO) 17442, che è assegnato ad un'entità giuridica da identificare con un identificativo dell'entità giuridica (Legal entity identifier, LEI). Il codice LEI consente l'identificazione univoca a livello globale di entità da identificare con un LEI.
Identificativo UE	Per identificativo UE si intende un codice identificativo comunemente utilizzato, convenuto con la BCN competente che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito dell'UE.
Identificativo nazionale	Per identificativo nazionale si intende un codice identificativo comunemente utilizzato di uso, convenuto con la BCN competente che consente l'identificazione certa di qualsiasi entità nell'ambito del suo paese di residenza.
Ambito prudenziale del consolidamento	L'ambito prudenziale del consolidamento si riferisce all'ambito di consolidamento di cui al capo 2 del titolo II della parte prima del Regolamento (UE) n. 575/2013.
International Financial Reporting Standards	International Financial Reporting Standards (IFRS) come definiti nell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).



Campo	Descrizione
Ambito contabile del consolidamento	L'ambito contabile del consolidamento si riferisce all'ambito del consolidamento per la rendicontazione finanziaria secondo gli IFRS ovvero, ove questi non si applichino, a ogni standard nazionale o internazionale applicabile ai soggetti dichiaranti effettivi.
Classificazione NACE	Classificazione delle controparti in base alle loro attività economiche, ai sensi della classificazione statistica NACE revisione 2 come stabilita nel Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ . Per codice NACE si intende un codice NACE di livello due, tre o quattro in conformità al Regolamento (CE) n. 1893/2006.
Metodo IRB	Metodo basato sui rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.
Livello di segnalazione	Il livello di segnalazione si riferisce alla segnalazione dei dati per ogni entità o su base di gruppo come definita ai punti 23 e 24 dell'articolo 1. Ai dati segnalati a livello di entità dovrebbero applicarsi principi contabili e di consolidamento armonizzati in accordo con la BCN competente, ossia, per quanto possibile, le informazioni a livello di entità dovrebbero seguire i principi contabili del gruppo.
Data di riferimento	L'ultima data del periodo di riferimento a cui i dati si riferiscono ossia la fine del trimestre in conformità all'articolo 6 bis.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

PARTE 6

Definizione degli attributi del detentore

Campo	Descrizione
Codice identificativo del detentore	Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente il detentore e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.
Codice identificativo della controllante diretta del detentore	Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente l'entità giuridica di cui il detentore costituisce una parte sprovvista di personalità giuridica e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo dell'entità giuridica, o l'identificativo UE o nazionale.
L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito prudenziale)	Indica che il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito prudenziale del consolidamento.
L'emittente fa parte del gruppo segnalante (ambito contabile)	Indica che il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo in linea con l'ambito contabile del consolidamento.



PARTE 7


Definizione degli attributi dell'emittente

Campo	Descrizione
Codice identificativo dell'emittente	Un codice standard, convenuto con la BCN competente che identifica univocamente un emittente e le informazioni sul tipo di identificativo del codice utilizzato, ad esempio l'identificativo UE o nazionale.
Stato dell'entità	Attributo supplementare che comprende informazioni sullo stato dell'entità emittente, incluso lo stato di default e informazioni sulle ragioni per le quali l'entità può essere considerata in default in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e ogni altra informazione sullo stato dell'entità emittente, come la partecipazione a fusioni, acquisizioni ecc.
Data dello stato dell'entità	La data in cui l'entità ha modificato il proprio stato.

PARTE 8

Definizione degli attributi relativo alla contabilizzazione e al rischio

Campo	Descrizione
Stato di forbearance e rinegoziazione	Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e strumenti rinegoziati.
Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	La data in cui lo stato forbearance o rinegoziazione come segnalato in "Stato di forbearance e di rinegoziazione" si è verificato.
Stato in bonis dello strumento	Identificazione degli strumenti classificati come deteriorati ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Data dello stato in bonis dello strumento	La data in cui lo stato in bonis come segnalato in "Stato in bonis dello strumento" si è verificato o è cambiato.
Stato di default dell'emittente	Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Data dello stato di default dell'emittente	Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in "Stato di default dell'emittente" si è verificato o è cambiato.
Stato di default dello strumento	Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Data dello stato di default dello strumento	Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in "Stato di default dello strumento" si è verificato o è cambiato.
Principio contabile	Principio contabile utilizzato dall'operatore monitorato.



Campo	Descrizione
Valore contabile	Il valore contabile ai sensi dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Tipo di riduzione di valore	Tipo di riduzione di valore in conformità ai principi contabili applicati.
Metodo di valutazione della riduzione di valore	Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono tra metodi individuali e collettivi.
Importo della riduzione di valore accumulata	Importo delle svalutazioni per perdite detenute rispetto allo strumento o allocate alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato.
Fonti di gravame	Tipo di operazione in cui l'esposizione è soggetta a gravame in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento da cui non può essere ritirata liberamente.
Classificazione contabile degli strumenti	Portafoglio contabile in cui lo strumento è registrato in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante.
Portafoglio prudenziale	Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 86, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito	Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.
Recuperi accumulati a partire dal default	Importo totale recuperato a partire dalla data di default.
Probabilità di default (PD) dell'emittente	La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Perdita in caso di default (LGD) in periodi di recessione	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
Perdita in caso di default in periodi di normalità economica	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andare perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di un default e l'importo dell'esposizione al momento del default.
Fattore di ponderazione del rischio	Fattori di ponderazione del rischio associati con l'esposizione in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.
Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	Valore dell'esposizione dopo l'attenuazione del rischio di credito e i fattori di conversione del credito in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.



Campo	Descrizione
Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali	Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013,
Classe di esposizioni	Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013.»

16CE2144



DECISIONE (UE) 2016/1385 DELLA COMMISSIONE**del 1º ottobre 2014****relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha***[notificata con il numero C(2014) 6846]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente a dette disposizioni e viste le osservazioni trasmesse,


Considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 14 gennaio 2009 la Commissione ha ricevuto una denuncia da Radiodifusión Digital SL (di seguito «Radiodifusión») e il 18 maggio 2009 una denuncia da SES Astra SA (di seguito «Astra»). Entrambe le denunce riguardano un regime di aiuto di Stato che le autorità spagnole avevano adottato per il passaggio dalla televisione analogica a quella digitale nelle zone remote e meno urbanizzate della Spagna. Il regime impugnato trae origine dalla legge n. 10/2005, del 14 giugno 2005, relativa a misure urgenti per la promozione della televisione digitale terrestre, alla liberalizzazione della televisione via cavo e al sostegno del pluralismo ⁽¹⁾. Tra gli altri atti legislativi adottati in relazione al processo di transizione alla televisione digitale terrestre rientrano anche i seguenti: regio decreto n. 944/2005, del 29 luglio 2005, che approva il piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre (di seguito «piano tecnico nazionale») ⁽²⁾; regio decreto n. 945/2005, del 29 luglio 2005, che approva il regolamento generale di prestazione del servizio di televisione digitale terrestre; ordinanza ITC/2476/2005, del 29 luglio 2005, che approva il regolamento tecnico e di prestazione del servizio di televisione digitale terrestre; regio decreto n. 920/2006, del 28 luglio 2006, che approva il regolamento generale di prestazione del servizio di radiodifusione televisiva via cavo.
- (2) Tali misure riguardano l'intero territorio spagnolo. Tuttavia la Commissione ha avviato due diversi procedimenti, uno per la Spagna ad eccezione della regione Castiglia-La Mancha e l'altro specificamente riguardante la regione Castiglia-La Mancha. Sebbene in entrambi i casi la misura di aiuto di Stato sia la stessa e sollevi i medesimi dubbi, il caso relativo alla regione Castiglia-La Mancha presenta talune problematiche specifiche che non sono affatto o sono scarsamente rilevanti ai fini del caso generale. In particolare, la denuncia di Radiodifusión riguarda soltanto il caso della regione Castiglia-La Mancha, in quanto la modalità con cui il governo regionale ha dato esecuzione al regime di aiuti differisce dal modello applicato nelle altre regioni e, nel caso della Castiglia-La Mancha, si è reso necessario effettuare una valutazione approfondita di uno studio economico.

⁽¹⁾ <http://www.boe.es/boe/dias/2005/06/15/pdfs/A20562-20567.pdf>

⁽²⁾ <http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/30/pdfs/A27006-27014.pdf>



- (3) In entrambi i casi la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale il 29 settembre 2010 sulla base della convinzione secondo cui il regime di aiuti di Stato ha operato una discriminazione tra gli operatori di piattaforma. La decisione di avviare il procedimento formale (di seguito «decisione di avvio») è stata pubblicata l'11 dicembre 2010 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. Hanno presentato osservazioni le tre seguenti parti interessate: Radiodifusión l'11 gennaio 2011 e Abertis e SES Astra SA (di seguito «Astra») il 4 febbraio 2011.
- (4) Il 19 gennaio e il 9 febbraio 2011 queste osservazioni sono state trasmesse alla Spagna, alla quale è stata data la possibilità di replicare. Il 18 febbraio e l'8 marzo 2011 la Rappresentanza permanente del Regno di Spagna ha presentato i commenti del governo regionale di Castiglia-La Mancha (*Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha*, di seguito «JCCM») sulle osservazioni trasmesse da soggetti terzi. Il 27 maggio 2011 e il 9 agosto 2012 la Commissione ha presentato richieste di informazioni alla Spagna. Le autorità spagnole (JCCM) hanno risposto a tali richieste rispettivamente il 10 giugno 2011 e il 10 settembre 2012. Il 20 agosto 2011 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni a Radiodifusión, che ha risposto il 29 settembre 2011. Il 14 ottobre 2011, il 15 novembre 2011 e il 6 dicembre 2012 JCCM ha presentato di propria iniziativa maggiori informazioni. Inoltre il 18 maggio 2011 la Commissione ha organizzato un incontro con le autorità spagnole e JCCM.
- (5) Il 15 maggio 2013 JCCM ha fornito informazioni in merito all'organizzazione di una gara d'appalto relativa all'aiuto al funzionamento e alla manutenzione. Il 20 dicembre 2013 JCCM ha fornito informazioni sui procedimenti sanzionatori in corso in Spagna nei confronti di Radiodifusión e della sua capogruppo, INGEST, e trasmesso osservazioni sulle discussioni in corso tra la Commissione e le autorità spagnole in merito al procedimento relativo all'aiuto di Stato n. 28599. Il 6 giugno 2014 JCCM ha fornito osservazioni per dimostrare di avere agito in linea con il «principio dell'investitore operante in un'economia di mercato» e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. Inoltre è avvenuto uno scambio di comunicazioni tra la Commissione e JCCM allo scopo di accertare i fatti.
- (6) Il 20 giugno 2013 la Commissione ha adottato una decisione finale negativa relativa all'aiuto di Stato SA.28599 concesso a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della Spagna (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) ⁽⁴⁾.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA


2.1. CONTESTO

2.1.1. Gli autori della denuncia

- (7) Radiodifusión è un operatore locale di telecomunicazioni e della piattaforma televisiva terrestre, registrato presso l'autorità nazionale di regolamentazione per le telecomunicazioni (*Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones*, di seguito «CMT») per la gestione di una rete pubblica di telecomunicazioni e per la prestazione di servizi di comunicazioni elettroniche, segnatamente servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.
- (8) Radiodifusión ha sostenuto nella sua denuncia che i regimi di finanziamento in Castiglia-La Mancha erano destinati ad operatori di piattaforma che gestivano già una rete a copertura nazionale e che pertanto tutte le reti alternative (ovvero gli operatori di reti locali) venivano escluse dalla misura. Secondo Radiodifusión, il regime contestato impedisce sia la concorrenza effettiva a livello locale sia la concorrenza potenziale a livello regionale e nazionale.
- (9) Radiodifusión sostiene inoltre che la maggior parte dei fondi investiti dalla regione Castiglia-La Mancha non sia stata utilizzata per l'ammodernamento dei centri di trasmissione analogica esistenti, bensì per la costruzione di nuovi centri. A sostegno di tale affermazione, Radiodifusión ha confrontato l'elenco dei comuni destinatari dei fondi con quello dei comuni che ospitano un centro di trasmissione analogica. Circa l'80 % dei comuni beneficiari non disponeva di un centro di trasmissione analogica prima dell'istituzione del regime. Radiodifusión ha inoltre sottolineato che la digitalizzazione della rete terrestre non renderebbe di per sé necessaria la costruzione su vasta scala di ulteriori centri. Pertanto, i fondi destinati a tale ammodernamento erano sproporzionatamente elevati.

⁽³⁾ GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 8.

⁽⁴⁾ Decisione 2014/489/UE della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] concesso dal Regno di Spagna a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate (ad eccezione di Castiglia-La Mancha) (GUL 217 del 23.7.2014, pag. 52).



- (10) Da quanto precede, Radiodifusión deduce che il vero scopo delle sovvenzioni non è stato la semplice digitalizzazione della rete esistente ma piuttosto la costruzione di una rete migliore e più vasta che consentisse agli operatori dominanti (principalmente TelecomCLM e Abertis) di competere più attivamente sul mercato dei servizi locali di radiodiffusione e di trasmissione televisiva mobile. In tali circostanze, Radiodifusión ha ritenuto che la mancata adozione di procedure aperte e trasparenti per la concessione dei sussidi fosse ingiustificata, in quanto qualunque operatore di rete avrebbe potuto costruire i nuovi centri. Radiodifusión, pertanto, evidenzia anche l'esistenza di una distorsione del mercato per gli operatori di rete.
- (11) L'autore della seconda denuncia è l'operatore di piattaforma satellitare SES Astra. Costituita nel 1985, Astra è stata il primo operatore satellitare privato in Europa. Astra offre un'ampia gamma di soluzioni di radiodiffusione e banda larga per clienti in Europa e al di fuori dei suoi confini. Trasmette programmi radiotelevisivi direttamente a milioni di abitazioni e fornisce accesso Internet e servizi di rete ad utenti pubblici e privati.
- (12) Astra asserisce che la misura viola il principio di neutralità tecnologica, in quanto sostiene unicamente, per la digitalizzazione, la trasmissione terrestre. Per dimostrare che una piattaforma satellitare costituirebbe una vera alternativa, Astra fa particolare riferimento al caso della Cantabria. Nel gennaio 2008 il governo regionale della Cantabria aveva indetto una gara d'appalto per l'estensione della copertura della televisione digitale all'intero territorio cantabrico. Successivamente il governo aveva selezionato Astra per la fornitura di canali in chiaro attraverso la sua piattaforma. Nel novembre 2008, tuttavia, il governo regionale ha posto fine a tale contratto. Secondo Astra, le autorità hanno sciolto il contratto solo dopo essere state informate che il governo centrale avrebbe finanziato l'ammodernamento della rete analogica terrestre. In effetti, in una lettera del 7 novembre 2008 le autorità cantabriche spiegavano che la risoluzione del contratto si doveva al fatto che nel frattempo il governo centrale aveva assunto decisioni riguardanti l'estensione della copertura della televisione digitale all'intero territorio spagnolo ⁽⁵⁾. Pertanto, secondo l'autore della denuncia, il caso della Cantabria dimostra, in primo luogo, che Astra poteva competere in tale mercato e, in secondo luogo, che le decisioni del governo centrale hanno impedito tale concorrenza.


2.1.2. Il settore

- (13) Il caso riguarda il settore della radiodiffusione, in cui molti attori operano a vari livelli della catena di produzione dei servizi di radiodiffusione.
- (14) Le emittenti sono editori di canali televisivi che acquistano o producono in proprio contenuti televisivi e li raggruppano in canali. Questi sono poi trasmessi al pubblico attraverso varie piattaforme (ad esempio via satellite, televisione digitale terrestre, cavo, televisione via Internet). In Spagna secondo il legislatore i servizi di radiodiffusione costituiscono un servizio pubblico e sono pertanto offerti da emittenti sia statali (RTVE) sia private su concessione statale ⁽⁶⁾. Questi canali «in chiaro» sono offerti al pubblico a titolo gratuito. Perché la popolazione possa effettivamente godere di tale servizio pubblico, la legge impone obblighi di copertura minima per il mandato conferito all'emittente pubblica e per quello conferito agli operatori privati destinatari di una concessione. Di conseguenza, le emittenti pubbliche hanno l'obbligo di coprire almeno il 98 % della popolazione spagnola, mentre gli operatori privati devono raggiungere quanto meno il 96 % della popolazione. In Spagna le emittenti nazionali non dispongono di una rete di radiodiffusione nazionale e quindi, per trasmettere i propri contenuti e adempiere agli obblighi di copertura, devono stipulare accordi con gli operatori di piattaforma.
- (15) I fornitori di apparecchiature di telecomunicazioni sono fabbricanti o installatori delle infrastrutture e dei dispositivi necessari alla creazione delle varie piattaforme.
- (16) Gli operatori di piattaforma (o operatori di rete) sono enti privati o controllati dal settore pubblico che gestiscono le infrastrutture necessarie per veicolare e diffondere il segnale dei canali di radiodiffusione. Agli albori dell'industria televisiva, l'unica piattaforma disponibile era quella analogica terrestre. Con il progresso tecnologico, si sono rese disponibili sul mercato nuove piattaforme, ossia la piattaforma satellitare, la piattaforma via cavo e, più di recente, l'IPTV ⁽⁷⁾, che utilizza la connessione a banda larga per trasmettere il segnale televisivo.

⁽⁵⁾ Astra ha impugnato la risoluzione del contratto dinanzi a un tribunale di primo grado di Santander (procedimento n. 1728/2009) che il 23 dicembre 2011 ha condannato le autorità cantabriche a indennizzare Astra per la risoluzione ingiustificata del contratto. Il giudice non ha riscontrato alcuna violazione dello stesso da parte di Astra tale da giustificare la risoluzione. Secondo il giudice, la decisione del governo centrale spagnolo di sviluppare una strategia nazionale per la televisione digitale terrestre è stata una delle ragioni della risoluzione del contratto. Cfr. la sentenza 000313/2011 del tribunale di primo grado di Santander.

⁽⁶⁾ La concessione prevede l'attribuzione di una frequenza per la radiodiffusione terrestre.

⁽⁷⁾ Televisione via Internet (Internet Protocol Television, IPTV) è un'espressione che designa i sistemi di distribuzione di segnali televisivi e video attraverso una rete di comunicazioni elettroniche grazie al protocollo Internet.



- (17) Nella radiodiffusione terrestre il segnale televisivo è inviato da uno studio televisivo a un centro di trasmissione (testa di rete), generalmente appartenente a un operatore di rete e da questi gestito. Il segnale è quindi trasportato e distribuito dal centro di trasmissione (testa di rete) ai centri di radiodiffusione gestiti da un operatore di rete (ad esempio una torre); talvolta il segnale è trasportato via satellite. Infine, il segnale è distribuito dai centri di radiodiffusione alle abitazioni. Per digitalizzare la rete analogica terrestre è necessario sostituire le unità trasmettenti sul terreno. Tuttavia, poiché il segnale digitale ha una portata inferiore rispetto a quello analogico e la nuova tecnologia richiede pertanto una rete più capillare, in alcuni casi per l'ampliamento della copertura si rende necessaria anche la costruzione di nuovi centri di trasmissione. Il telespettatore deve disporre di un decoder, che può essere integrato nell'apparecchio televisivo.
- (18) Nella radiodiffusione satellitare, il segnale è inviato a un centro di trasmissione (testa di rete) e quindi trasferito al satellite, che lo trasmette alle abitazioni. In alternativa, il segnale potrebbe essere inviato fin dall'inizio dallo studio televisivo direttamente al satellite, se lo studio è dotato delle apposite apparecchiature. Il telespettatore deve disporre di un'antenna parabolica e di un decoder. Per espandere la copertura satellitare di una regione, le apparecchiature di terra devono essere installate presso l'abitazione del cliente. In termini di copertura geografica, la piattaforma satellitare potrebbe raggiungere quasi il 100 % del territorio spagnolo, mentre la piattaforma terrestre ne copre circa il 98 %.

2.1.3. Contesto

- (19) La misura oggetto di indagini deve essere esaminata nel contesto della digitalizzazione della radiodiffusione che hanno realizzato o stanno realizzando le piattaforme terrestri, satellitari e via cavo. Rispetto alla radiodiffusione analogica, quella digitale presenta il vantaggio di una maggiore capacità di trasmissione grazie a un impiego più efficiente dello spettro di radiofrequenze. Tale vantaggio è particolarmente rilevante per la radiodiffusione terrestre, in quanto lo spettro di frequenze disponibile è limitato e pertanto la radiodiffusione terrestre compete con le telecomunicazioni mobili per la scarsa larghezza di banda. Dall'altro lato, la trasmissione satellitare presenta il vantaggio di funzionare in una banda di frequenza completamente distinta, in cui non vi è scarsità di frequenze.
- (20) La transizione dalla televisione analogica a quella digitale libera una grande quantità di spettro radio di elevata qualità, nota come «dividendo digitale», che rimarrà quindi libera per il dispiegamento di servizi di comunicazione elettronica. Il dividendo digitale, e in particolare la frequenza di 790-862 MHz («banda 800 MHz»), può dare impulso al settore delle comunicazioni elettroniche, provocare un impatto considerevole sulla competitività e sulla crescita e produrre un'ampia rosa di vantaggi sociali e culturali ⁽⁸⁾.
- (21) Il «dividendo digitale» è conseguibile migrando dalla piattaforma terrestre a una piattaforma di altro genere oppure dalla radiodiffusione terrestre analogica a quella digitale. Si potrebbe altresì prefigurare una soluzione mista che combini piattaforme differenti ⁽⁹⁾.
- (22) Tuttavia nel caso della radiodiffusione terrestre la scarsità di frequenze rimane un problema anche dopo la digitalizzazione. Appena completata la transizione dalla televisione analogica a quella digitale nell'aprile 2010, il governo spagnolo ha dovuto trasferire le emittenti dalla banda 800 MHz a una banda di frequenza più bassa ⁽¹⁰⁾. Il trasferimento dei multiplex della televisione digitale terrestre assegnati alle emittenti ha comportato costi aggiuntivi e ulteriori aiuti di Stato, attualmente all'esame della Commissione nell'ambito di un procedimento di indagine formale ⁽¹¹⁾.

⁽⁸⁾ Nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trasformare il dividendo digitale in benefici per la società e in crescita economica» [COM(2009)586] si raccomandava che gli Stati membri cessassero di utilizzare la banda 800 MHz per i servizi di radiodiffusione ad alta potenza e procedessero alla piena attuazione della decisione europea sull'armonizzazione tecnica entro un determinato termine stabilito a livello dell'UE.

⁽⁹⁾ Cfr., ad esempio: per la Francia, l'aiuto di Stato N 666/2009 — Modifica del regime di aiuto alla TDT N 111/2006; per la Slovacchia, l'aiuto di Stato N 671/09 — Passaggio alla trasmissione del digitale terrestre in Slovacchia; per la Spagna l'aiuto di Stato SA.28685 (2011/NN) — Ricezione della televisione digitale in Cantabria. Va altresì notato che in Spagna nelle zone remote e meno urbanizzate in esame («zona II») non sempre è stato possibile offrire il segnale televisivo attraverso la piattaforma TDT e pertanto in alcuni casi si è optato per la trasmissione satellitare, sia per la trasmissione tra centri sia per la trasmissione ad alcune famiglie (per maggiori informazioni, cfr. la sezione 2.2.2.). Ai fini della presente decisione, tutte queste installazioni sono tuttora considerate «terrestri».

⁽¹⁰⁾ Cfr. la decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

⁽¹¹⁾ Cfr. la decisione della Commissione relativa all'aiuto di Stato SA.32619 — Risarcimento dei danni causati dalla liberazione del dividendo digitale (GU C 213 del 19.7.2012, pag. 41). Data la complessità della riorganizzazione dei servizi e dell'impiego dello spettro, la Spagna ha chiesto una deroga alla data di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della decisione n. 243/2012/UE.



- (23) Quando alla radiodiffusione televisiva, la trasmissione digitale terrestre rimarrà un'importante piattaforma di distribuzione in un futuro prossimo ma è probabile che la tecnologia a banda larga, come ad esempio le reti di accesso di nuova generazione (next generation access — NGA), diventi un'importante alternativa come tecnologia di punta per le trasmissioni. Al momento, tuttavia, la copertura geografica di tali reti NGA in Spagna non è universale.
- (24) In Spagna vi sono oggi quattro piattaforme di radiodiffusione: TDT — tecnologia digitale terrestre (DVB-T), satellitare (DVB-S), via cavo (DVB-C) e IPTV. La TDT è la piattaforma principale per i canali spagnoli pubblici e privati in chiaro ⁽¹²⁾. Il principale operatore della rete terrestre è Abertis, che controlla anche l'operatore satellitare Hispasat. Vi sono anche vari operatori di telecomunicazioni locali che trasportano i segnali TDT, solitamente interconnessi con la rete nazionale di Abertis. In Castiglia-La Mancha il principale operatore regionale è TelecomCLM ⁽¹³⁾. Quanto ai canali della televisione a pagamento, sono trasmessi generalmente via satellite, cavo e IPTV. Astra e Hispasat sono i principali operatori satellitari.
- (25) Ai fini della migrazione dalla televisione analogica a quella digitale, nel periodo 2005-2008 la Spagna ha adottato una serie di misure che interessavano la rete terrestre, come si descrive nella sezione 2.2. Le autorità spagnole hanno suddiviso il territorio nazionale in tre zone distinte:
- i) zona I — che comprende la maggior parte della popolazione spagnola e in cui i costi della transizione sono stati sostenuti dalle emittenti — il 96 % del territorio per le emittenti private e il 98 % per quelle pubbliche. Poiché i costi erano a carico delle emittenti, non è stato concesso alcun aiuto per la zona I;
 - ii) zona II — si tratta delle zone remote e meno urbanizzate pari al 2,5 % della popolazione che in passato riceveva i canali pubblici e privati attraverso la televisione analogica terrestre. Ciononostante, poiché la transizione alla tecnologia digitale richiede l'ammodernamento dei centri di trasmissione esistenti e la costruzione di nuovi centri di trasmissione, occorre ingenti investimenti nella rete terrestre. Le emittenti private non avevano un interesse commerciale sufficiente per offrire il servizio nella zona II e si sono rifiutate di sostenere i costi della digitalizzazione. Le autorità spagnole, pertanto, hanno istituito il regime di aiuti di Stato oggetto dell'indagine al fine di aggiornare i centri di trasmissione esistenti e costruire nuovi centri di trasmissione digitale. Questo processo è stato generalmente chiamato «estensione della copertura TDT» (ossia estensione della copertura della TDT oltre i limiti obbligatori per le emittenti commerciali);
 - iii) zona III — si tratta della zona in cui, per ragioni topografiche, non è possibile tramite la piattaforma terrestre fornire un servizio televisivo, che è dunque erogato via satellite. La trasmissione di segnali televisivi in chiaro nella zona III è assicurata da Hispasat. Il fatto che il servizio televisivo sia fornito via satellite comporta costi per i consumatori, che si devono dotare di antenne satellitari e decoder.

2.2. DESCRIZIONE DELL'AIUTO


2.2.1. La misura in generale

- (26) Il regime oggetto dell'indagine si basa su un complesso sistema di disposizioni giuridiche istituito dalle autorità centrali spagnole a partire dal 2005. Sulla base di queste disposizioni, l'aiuto di Stato per la diffusione della TDT nella zona II è stato concesso negli anni 2008-2009 dalle comunità autonome e dalle amministrazioni comunali. Queste ultime hanno trasferito ai destinatari fondi provenienti dal bilancio centrale e dai rispettivi bilanci. Inoltre, dal 2009 le comunità autonome concedono un aiuto costante per la manutenzione e il funzionamento delle reti nella zona II.
- (27) La regolamentazione della transizione alla tecnologia televisiva digitale ha avuto inizio con l'adozione della legge n. 10/2005 del 14 giugno 2005 che indicava l'esigenza di promuovere una transizione dalla tecnologia analogica alla digitale terrestre e imponeva al governo di adottare misure idonee ad assicurare detta transizione.
- (28) Dando seguito a questo mandato, il Consiglio dei ministri ha approvato il piano tecnico nazionale con regio decreto n. 944/2005, che fissava la data di cessazione delle trasmissioni analogiche al 3 aprile 2010 ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ Circa 26 canali nazionali in chiaro e circa 30 canali regionali in chiaro.

⁽¹³⁾ [...].

⁽¹⁴⁾ Per le emittenti private stabiliva l'obbligo di raggiungere entro tale data il 96 % della popolazione nelle rispettive aree di copertura, mentre le emittenti pubbliche dovevano raggiungere il 98 % della popolazione nelle rispettive aree di copertura. In questa zona I, le emittenti avevano l'obbligo di coprire tali percentuali di popolazione con la televisione digitale terrestre e dovevano esse stesse farsi carico delle spese di digitalizzazione. Non era pertanto necessario alcun aiuto di Stato.



- (29) Quanto alle zone II e III, la dodicesima disposizione supplementare del piano tecnico nazionale già prevedeva la possibilità che le autorità locali e regionali estendessero la copertura a una percentuale di popolazione compresa tra il 96 % e il 100 %. A tale riguardo, il piano tecnico fa esplicito riferimento alla televisione digitale terrestre (TDT) e stabilisce sei condizioni alle quali le autorità locali possono condurre tale estensione. La condizione e) statuisce che l'installazione locale deve essere conforme con il piano tecnico della televisione digitale terrestre.
- (30) Successivamente, il 7 settembre 2007, il Consiglio dei ministri ha approvato il piano nazionale per la transizione verso la televisione digitale terrestre (di seguito «piano di transizione») ⁽¹⁵⁾ che dà esecuzione al piano tecnico nazionale. Il piano di transizione divideva il territorio spagnolo in novanta progetti tecnici di transizione ⁽¹⁶⁾ e fissava un termine per l'abbandono della radiodiffusione analogica per ciascuno di tali progetti.
- (31) Il 29 febbraio 2008 il ministero dell'Industria, dell'energia e del turismo (di seguito «MIEyT») ha adottato una decisione intesa a migliorare l'infrastruttura di telecomunicazione e a stabilire i criteri e la distribuzione dei finanziamenti delle azioni miranti allo sviluppo della società dell'informazione nel quadro del Plan Avanza del 2008 ⁽¹⁷⁾. Il bilancio approvato con tale decisione ammontava a 558 milioni di EUR ed è stato in parte assegnato allo sviluppo della banda larga e in parte alla digitalizzazione della televisione nelle zone remote e meno urbanizzate della Spagna che non rientravano negli obblighi statutarî delle emittenti commerciali ⁽¹⁸⁾. La digitalizzazione in tali aree era solitamente denominata «estensione della copertura» ed è stata successivamente attuata attraverso una serie di addenda agli accordi quadro esistenti ⁽¹⁹⁾ sottoscritti dal MIEyT e dalle comunità autonome tra luglio e novembre 2008 («gli addenda agli accordi quadro del 2006» pubblicati nella Gazzetta ufficiale spagnola separatamente per ciascuna comunità autonoma). Nella maggioranza dei casi, questi accordi sono formulati in modo che la tecnologia digitale terrestre risulti essere l'unica tecnologia finanziabile. A seguito degli accordi, il MIEyT ha trasferito i fondi alle comunità autonome, che si sono impegnate a coprire i costi restanti dell'operazione attingendo al proprio bilancio. Questi addenda comprendevano anche l'obbligo per le autorità locali di ottemperare alla dodicesima disposizione supplementare del piano tecnico nazionale.
- (32) In parallelo, il 17 ottobre 2008 il Consiglio dei ministri ha deciso di assegnare un ulteriore importo di 8,72 milioni di EUR per estendere e completare la copertura TDT nel quadro dei progetti di transizione da concludere nella prima metà del 2009, fase I del piano di transizione. Il finanziamento è stato concesso in seguito alla firma di nuovi accordi quadro tra il MIEyT e le comunità autonome nel dicembre del 2008 («gli accordi quadro del 2008»). Questi accordi fanno riferimento al già citato finanziamento di 8,72 milioni di EUR e hanno ricevuto la denominazione di *Accordi quadro di cooperazione tra il ministero dell'Industria, del turismo e del commercio e la Comunità autonoma di [...] per lo sviluppo del piano nazionale per la transizione verso la TDT*. Vi si stabilisce un elenco di attività che saranno finanziate dalle autorità centrali e regionali per conseguire una copertura della televisione digitale pari a quella analogica esistente. Tali attività sono connesse alla diffusione della televisione digitale terrestre.
- (33) Il 29 maggio 2009 il Consiglio dei ministri ha approvato i criteri di ripartizione del finanziamento di 52 milioni di EUR tra le iniziative intese alla transizione alla TDT e destinate a finanziare l'estensione della copertura dei progetti nell'ambito delle fasi II e III del piano di transizione ⁽²⁰⁾. L'accordo del Consiglio dei ministri stabiliva un collegamento diretto con il piano di transizione affermando che, per conseguire l'obiettivo prefissato nel piano nazionale di transizione alla TDT, e in particolare una copertura della TDT simile a quella dell'attuale servizio di televisione terrestre con tecnologia analogica, era necessario il sostegno finanziario del settore pubblico e che l'attuazione di questa cooperazione sarebbe stata formalizzata sulla base stabilita dagli orientamenti del piano nazionale per la transizione verso la TDT.
- (34) Infine tra ottobre e dicembre 2009 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale spagnola gli addenda agli accordi quadro del 2008 (di cui al considerando 32), compreso il finanziamento per l'estensione della copertura prevista dalle fasi II e III del piano di transizione. Questi addenda definiscono che cosa si debba intendere per «azioni di estensione della copertura», facendo esplicito riferimento soltanto alla tecnologia terrestre (seppure senza escludere formalmente altre tecnologie) ⁽²¹⁾.

⁽¹⁵⁾ <http://www.televisiondigital.es/Documents/PlanNacionalTransicionTDT.pdf>

⁽¹⁶⁾ In seguito classificati nelle fasi I, II e III.


⁽¹⁷⁾ <http://www.boe.es/boe/dias/2008/03/06/pdfs/A13832-13834.pdf>

⁽¹⁸⁾ La decisione relativa alla distribuzione dei fondi per lo sviluppo della banda larga e la digitalizzazione della televisione nella zona II è stata delegata alle autorità regionali.

⁽¹⁹⁾ Gli accordi quadro sono stati sottoscritti tra il MIEyT e le comunità autonome nel 2006 nell'ambito del Plan Avanza.

⁽²⁰⁾ <http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/02/pdfs/BOE-A-2009-10972.pdf>

⁽²¹⁾ Cfr. ad esempio l'addendum dell'Andalusia <http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/28/pdfs/BOE-A-2009-17108.pdf>.



- (35) Dopo la pubblicazione degli accordi quadro del 2008 e degli addenda menzionati ⁽²²⁾, i governi delle comunità autonome hanno cominciato a realizzare l'estensione. A tal fine hanno organizzato essi stessi gare pubbliche d'appalto oppure hanno incaricato imprese private di condurle. Le sovvenzioni sono state in parte concordate con il MIEyT e quindi finanziate dal bilancio centrale oppure finanziate in parte dalle stesse comunità autonome. In alcuni casi queste ultime hanno demandato alle amministrazioni comunali la conduzione dell'estensione.

2.2.2. Attuazione della misura di aiuto in Castiglia-La Mancha

- (36) A differenza della maggioranza delle altre comunità autonome, le autorità di Castiglia-La Mancha non hanno indetto gare d'appalto regionali per estendere la copertura della televisione digitale. Tale scelta sarebbe stata determinata da vincoli di tempo, in quanto occorreva ammodernare più di 400 centri di trasmissione ⁽²³⁾. JCCM ha seguito invece una particolare procedura per la selezione degli operatori di telecomunicazione ai fini della digitalizzazione dei centri di trasmissione; tale procedura è stata stabilita con decreto n. 347/2008 del 2 dicembre 2008 (di seguito «il decreto»).
- (37) Il decreto imponeva l'assegnazione diretta dei fondi necessari alla digitalizzazione ai proprietari dei centri di trasmissione (analogica) esistenti e dunque non prescriveva l'obbligo di ricorrere a una procedura di gara aperta. JCCM ha dovuto seguire una particolare procedura: i) analisi tecnica dei centri che fornivano la copertura analogica, ii) analisi della copertura digitale da conseguire, iii) selezione dei centri di trasmissione da digitalizzare, iv) identificazione dei proprietari dei centri di trasmissione, v) proposta da parte del governo regionale ai proprietari dei centri di trasmissione, e vi) assegnazione delle sovvenzioni.
- (38) Il decreto è stato applicato di conseguenza. I proprietari dei centri di trasmissione esistenti sono stati contattati direttamente e informati dei requisiti da soddisfare per potere accedere ai finanziamenti pubblici. È possibile distinguere tre situazioni diverse. Nel primo caso, i centri di trasmissione sono di proprietà delle amministrazioni comunali, che sono responsabili del funzionamento e della manutenzione. Dopo avere ricevuto i finanziamenti da JCCM, le amministrazioni comunali hanno acquistato le apparecchiature digitali da Abertis e da TelecomCLM sulla base di un'offerta tecnica ed economica e ne hanno subappaltato l'installazione, il funzionamento e la manutenzione a queste due imprese. Tali imprese sono le uniche ad essere state contattate dalle autorità e ad avere presentato proposte tecniche per richiedere il finanziamento. Nel secondo caso, circa un quarto dei centri selezionati appartiene direttamente a TelecomCLM oppure ad Abertis. In questi casi le due imprese hanno ricevuto l'aiuto per ammodernare le proprie apparecchiature. Nel terzo caso, è stato necessario costruire alcuni nuovi centri di trasmissione. Tali centri, pur essendo stati finanziati con fondi pubblici, sono oggi di proprietà di TelecomCLM.
- (39) JCCM ha concluso 147 accordi di cooperazione («*convenios*») con i due operatori e 475 accordi di cooperazione con le amministrazioni comunali. L'84 % circa delle installazioni contemplate da questi accordi riguardava installazioni TDT, mentre il 16 % riguardava ricevitori satellitari per uso domestico. I ricevitori satellitari sono stati utilizzati per garantire la copertura dei canali di TDT in centri abitati molto piccoli. A tale scopo JCCM ha deciso di utilizzare la piattaforma satellitare di Hispasat ⁽²⁴⁾. Al termine del processo, le informazioni relative all'ammodernamento dei centri esistenti sono state affisse nelle bacheche delle amministrazioni comunali.
- (40) La Commissione è stata informata del fatto che la spesa pubblica per l'ammodernamento dei centri di trasmissione è complessivamente ammontata a circa 46 milioni di EUR, di cui 32,6 milioni di EUR sono stati assegnati direttamente ai comuni proprietari di 355 centri di trasmissione ⁽²⁵⁾. Gli accordi di cooperazione tra JCCM e le amministrazioni comunali stabiliscono che queste ultime hanno il compito di demandare all'operatore selezionato l'installazione e la manutenzione ⁽²⁶⁾. Le singole amministrazioni comunali hanno scelto diverse procedure di selezione. Alcune hanno inviato lettere direttamente a TelecomCLM e Abertis, mentre altre hanno pubblicato le informazioni nelle rispettive bacheche, invitando gli operatori a presentare le proprie offerte tecniche.


⁽²²⁾ Nel complesso sono state stipulate oltre 600 convenzioni (accordi quadro, addenda ecc.) tra le autorità in merito all'estensione della copertura.

⁽²³⁾ Il governo di Castiglia-La Mancha aveva concluso che non avrebbe avuto il tempo necessario per organizzare una gara d'appalto pubblica entro il termine fissato dal piano nazionale per la transizione verso la TDT. Cfr. allegati II — studio interno JCCM sull'attuazione del piano nazionale per la transizione verso la TDT in Castiglia-La-Mancha, pag. 31.

⁽²⁴⁾ Governo di Castiglia-La Mancha: L'attuazione del piano per la transizione verso la TDT in Castiglia-La Mancha, presentazione alla Commissione europea, 27 ottobre 2010.

⁽²⁵⁾ I comuni sono proprietari delle apparecchiature e devono sostenere i costi di funzionamento e manutenzione per i primi due anni di funzionamento.

⁽²⁶⁾ Accordo di cooperazione tra JCCM e il comune di Caspueñas, pag. 76.



- (41) Nel quadro dell'accordo di cooperazione, JCCM sostiene i costi di acquisizione e installazione delle apparecchiature digitali oltre ai costi di funzionamento e manutenzione per i primi due anni per ciascuno dei centri di trasmissione digitalizzati. Poiché l'accordo di cooperazione non imponeva all'operatore di sostenere i costi di funzionamento e manutenzione dopo questo periodo, TelecomCLM ha trasferito le attrezzature a JCCM ⁽²⁷⁾. Da quel momento JCCM ha avuto l'obbligo di farsi carico dei costi di funzionamento e manutenzione delle apparecchiature TDT.
- (42) La Commissione è stata informata che, sul totale dei fondi pubblici spesi, pari a 46 milioni di EUR, almeno 13,5 milioni di EUR sono stati trasferiti ad operatori di piattaforma: 13,2 milioni di EUR a TelecomCLM, proprietaria di 138 centri di trasmissione, e circa 250 000 EUR ad Abertis, che possiede tre centri di trasmissione. TelecomCLM e Abertis hanno provveduto alla digitalizzazione dei rispettivi centri utilizzando le proprie apparecchiature. In alcuni casi le apparecchiature utilizzate per la digitalizzazione dei ripetitori di TelecomCLM sono tuttora di proprietà delle amministrazioni pubbliche. In questi casi l'operatore non deve pagare per l'utilizzo di tali apparecchiature. Inoltre, l'importo totale della spesa sostenuta nel periodo 2009-2011 per il funzionamento e la manutenzione dei centri digitalizzati (aiuto in corso) è stato di almeno 6,5 milioni di EUR.
- (43) Tuttavia il semplice ammodernamento dei centri esistenti non era sufficiente per completare la copertura della zona estesa. Pertanto sono stati costruiti con fondi pubblici 20 nuovi centri. Senza organizzare una gara aperta, le autorità hanno contattato direttamente TelecomCLM proponendole l'incarico. In base alle informazioni fornite alla Commissione, la spesa totale per la costruzione dei nuovi siti è ammontata a 2,26 milioni di EUR, di cui circa 751 000 EUR sono serviti alla costruzione di sei centri che successivamente sono stati trasferiti a TelecomCLM. I comuni hanno mantenuto la proprietà degli altri 14 centri.
- (44) Infine, come sottolineato al considerando 39, laddove la costituzione di un centro TDT sarebbe stata troppo onerosa, si è preferito utilizzare la trasmissione satellitare. A tal fine sono stati conclusi 100 accordi per l'installazione di ricevitori satellitari nelle abitazioni. I ricevitori satellitari fanno parte della rete di trasmissione satellitare.
- (45) In esito alla procedura, le autorità hanno sottoscritto un totale di 622 accordi con le amministrazioni comunali e gli operatori interessati. Sulla base delle informazioni fornite alla Commissione, gli importi risultano così ripartiti:

(milioni di EUR)

	Ammodernamento dei centri di trasmissione	Nuovi centri di trasmissione	Ammodernamento dell'infrastruttura dei comuni ⁽¹⁾	Funzionamento e manutenzione ⁽²⁾
TelecomCLM	13,2	2,26	32,6	Da determinare
Abertis	0,25	—		Da determinare
Totale	13,45	2,26	32,6	Almeno 6,5

⁽¹⁾ Per ammodernare le proprie reti, le amministrazioni comunali hanno versato a TelecomCLM e Abertis fino a 32,6 milioni di EUR.


⁽²⁾ Gli accordi di cooperazione coprono un periodo di funzionamento e manutenzione di due anni, per un importo pari a 4,5 milioni di EUR per le amministrazioni comunali e 2 milioni di EUR per gli operatori. Studio interno JCCM sull'attuazione del piano nazionale per la transizione verso la TDT in Castiglia La-Mancha, pag. 53.

2.3. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (46) Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato che la misura descritta sembrava soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e poteva quindi essere considerata un aiuto di Stato. La misura contestata sembra comportare una discriminazione a favore degli operatori di piattaforme terrestri, contravvenendo al principio di neutralità tecnologica ⁽²⁸⁾. Inoltre, la misura contestata sembra operare una discriminazione nei confronti degli operatori di piattaforma che prestano servizi di radiodiffusione a emittenti terrestri regionali e locali. Ne risulterebbe un vantaggio per le emittenti e gli operatori di piattaforma nazionali.

⁽²⁷⁾ Sulla base degli accordi per il trasferimento delle apparecchiature TDT firmati il 17 maggio 2013. Tale decisione era volta a garantire il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature TDT dopo il periodo di due anni previsto dagli accordi di cooperazione. Tuttavia nel caso di tre accordi di cooperazione Abertis ha mantenuto la proprietà delle apparecchiature TDT.

⁽²⁸⁾ Cfr. in particolare le sentenze nella causa T-21/06 *Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee* (DVB-T Brandenburg), Racc. 2009, pag. II-197, punto 69, e causa T-177/07 *Mediaset SpA contro Commissione*, Racc. 2010, pag. II-2341.



- (47) La Commissione è giunta alla conclusione preliminare che il regime potrebbe avere generato una distorsione potenziale o effettiva della concorrenza tra la piattaforma terrestre e quella satellitare nonché tra le stesse piattaforme terrestri. La Commissione non ha rinvenuto alcuna motivazione per cui tali misure potessero essere compatibili con il mercato interno, dal momento che non sembrava applicabile alcuna deroga.
- (48) Per ulteriori dettagli si rimanda alla decisione di avvio, che deve essere considerata parte integrante della presente decisione.

3. OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

3.1. OSSERVAZIONI GENERALI

- (49) La Spagna e la comunità autonoma di Castiglia-La Mancha hanno addotto numerose argomentazioni a propria difesa in risposta alla decisione di avvio. Tali argomentazioni possono, in linea generale, essere suddivise in due categorie. In primo luogo, le autorità spagnole hanno sostenuto che non è stato concesso alcun vantaggio ai beneficiari dell'aiuto. In secondo luogo, quand'anche si ritenesse che è stato concesso un aiuto di Stato, in ogni caso esso sarebbe compatibile ⁽²⁹⁾. Le argomentazioni sono riassunte qui di seguito.

3.2. ASSENZA DI AIUTO

3.2.1. Assenza di vantaggio

- (50) Secondo le autorità di Castiglia-La Mancha, la misura oggetto dell'indagine non costituisce un aiuto di Stato e non comporta un vantaggio per le imprese. Una combinazione di fondi provenienti dallo Stato spagnolo e dalle comunità autonome è stata direttamente trasferita ai beneficiari che agivano in veste ufficiale o come autorità pubblica ⁽³⁰⁾. Le sovvenzioni contestate sono state utilizzate esclusivamente per digitalizzare 141 centri di trasmissione analogica preesistenti e per costruire 6 nuovi centri. La digitalizzazione dei centri di trasmissione è stata realizzata a seguito di una valutazione approfondita di una relazione tecnica presentata dagli operatori che possedevano tali centri. L'accordo di cooperazione con i proprietari dei centri è stato sottoscritto soltanto sulla base di tali relazioni tecniche ⁽³¹⁾. Questa «procedura negoziata» dovrebbe essere considerata aperta, trasparente e non discriminatoria, anche per via della pubblicazione nelle bacheche delle amministrazioni comunali (cfr. il considerando 39).
- (51) Le autorità nazionali sostengono che, laddove gli operatori di piattaforma hanno ricevuto finanziamenti pubblici, ciò è avvenuto unicamente per il funzionamento e la manutenzione di apparecchiature di trasmissione elettroniche di proprietà delle amministrazioni comunali. Queste ultime hanno agito puramente in qualità di fornitori e installatori delle apparecchiature tecniche necessarie all'ammodernamento e all'adeguamento di questi centri, ma non in quanto operatori di piattaforma ⁽³²⁾. Ove essi erogano servizi nella zona II a seguito dei finanziamenti pubblici, si limitano a fornire il segnale televisivo terrestre come servizio pubblico di base.
- (52) Per realizzare la digitalizzazione delle proprie reti, le 475 amministrazioni comunali hanno commissionato relazioni tecniche che spesso sono state redatte da operatori di piattaforma. Neanche in questo caso è stato concesso un vantaggio economico agli operatori.
- (53) Secondo le autorità nazionali, i centri di trasmissione digitalizzati di proprietà di TelecomCLM o di Abertis Telecom esistevano prima della concessione delle sovvenzioni contestate e pertanto tali sovvenzioni non sono state utilizzate per finanziare l'espansione della rete di uno o dell'altro dei due operatori di rete coinvolti nell'estensione della copertura TDT nella zona II di Castiglia-La Mancha.

⁽²⁹⁾ Nel caso della regione Castiglia-La Mancha, le autorità non hanno sostenuto che la misura dovrebbe essere considerata un servizio di interesse economico generale. La misura non soddisferebbe nemmeno i criteri della sentenza Altmark in quanto, tra l'altro, non vi è alcun atto di affidamento dell'incarico, i beneficiari non sono stati selezionati tramite una gara aperta e l'autorità non ha calcolato la compensazione sulla base dei costi che un'impresa gestita in modo efficiente avrebbe sostenuto per la prestazione di tali servizi.

⁽³⁰⁾ Le amministrazioni comunali avevano costruito, negli ultimi decenni, centri di trasmissione analogica di cui avevano la proprietà. Per la digitalizzazione di questa infrastruttura hanno ricevuto finanziamenti pubblici.

⁽³¹⁾ Informazioni presentate dal governo di Castiglia-La Mancha alla Commissione il 6 giugno 2014 (Caso C24/2010) — diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha).

⁽³²⁾ Ciò contraddice, tuttavia, i documenti forniti dalla Spagna. Ad esempio l'articolo 7 dell'accordo per il trasferimento di apparecchiature TDT concluso tra TelecomCLM e JCCM fa riferimento ai servizi TDT forniti dall'operatore nella zona II. Inoltre, come precisato al considerando 73, JCCM stessa ha sostenuto che Abertis e TelecomCLM dovrebbero essere considerati operatori di rete nella zona II. Tale affermazione è anche in contrasto con le attività degli operatori descritte in dettaglio ai considerando da 113 a 120.




- (54) A TelecomCLM e Abertis sono stati concessi finanziamenti pubblici per la digitalizzazione di 141 dei loro centri di trasmissione. Le autorità nazionali segnalano che ciò è avvenuto soltanto nelle zone in cui le amministrazioni comunali non possedevano centri di trasmissione o ritrasmissione idonei per l'estensione della copertura TDT. Le autorità nazionali sostengono tuttavia che tali investimenti non abbiano conferito a TelecomCLM e Abertis un vantaggio competitivo in mercati contigui quali la televisione locale o la radiodiffusione di segnali video digitali (DVB-H). La digitalizzazione dei siti di TelecomCLM non ha consentito a tale impresa di erogare alle emittenti un servizio a livello regionale, né ha aumentato la capillarità della sua rete per la prestazione di nuovi tipi di servizi.
- (55) Gli operatori di rete coinvolti nel processo di digitalizzazione dei tre tipi di centri di trasmissione nella zona II non hanno ottenuto un vantaggio economico. In tutti e tre i tipi di centri, servizi quali la fornitura, l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di attrezzature TDT sono stati erogati dagli operatori a prezzi di mercato.

3.2.2. Assenza di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (56) Non vi è stata alcuna distorsione della concorrenza e degli scambi. Qualunque operatore di telecomunicazioni iscritto nel Registro degli operatori della CMT può agire in qualità di subappaltatore delle amministrazioni comunali e quindi richiedere le sovvenzioni a norma del decreto n. 347/2008. Ciò vale anche per gli operatori satellitari, via cavo e televisivi e per tutti gli operatori indipendentemente dal fatto che operino a livello nazionale, regionale o locale.
- (57) Secondo le autorità nazionali, la procedura di selezione in esame è stata trasparente e si è svolta in conformità della normativa in materia di appalti pubblici vigente in Spagna e nell'Unione europea. Le sovvenzioni sono state oggetto di pubblicazione da parte della autorità regionali. Tutte le procedure per l'estensione della TDT sono state pubblicate nelle bacheche delle amministrazioni comunali e sono state inviate lettere ai principali operatori di rete della regione, ovvero TelecomCLM e Abertis Telecom.
- (58) Pertanto le sovvenzioni concesse alle amministrazioni comunali non hanno rafforzato la posizione concorrenziale di un tipo di operatore di rete rispetto ad altri operatori concorrenti. I principali beneficiari sono le amministrazioni comunali, mentre gli operatori di rete sono semplicemente fornitori di apparecchiature di trasmissione e di servizi di manutenzione per un periodo massimo di due anni. Radiodifusión non è mai stata contattata perché all'epoca non sussistevano elementi comprovanti che possedesse un solo centro di trasmissione nella regione.
- (59) Inoltre le autorità di Castiglia-La Mancha sostengono di avere attentamente valutato la soluzione della piattaforma satellitare quale alternativa per l'estensione della copertura digitale prima di emanare il decreto n. 347/2008. In uno studio interno ⁽³³⁾ sono state poste a confronto due tecnologie per l'estensione, ovvero la TDT e la tecnologia satellitare. Lo studio ha preso in esame i criteri di concessione delle sovvenzioni per la copertura del segnale digitale nella zona II. Uno dei criteri è che il passaggio alla televisione digitale sia condotto senza costi aggiuntivi o disagi per i cittadini utilizzando l'infrastruttura esistente.
- (60) Lo studio conclude che, nell'arco di 10 anni, i costi totali della soluzione TDT sarebbero compresi tra circa 15,2 milioni di EUR e 17,3 milioni di EUR, mentre la scelta della tecnologia satellitare comporterebbe una spesa di oltre 47 milioni di EUR.
- (61) Lo studio contiene varie raccomandazioni sulle modalità più adeguate per estendere la copertura del segnale TDT ai centri abitati di Castiglia-La Mancha non contemplati nei piani di copertura ufficiali delle emittenti regionali e nazionali. Lo studio ha inoltre valutato tutte le implicazioni di una soluzione satellitare per l'estensione della copertura digitale. La conclusione tratta è che la tecnologia satellitare finirebbe per generare investimenti da tre a sei volte maggiori rispetto alla tecnologia terrestre. Questa differenza di costi dipende direttamente dai costi associati al noleggio delle apparecchiature di trasmissione satellitare, indipendentemente dal costo del decoder satellitare. Di conseguenza si potrebbe ragionevolmente concludere che l'estensione del servizio universale di TDT alla popolazione di Castiglia-La Mancha dovrebbe essere condotta utilizzando la tecnologia TDT terrestre ⁽³⁴⁾.

⁽³³⁾ Dr. Julian Seseña, 'Extensión de la cobertura de la señal TDT en Castilla — La Mancha: Estudio comparativo socio-económico de opciones tecnológicas', settembre 2008; lo studio è stato eseguito per il governo regionale di Castiglia-La Mancha (JCCM).

⁽³⁴⁾ Inoltre JCCM sostiene che una ripartizione dei costi comparativi *a posteriori* confermerebbe la conclusione secondo la quale la soluzione terrestre sarebbe preferibile a quella satellitare. Tale ripartizione dei costi integra gli studi precedentemente presentati da JCCM alla Commissione e mostra che, anche se l'investimento iniziale nella soluzione terrestre fosse stato leggermente superiore rispetto alla soluzione satellitare, dal quarto anno in poi la soluzione terrestre sarebbe stata più efficiente, in termini economici, rispetto alla piattaforma offerta da Astra. Per effettuare tale calcolo JCCM ha utilizzato ipotesi di costo presentate da Astra in un memorandum del 10 novembre 2011.



- (62) Il governo spagnolo ha inoltre presentato uno studio realizzato internamente sulla fattibilità dell'offerta del servizio universale di TDT mediante la TDT o la tecnologia via satellite, condotto dal MIEyT nel luglio 2007. Le autorità ritengono che tale studio abbia preso in esame i costi realistici dell'impiego della trasmissione mediante TDT o via satellite. Entrambi gli studi sono illustrati in maggior dettaglio nella sezione 5.3.2.2.
- (63) Quando ha assunto la decisione di estendere la copertura TDT nella zona II di Castiglia-La Mancha, JCCM sostiene di avere tenuto conto soltanto di criteri di efficienza tecnica ed economica. Qualsiasi operatore di rete — terrestre, via satellite, via cavo ecc. — avrebbe potuto presentare una proposta tecnica, in quanto l'unico requisito da soddisfare era l'iscrizione nel Registro degli operatori della CMT ⁽³⁵⁾. Per tale ragione la decisione ha rispettato il principio di neutralità tecnologica. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che, in casi specifici, JCCM ha mantenuto la piattaforma satellitare precedentemente sviluppata da Abertis basandosi rigorosamente su criteri di analisi dei costi ⁽³⁶⁾.
- (64) Per quanto riguarda la presunta discriminazione nei confronti degli operatori locali, JCCM ammette che, in virtù dell'articolo 4 del decreto, le emittenti sono specificamente escluse (indipendentemente dal fatto che operino a livello nazionale, regionale o locale) dalla concessione delle sovvenzioni ⁽³⁷⁾. Tuttavia, il decreto non esclude nessun operatore di rete.
- (65) Ad ogni modo, secondo le autorità spagnole, Radiodifusión avrebbe potuto partecipare in condizioni di parità con tutti gli altri operatori di rete digitalizzando uno dei suoi centri di trasmissione già adibito al trasporto del segnale televisivo analogico pubblico sul territorio nazionale o regionale. A tale scopo Radiodifusión avrebbe potuto concludere un accordo di cooperazione con JCCM o presentare offerte ad un'amministrazione comunale in qualità di operatore di telecomunicazioni iscritto nel Registro degli operatori della CMT.

3.2.3. Statuto giuridico dell'autore della denuncia Radiodifusión e inosservanza, da parte di quest'ultima, degli obblighi incombenti agli operatori di rete in Castiglia-La Mancha

- (66) Secondo quanto affermato da JCCM, Radiodifusión è un operatore di telecomunicazioni iscritto nel Registro degli operatori della CMT per la fornitura dei seguenti servizi: «Rete terrestre — Supporto per servizi di radiodiffusione sonora e televisiva». Tuttavia JCCM sottolinea che l'iscrizione nel suddetto Registro non è sufficiente perché tale impresa assolva i propri obblighi in quanto operatore di telecomunicazioni in Castiglia-La Mancha ai sensi della corrispondente Legge n. 8/2001 vigente nella regione. Ciò vale, in particolare, per l'obbligo degli operatori di radiocomunicazioni di presentare un piano territoriale per la diffusione della rete che comprenda stazioni fisse esistenti nonché stime concernenti l'attuazione e lo sviluppo della loro intera rete. Fino ad oggi JCCM non è venuta a conoscenza di alcun piano territoriale presentato da Radiodifusión. Inoltre non risulta che Radiodifusión condivida nessuna infrastruttura con un altro operatore. Pertanto JCCM sostiene che l'affermazione di Radiodifusión relativa alla sua presunta copertura del 60 % in Castiglia-La Mancha sia infondata ⁽³⁸⁾.
- (67) JCCM sottolinea inoltre che esiste una società del gruppo con gli stessi azionisti di Radiodifusión, INGEST, Infraestructuras y Gestión 2002, S.L. (di seguito «INGEST»), oggetto di vari procedimenti in corso. In tutti questi procedimenti, INGEST è accusata di occupazione illegale dello spettro radio riservato alla TDT nazionale, che la convenuta sta utilizzando per diffondere il segnale di stazioni televisive locali. Peraltro Radiodifusión non è autorizzata a ritrasmettere il segnale TDT di Radio-Televisión de Castilla-La Mancha («RTV C-LM»).

3.2.4. Funzionamento e manutenzione


- (68) Secondo JCCM, né TelecomCLM né Abertis Telecom sono beneficiari delle misure contestate per la copertura dei costi ricorrenti associati al funzionamento e alla manutenzione dei siti terrestri comunali. Scopo degli accordi di cooperazione è finanziare l'infrastruttura necessaria ad integrare l'estensione della copertura del segnale e la trasmissione da enti e imprese autorizzati a fornire servizi televisivi essenziali. Pertanto, sono oggetto di

⁽³⁵⁾ Attualmente sono circa 900 gli operatori iscritti nel Registro.

⁽³⁶⁾ JCCM ha deciso di installare servizi satellitari in centri scarsamente popolati della zona II dove non esisteva alcun centro di trasmissione o dove i costi di digitalizzazione dell'infrastruttura terrestre esistente erano troppo elevati. È stato concluso con le amministrazioni comunali un centinaio di accordi di cooperazione, che hanno condotto all'installazione di ricevitori satellitari in ogni abitazione; tale operazione è risultata meno onerosa rispetto alla costruzione di un nuovo centro di trasmissione.

⁽³⁷⁾ La motivazione alla base di questa esclusione era quella di evitare la digitalizzazione di un centro già coperto dall'obbligo di copertura TDT ufficiale delle emittenti nella zona I.

⁽³⁸⁾ Una copertura della popolazione pari al 60 % nella regione potrebbe essere conseguita (in base a determinati parametri di trasmissione) soltanto con 8-12 centri di trasmissione ubicati nella periferia delle principali città della regione. Radiodifusión non dispone di simili centri. Tutti questi centri di trasmissione risultano aver fatto parte, negli ultimi 10 anni, del piano di copertura ufficiale per le emittenti. Tuttavia nessuna amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale prenderebbe in considerazione la possibilità di digitalizzare tali centri, poiché questi sarebbero già inclusi nel piano di copertura ufficiale per l'estensione della TDT nella regione.



finanziamento soltanto l'acquisizione e l'installazione di elementi quali le apparecchiature di radiocomunicazione e le antenne o gli elementi da costruzione. Nella zona II i costi erano a carico delle amministrazioni comunali proprietarie di questi centri. Il costo di funzionamento e manutenzione di 516 centri per i primi due anni è stimato in 6,5 milioni di EUR. Pertanto dal 2010 al 2015 questi costi ammonterebbero a circa 15 milioni di EUR per 516 centri nell'arco di cinque anni (in media 29 000 EUR per centro).

3.2.5. Eccezione in base all'argomentazione delle «infrastrutture di interesse generale»

- (69) Secondo JCCM i centri di trasmissione digitalizzati appartenenti alle amministrazioni comunali e ad operatori di rete possono essere considerati «infrastrutture di interesse generale», ovvero infrastrutture accessibili a tutti gli utilizzatori potenziali in condizioni di parità e non discriminatorie. Pertanto l'infrastruttura digitalizzata consente a tutti gli utenti della zona II di Castiglia-La Mancha di ricevere il segnale TDT in condizioni di parità dopo la cessazione delle trasmissioni analogiche.

3.2.6. Eccezione in virtù del principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

- (70) JCCM sostiene che il trasferimento dei fondi pubblici in questione soddisfa il principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato in base ad un'analisi comparativa dei prezzi di mercato. I pagamenti erogati a TelecomCLM per taluni servizi sono stati effettuati a condizioni di mercato.
- (71) A seguito di un confronto tra i finanziamenti effettivi e l'importo che un investitore privato avrebbe dovuto pagare in condizioni normali per ottenere lo stesso tipo di servizi, JCCM conclude che gli accordi di cooperazione si sono basati su criteri commerciali oggettivi. Pertanto gli operatori di rete non hanno ricevuto condizioni più favorevoli rispetto a quelle di cui avrebbero usufruito in normali condizioni di mercato e dunque non hanno ottenuto un vantaggio selettivo.

3.2.7. Eccezione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato

- (72) JCCM invoca l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Sostiene che tale disposizione può essere applicata alla zona II, che non suscitava l'interesse commerciale delle emittenti e degli operatori di rete. Prestando servizi di TDT e subappaltando l'acquisizione, l'installazione nonché il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature TDT, le autorità comunali hanno colmato una lacuna nel mercato; ciò ha determinato il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti della zona II e il miglioramento economico complessivo della regione di Castiglia-La Mancha.

3.2.8. Abertis come operatore di rete

- (73) JCCM non concorda con l'argomentazione di Abertis secondo la quale quest'ultima non dovrebbe essere considerata un operatore di rete nella zona II. JCCM segnala che Abertis ha concluso accordi di cooperazione con JCCM ai sensi del decreto n. 347/2008 per estendere la copertura TDT nella zona II⁽³⁹⁾. Inoltre Abertis e TelecomCLM dovrebbero essere considerati operatori di rete attivi nella zona II in quanto esistono centri di trasmissione televisiva analogica ufficiali per RTVE e/o Tele5 nel caso di Abertis e centri di trasmissione televisiva analogica ufficiali per la CMT nel caso di TelecomCLM.
- (74) In diversi casi le apparecchiature comunali digitalizzate sono ubicate presso siti di proprietà di Abertis o TelecomCLM. In tali casi le apparecchiature TDT appartengono alle amministrazioni comunali pertinenti. Abertis sostiene che, non essendo un operatore di rete nella zona II, non può essere considerata un beneficiario diretto delle sovvenzioni contestate in quanto le apparecchiature sarebbero di proprietà di TelecomCLM e degli altri operatori locali e da questi gestite⁽⁴⁰⁾. JCCM ritiene che tale dichiarazione sia inesatta.

⁽³⁹⁾ JCCM ha fornito due esempi di accordi di cooperazione sottoscritti da Abertis.

⁽⁴⁰⁾ Punto 22 della comunicazione di Abertis Telecom del 31 gennaio 2011.



4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE


4.1. OSSERVAZIONI DI RADIODIFUSIÓN DIGITAL

- (75) Nella sua risposta alla decisione di avvio della Commissione, Radiodifusión osserva che le autorità spagnole non hanno formalmente affidato ai beneficiari dell'aiuto un incarico di interesse economico generale. Inoltre l'importo dell'aiuto per centro risulta eccessivo se applicato soltanto ai centri esistenti, come dichiarato dalle autorità spagnole. Secondo Radiodifusión l'aiuto è stato utilizzato principalmente per la creazione di nuovi centri di trasmissione in tutta la regione Castiglia-La Mancha e per dissimulare un aiuto illegale.
- (76) Radiodifusión ribadisce che le autorità di Castiglia-La Mancha hanno concesso l'aiuto senza una procedura di gara e che il trasferimento delle risorse è stato selettivo in quanto ha escluso piattaforme basate su altre tecnologie, ad esempio quelle via cavo e via satellite.
- (77) Secondo Radiodifusión, TelecomCLM ha ottenuto vantaggi decisivi attraverso le misure contestate. È stata selezionata direttamente dalle autorità senza una procedura di selezione competitiva. Di conseguenza ha potuto incrementare notevolmente la copertura geografica della propria rete in zone nelle quali nessuno avrebbe altrimenti investito. TelecomCLM ha tratto ulteriormente vantaggio dalla mancanza di un controllo normativo, in quanto non ha l'obbligo di fornire l'accesso alla rete di recente costruzione/ammodernata. Radiodifusión segnala che il decreto n. 347/2008 specifica che la finalità perseguita dall'aiuto di Stato è la creazione di nuovi centri di trasmissione e non la digitalizzazione dei centri esistenti.
- (78) Secondo Radiodifusión, l'aiuto rafforza gli operatori tradizionali nell'unico segmento di mercato nel quale esiste ancora spazio per la concorrenza. In particolare, Abertis sarebbe riuscita a rafforzare la propria posizione monopolistica e ad avvalersi di fatto di finanziamenti pubblici per sviluppare una nuova rete più fitta che le consentirà di competere in nuovi mercati.
- (79) Radiodifusión ritiene che l'aiuto di Stato oggetto dell'indagine non sia proporzionato. Per soddisfare il requisito di proporzionalità, l'aiuto dovrebbe essere applicato solo alle zone rurali remote e andare a vantaggio di tutti gli operatori in pari misura imponendo obblighi di accesso effettivo.
- (80) Nella sua risposta del 27 settembre a una richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione, in merito alle questioni relative alla capacità giuridica sollevate dalla Spagna, Radiodifusión ha dichiarato che la sua principale attività consiste nella prestazione di servizi ad emittenti locali del settore audiovisivo. Radiodifusión ha fornito un elenco delle installazioni che gestisce in 18 comuni di Castiglia-La Mancha. Radiodifusión ritiene, tuttavia, che le stesse installazioni potrebbero essere utilizzate per la trasmissione di programmi nazionali e regionali e che, pertanto avrebbero potuto essere utilizzate se le fosse stato consentito di competere per la concessione dell'aiuto.

4.2. OSSERVAZIONI DI ASTRA

- (81) Astra reputa che, con la selezione diretta della piattaforma terrestre, la misura, compreso l'aiuto in corso per il funzionamento e la manutenzione, violi il principio di neutralità tecnologica. Astra evidenzia che la trasmissione via satellite sarebbe stata più conveniente della TDT nella zona II ⁽⁴¹⁾. Ciò è stato chiaramente dimostrato dal fatto che Astra si sia aggiudicata la gara in Cantabria. Consentendo notevoli economie di scala, la soluzione satellitare avrebbe permesso di realizzare ulteriori risparmi sui costi se più regioni avessero coordinato la propria scelta di una piattaforma nella zona II. Anche qualora, per ragioni costituzionali, il governo spagnolo non avesse potuto imporre alle regioni di tener conto di eventuali sinergie interregionali come condizione per la concessione dei fondi, le regioni stesse avrebbero potuto procedere in tal senso. Soltanto in questo modo i governi regionali avrebbero avuto la certezza di scegliere la soluzione più conveniente per i contribuenti.
- (82) Nel confrontare le diverse piattaforme, Astra rileva che, oltre al costo diretto di installazione, si dovrebbe anche tenere conto degli altri effetti positivi che la soluzione satellitare avrebbe determinato. Il processo di transizione sarebbe stato molto più semplice e meno oneroso. I telespettatori avrebbero tratto vantaggio da un periodo transitorio di radiodiffusione simultanea, durante il quale avrebbero ricevuto canali sia satellitari sia terrestri. Data

⁽⁴¹⁾ Astra fa riferimento al proprio studio interno dei costi, presentato unitamente alla denuncia e risalente al novembre 2008. Lo studio confronta i costi dell'estensione della copertura mediante le due tecnologie, terrestre e satellitare. Gli assunti dello studio differiscono da quelli utilizzati dalla Spagna e da Abertis sotto vari aspetti, concernenti tra l'altro i costi delle antenne paraboliche e l'esigenza di acquistare decoder esterni per la ricezione della televisione digitale terrestre. Lo studio conclude che l'estensione della copertura via satellite non sarebbe necessariamente più onerosa di quella realizzata mediante tecnologia terrestre.



la scarsità di larghezza di banda nella rete terrestre e la necessità di liberare, in futuro, ulteriore capacità per i servizi di telecomunicazione, le famiglie e le emittenti dovrebbero sostenere ulteriori costi nel caso della rete terrestre. I futuri cambiamenti della larghezza di banda renderebbero necessario, per i residenti della zona II, adattare le proprie antenne. Le emittenti sosterebbero maggiori spese a causa degli ulteriori periodi di trasmissione simultanea (simulcast). Con la tecnologia satellitare tali costi sarebbero evitati.

- (83) Astra ribadisce che gli operatori di rete non hanno ottenuto un vantaggio grazie alla misura. In particolare, la digitalizzazione della rete favorisce l'offerta commerciale di Abertis alle emittenti dal momento che la rete di TDT ora raggiungerà quasi il 100 % della popolazione senza alcun costo aggiuntivo.
- (84) Quanto alla distorsione della concorrenza, Astra ritiene che le piattaforme satellitare e terrestre rientrino negli stessi mercati. Non esiste una rigida distinzione tra la televisione a pagamento e la televisione in chiaro, almeno per quanto riguarda la concorrenza tra piattaforme. Esistono già diversi canali televisivi a pagamento che offrono il proprio segnale attraverso la piattaforma di TDT e che, ad eccezione di uno, sono disponibili anche via satellite.
- (85) Per quanto riguarda i possibili vantaggi per le piattaforme satellitari, Astra esamina in particolare la necessità di assicurare la condizionalità dell'accesso/la trasmissione criptata. La tutela dei DPI non creerebbe un problema per le emittenti satellitari che trasmettono canali in chiaro. Già alla data odierna questa tecnologia è utilizzata per molti canali televisivi a pagamento sulla piattaforma satellitare. Inoltre la soluzione proposta in Cantabria per l'accesso condizionato è stata accettata dalle autorità cantabriche, che potevano decidere quali utenti attivare perché ricevessero il servizio.

4.3. OSSERVAZIONI DI ABERTIS

4.3.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (86) Abertis ritiene che la misura contestata, volta ad estendere la copertura nella zona II, non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (87) In primo luogo, i trasferimenti oggetto dell'indagine erano semplici trasferimenti dallo Stato centrale intesi all'ammodernamento dei centri di trasmissione, che appartengono direttamente alla pubblica amministrazione o sui quali l'amministrazione detiene diritti d'uso. Pertanto non si è trattato di un trasferimento di risorse statali a un'impresa: i fondi sono rimasti all'interno dell'amministrazione statale.
- (88) In secondo luogo, Abertis sottolinea che gli operatori di rete non hanno tratto vantaggio dalle misure contestate. Abertis non può essere considerata un beneficiario, in quanto non è un operatore di rete nella zona II e non gestisce la rete utilizzata per estendere la TDT in Castiglia-La Mancha. TelecomCLM possiede e gestisce, tra le altre cose, le attrezzature in questione.
- (89) In terzo luogo, per quanto riguarda la neutralità tecnologica, Abertis evidenzia che la misura contestata non rende più difficile la concorrenza tra piattaforme perché l'aumento marginale della copertura TDT nella zona II non ha alcun impatto economico nell'area I. Inoltre, la digitalizzazione dell'area II non incide sul prezzo che Abertis può applicare per i servizi di trasmissione prestati. In effetti i prezzi di Abertis sono regolamentati e si basano sulle spese in conto capitale e sui costi di esercizio da questa sostenuti. Per quanto riguarda TelecomCLM, le installazioni sono diventate di proprietà della comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, che controlla anche l'operatore di rete regionale TelecomCLM.
- (90) In quarto luogo, la misura contestata non ha comportato alcun vantaggio per le emittenti, in quanto esse non hanno incrementato i proventi dopo la digitalizzazione della zona II. I fornitori di apparecchiature di telecomunicazione non possono nemmeno essere considerati beneficiari indiretti delle misure, in quanto il semplice acquisto di apparecchiature per la conversione dei centri di trasmissione dalla tecnologia analogica a quella digitale non ha modificato né falsato la struttura concorrenziale del mercato delle apparecchiature di telecomunicazione.
- (91) In quinto luogo, Abertis reputa che la misura contestata non abbia avuto alcun effetto apprezzabile sulla concorrenza tra gli operatori di rete. Anche qualora Radiodifusión avesse beneficiato della misura, non sarebbe stata in grado di competere con Abertis a livello nazionale, in quanto i centri gestiti da Radiodifusión non corrispondono ai centri necessari per la zona I, come accade per qualsiasi centro della zona II.



- (92) In sesto luogo, anche qualora la misura fosse considerata un aiuto, secondo Abertis si tratterebbe di un aiuto esistente. La diffusione di reti di radiodiffusione nella zona II ha avuto inizio nel 1982 in un settore di radiodiffusione non liberalizzato. All'epoca lo Stato spagnolo deteneva un monopolio legale nel mercato della radiodiffusione terrestre. I fondi pubblici sono ora utilizzati per finanziare l'installazione, la manutenzione e il funzionamento delle reti locali nella zona II costituite prima della liberalizzazione del settore. Pertanto, così sostiene Abertis, la misura esaminata costituirebbe un aiuto esistente in corso.
- (93) Quanto alla compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, Abertis sottolinea che è improbabile che TelecomCLM e altri operatori di rete locali riescano a superare le soglie di un fatturato annuo medio, al lordo delle imposte, di 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d'interesse economico generale e una compensazione annua per tale tipo di servizio di 30 milioni di EUR.
- (94) Inoltre, qualsiasi potenziale aiuto sarebbe compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Le misure adottate dalle autorità spagnole sono intese ad accelerare il processo di conversione digitale in Spagna, che è stato riconosciuto come obiettivo di interesse comune. L'aiuto era uno strumento adeguato, poiché la TDT è la tecnologia più appropriata per offrire l'estensione della copertura ⁽⁴²⁾. Oltre alle motivazioni economiche, Abertis osserva altresì che le emittenti sono restie a impiegare piattaforme satellitari, a causa dei vincoli cui sono confrontate nell'acquisizione dei diritti sui contenuti per i propri programmi in chiaro. Nella maggioranza dei casi acquisiscono unicamente il diritto di trasmettere i contenuti tramite una piattaforma specifica, ossia la TDT, poiché questa tecnologia consente una trasmissione mirata e limitazioni geografiche. Inoltre, le misure sono proporzionate dal momento che coprono soltanto i costi strettamente necessari per la conversione dei servizi di televisione analogica in digitale nella zona II.

4.4. OSSERVAZIONI DELLE EMITTENTI

- (95) Le emittenti sostengono che la misura non può essere considerata un aiuto di Stato perché non ha conferito alcun vantaggio finanziario a nessuna impresa e, in particolare, a nessuna emittente. Le misure non hanno accresciuto il numero di telespettatori delle emittenti rispetto a quando trasmettevano con la tecnologia analogica. Inoltre i residenti nelle zone di copertura estesa, ossia rurali, remote e scarsamente popolate, non incidono sul mercato pubblicitario e non rientrano nei gruppi obiettivo delle emittenti. In tali circostanze gli operatori privati non hanno aumentato le tariffe pubblicitarie per effetto dell'estensione.
- (96) Le emittenti ritengono inoltre di non nutrire interesse per la migrazione a una piattaforma satellitare, dove i loro programmi sarebbero in concorrenza con centinaia di altri canali. La piattaforma terrestre presenta il vantaggio di una capacità limitata, che per le emittenti commerciali in chiaro significa una minore concorrenza. Esse hanno inoltre sottolineato che solitamente acquistano contenuti solo per la piattaforma specifica, in questo caso terrestre. Ciò è dovuto al fatto che la radiodiffusione terrestre consente la delimitazione geografica delle trasmissioni, circostanza che non si verifica con la trasmissione via satellite.
- (97) Le emittenti hanno anche ribadito che, dopo l'aggiudicazione della gara d'appalto cantabrica ad Astra, hanno informato le autorità della regione che si sarebbero opposte alla radiodiffusione via satellite, in quanto avevano acquisito i diritti per la trasmissione di contenuti esclusivamente tramite la piattaforma terrestre.


5. VALUTAZIONE GIURIDICA

5.1. BASE GIURIDICA DELL'AUTO

- (98) Come descritto in dettaglio nella sezione 2.2., considerando da 26 a 44, e come precisato nella decisione relativa al caso SA.28599 — televisione digitale terrestre in Spagna ⁽⁴³⁾, il quadro giuridico per la conversione digitale in Spagna è una rete complessa di vari atti emanati sia dal governo centrale sia dalle autorità locali su un periodo di quattro anni. Il piano tecnico nazionale del 2005 e il piano di transizione del 2007 disciplinano principalmente la transizione alla TDT nella zona I, ma creano anche i presupposti per ulteriori misure di estensione nella zona II. Queste misure di estensione sono state attuate dalle autorità regionali, dopo avere stipulato vari accordi con il governo centrale (gli accordi quadro del 2008) ed avere introdotto alcuni addenda, nel 2008, ai precedenti accordi quadro del 2006 nonché, nel 2009, agli accordi quadro del 2008.

⁽⁴²⁾ Abertis fa riferimento al proprio studio sui costi condotto nel gennaio 2010 per confrontare i costi rispettivi dell'impiego della tecnologia TDT e di quella satellitare per l'offerta di servizi di televisione digitale nella zona II. Secondo questo studio, il costo complessivo per impiegare la tecnologia TDT ammonterebbe a circa 286 milioni di EUR in un periodo di dieci anni, mentre i costi complessivi connessi all'impiego della tecnologia satellitare nello stesso arco temporale sarebbero approssimativamente pari a 532 milioni di EUR.

⁽⁴³⁾ SA.28599 — C(2013) 3204 final, 19 giugno 2013.



- (99) A seguito della conclusione di questi accordi e dell'introduzione degli addenda, le autorità regionali e/o locali hanno sviluppato un ampio ventaglio di misure intese a estendere la copertura della TDT nella zona II. La Commissione ritiene pertanto che i vari atti adottati a livello centrale e gli accordi conclusi e modificati tra il MIEyT e le comunità autonome costituiscano la base del regime di aiuti per l'estensione della copertura nella zona II. Questi atti e accordi hanno portato le comunità autonome ad adottare misure che non erano tecnologicamente neutrali ⁽⁴⁴⁾.
- (100) Seppure disciplini la conversione alla TDT nella zona I, il piano tecnico nazionale dà anche mandato alle autorità locali di stabilire, di concerto con le comunità autonome, ulteriori centri di trasmissione necessari ad assicurare la ricezione della TDT nella zona II. Pertanto, il governo centrale aveva già prospettato allora l'estensione della copertura della TDT. Il mandato previsto nell'atto giuridico principale che regolamentava la transizione alla televisione digitale riguarda unicamente la piattaforma terrestre. Nella pratica, le comunità autonome hanno pertanto applicato le linee guida del governo centrale sull'estensione della TDT ⁽⁴⁵⁾.
- (101) Il momento in cui l'aiuto di Stato a favore della diffusione della TDT nella zona II è stato effettivamente erogato è stato caratterizzato dal trasferimento di fondi dalle autorità centrali e regionali ai beneficiari. Ciò si è verificato in periodi di tempo diversi a seconda della comunità autonoma. L'aiuto in corso per il funzionamento e la manutenzione delle reti è stato deciso a livello delle comunità autonome.
- (102) Nel caso della Castiglia-La Mancha, come descritto in dettaglio ai considerando da 36 a 45, è stata scelta una procedura diversa. A differenza della maggioranza delle altre comunità autonome, non si è fatto ricorso a gare regionali per l'estensione della copertura della televisione digitale. Al contrario, il decreto n. 347/2008 del 2 dicembre 2008 ha disposto l'assegnazione diretta dei fondi necessari alla digitalizzazione ai proprietari dei centri di trasmissione (analogica) esistenti. JCCM, pertanto, non ha utilizzato una procedura di gara aperta, bensì ha selezionato direttamente gli operatori di telecomunicazioni. Queste imprese hanno svolto anche compiti di funzionamento e manutenzione.
- (103) Laddove i centri di trasmissione appartengono direttamente a TelecomCLM o ad Abertis, tali imprese hanno ricevuto l'aiuto per l'ammodernamento delle rispettive apparecchiature. Laddove è stato necessario costruire nuovi centri di trasmissione, tali centri sono stati finanziati con fondi pubblici ma TelecomCLM ne ha ottenuto la proprietà. Infine, nella maggioranza dei casi i centri di trasmissione analogica sono di proprietà delle amministrazioni comunali. Queste ultime hanno acquistato le apparecchiature digitali da TelecomCLM o da Abertis e subappaltato l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature a queste due imprese.


5.2. VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO

5.2.1. Esistenza dell'aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato

- (104) La misura in questione, incluso l'aiuto in corso per il funzionamento e la manutenzione, può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato in base al quale si configura un aiuto di Stato qualora vi siano le seguenti condizioni: in primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato oppure mediante risorse statali; in secondo luogo, deve conferire al beneficiario un vantaggio economico selettivo; in terzo luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza; in quarto luogo l'intervento deve essere tale da poter incidere sugli scambi tra Stati membri.

⁽⁴⁴⁾ Tale orientamento è riscontrabile nei documenti pertinenti del governo centrale. In particolare, gli accordi quadro sottoscritti nel dicembre 2008, dal titolo Accordo quadro di cooperazione tra il ministero dell'Industria, del turismo e del commercio e la Comunità autonoma di [...] per lo sviluppo del piano nazionale per la transizione verso la TDT, prevedono un elenco di attività che sarebbero state finanziate dalle autorità centrali e regionali per ottenere una copertura della televisione digitale pari a quella analogica esistente. Da un lato, fanno riferimento ai centri di trasmissione esistenti aggiornati dalle emittenti (centri TDT diffusi nella zona I) e, dall'altro lato, a «estensioni di copertura», ossia a centri aggiuntivi che dovranno essere costituiti per assicurare la medesima penetrazione della televisione digitale. Dal momento che solo la tecnologia TDT richiede l'esistenza di centri di trasmissione, appare chiaro che le azioni pianificate riguardano esclusivamente detta tecnologia. Inoltre, gli addenda agli accordi quadro firmati tra ottobre e dicembre 2009 fanno riferimento al finanziamento dell'estensione della copertura. Vi si definisce che cosa si debba intendere per «azioni volte a estendere la copertura», facendo esplicito riferimento soltanto alla tecnologia terrestre.

⁽⁴⁵⁾ Nelle riunioni con le comunità autonome, il MIEyT ha manifestato il proprio obiettivo di assicurare la transizione alla TDT nella zona II. Ciò trova conferma in una presentazione, accessibile in Internet e firmata dal MIEyT: <http://www.fenitel.es/asamblea08/PONENCIAS/4SETSI.pdf>. nonché nelle dichiarazioni delle comunità autonome in risposta alla richiesta di informazioni avanzata dalla Commissione. Nelle risposte, le comunità autonome fanno esplicito riferimento al piano nazionale di transizione adottato con regio decreto n. 944/2005 e al Plan Avanza. Cfr., ad esempio, la risposta di Estremadura: «In osservanza al... regio decreto n. 944/2005... che approva il piano tecnico nazionale della televisione digitale terrestre, in cui si stabilisce l'iniziativa locale riguardante l'estensione della copertura della TDT ...».



5.2.1.1. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (105) La misura in esame discende dall'insieme di atti giuridici descritto in precedenza, a livello centrale, regionale e locale, nonché dagli accordi conclusi tra il MIEyT e le autorità di Castiglia-La Mancha. Castiglia-La Mancha non contesta la constatazione della decisione di avvio secondo la quale la misura è stata finanziata da risorse di bilancio. Le autorità spagnole hanno ribadito, tuttavia, che è stata finanziata sia dal bilancio centrale sia da quelli regionali e municipali. Hanno altresì asserito che la misura in esame era consistita, in realtà, in un semplice trasferimento di fondi tra amministrazioni diverse. In tal modo le autorità di Castiglia-La Mancha hanno riconosciuto che i fondi provenivano in parte dal bilancio centrale. Peraltro, la misura non è consistita in un semplice trasferimento di fondi tra amministrazioni, poiché in ultima analisi i fondi sono stati impiegati per la diffusione della rete TDT da parte di soggetti che svolgevano un'attività economica (come si spiega nella sezione 5.2.1.2.).
- (106) In tali circostanze è stato accertato che la misura oggetto di indagine è stata finanziata direttamente dal bilancio statale e dai bilanci delle varie amministrazioni comunali e delle comunità autonome. L'aiuto in corso non è stato finanziato dal bilancio centrale dello Stato, bensì dal bilancio della comunità autonoma.
- (107) Essendo finanziata dallo Stato, a livello centrale e regionale o locale, la misura è imputabile allo Stato e comporta l'impiego di risorse statali.


5.2.1.2. *Vantaggio economico per soggetti che svolgono un'attività economica*

- (108) Abertis è una società internazionale quotata sulla borsa spagnola, attiva nella gestione di strade a pedaggio e di infrastrutture di telecomunicazione terrestri e satellitari. È presente in 12 paesi in Europa e nel continente americano; due terzi circa dei proventi del gruppo sono generati fuori dal territorio spagnolo. Abertis Telecom possiede e gestisce infrastrutture di telecomunicazione in Spagna. Possiede inoltre la principale rete di siti per la distribuzione e la trasmissione dei segnali radiotelevisivi in Spagna. TelecomCLM SA è un operatore di telecomunicazioni regionale che fornisce servizi in Castiglia-La Mancha. Tali servizi comprendono il trasporto, la contribuzione e la diffusione di segnali radiotelevisivi, l'alloggiamento di attrezzature e sistemi radianti, la condivisione di infrastrutture e la manutenzione integrale di infrastrutture. L'impresa fornisce servizi a operatori locali, regionali e nazionali [...].
- (109) La misura in questione comporta il trasferimento di risorse statali a determinate imprese. Benché il concetto di impresa non sia definito dal trattato, esso fa riferimento a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga un'attività economica, a prescindere dal suo statuto giuridico e dal suo finanziamento. Nella prassi della Commissione, confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, il funzionamento di reti di trasmissione televisiva è considerato un'attività economica ⁽⁴⁶⁾, al pari di altri casi in cui è implicata la gestione di infrastrutture da parte delle autorità regionali ⁽⁴⁷⁾. Nel caso in esame, le imprese pubbliche sono registrate nel registro della CMT come operatori di rete. Ciò lascia supporre che esse forniscano determinati servizi i quali, secondo la prassi consolidata, costituiscono un'attività economica. Un mercato esiste se altri operatori sono disposti o in grado di offrire il servizio in questione, come in questo caso. Ad esempio, prima di attuare l'estensione della copertura nella zona II, Astra ha tenuto più incontri con le comunità autonome per presentare la propria offerta. Inoltre nel marzo 2008 Astra ha preso parte a una gara d'appalto tecnologicamente neutrale, pubblicata in Cantabria, per la fornitura della televisione digitale nelle zone II e III, di cui è risultata aggiudicataria. Il fatto che le imprese pubbliche e le amministrazioni comunali non ricevano una remunerazione per i servizi offerti non impedisce che le attività in questione siano considerate un'attività economica ⁽⁴⁸⁾.
- (110) La Commissione non condivide l'argomentazione della Spagna secondo cui il funzionamento della rete terrestre da parte di comunità autonome, imprese pubbliche e amministrazioni comunali rientra nell'esercizio dei poteri ufficiali quale autorità pubblica e rimane pertanto al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 107 del trattato. Si è riconosciuto che le attività connesse all'esercizio delle prerogative statali dallo Stato stesso oppure da

⁽⁴⁶⁾ Decisioni della Commissione N 622/2003 Digitalisierungsfonds Austria, C25/2004 DVB-T Berlino Brandeburgo (punto 62), C34/2006 DVB-T Renania settentrionale-Vestfalia (punto 83), C52/2005 Mediaset (punto 96).

⁽⁴⁷⁾ Causa T-196/04 *Ryanair Ltd* contro Commissione europea, Racc. 2007, pag. II-2379, punto 88.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. cause riunite T-443/08 e T-455/08, *Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) e Mitteldeutsche Flughafen AG e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08)* contro Commissione europea, Racc. 2011, pag. II-1311, punto 115, in cui il Tribunale afferma: «[...] il fatto che un'attività non venga assicurata da operatori privati o che non sia redditizia non sono criteri pertinenti nell'ambito della sua qualifica come attività economica».



autorità che agiscono nei limiti della loro pubblica autorità non costituiscono attività economiche ai fini delle regole sulla concorrenza ⁽⁴⁹⁾. Attività quali quelle che rientrano nelle funzioni essenziali dello Stato o che sono ad esse connesse per loro natura, per il loro scopo o per le norme cui esse sono soggette possono essere considerate come rientranti nella suddetta deroga. La giurisprudenza della Corte ha fornito vari esempi di attività che ricadono in questa categoria, tracciando così una linea di demarcazione tra le attività statali pure e le attività commerciali che un ente statale può svolgere. Tale elenco comprende attività connesse all'esercito o alla polizia, il mantenimento e il miglioramento della sicurezza della navigazione aerea, il controllo del traffico aereo ⁽⁵⁰⁾, la vigilanza contro l'inquinamento (compito esercitato nell'interesse pubblico che rientra nelle funzioni essenziali dello Stato per quanto concerne la tutela dell'ambiente nelle zone marittime ⁽⁵¹⁾), le attività di normalizzazione nonché quelle di ricerca e sviluppo attinenti ⁽⁵²⁾.

- (111) Alla luce di quanto precede, la Commissione è del parere che nel presente caso il funzionamento della rete di radiodiffusione terrestre non rientri tra gli obblighi o le prerogative dello Stato né sia un'attività tipica che possa essere svolta unicamente dallo Stato. I servizi in esame non sono solitamente quelli di un'autorità pubblica e sono di per sé di natura economica, come dimostra il fatto che varie imprese sono attive nel mercato nella zona I. In secondo luogo, un'impresa privata, che non dipende da alcuna autorità pubblica, nel caso specifico Astra (come dimostra la sua partecipazione quale offerente alla gara del 2008 in Cantabria), era interessata a fornire tale servizio nella zona II. La denuncia di Astra riguarda anche la regione Castiglia-La Mancha, dove l'impresa è interessata a fornire servizi di radiodiffusione digitale in qualità di operatore di piattaforma. In terzo luogo, la diffusione della rete nella zona II riguarda unicamente la trasmissione di canali privati nazionali e regionali ⁽⁵³⁾. Di conseguenza, si conclude che il funzionamento della rete terrestre da parte di comunità autonome, imprese pubbliche e amministrazioni comunali non rientra nell'esercizio dei poteri ufficiali quale autorità pubblica.
- (112) La Commissione non condivide il parere di JCCM secondo cui la misura sarebbe conforme al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. Con tale test si esamina se un investitore di mercato avrebbe investito nel progetto alle stesse condizioni e negli stessi termini dell'investitore pubblico nel momento in cui è stata adottata la decisione di effettuare l'investimento pubblico. Nel caso di specie, l'investimento pubblico è rappresentato dal finanziamento, da parte di JCCM, della digitalizzazione delle reti di radiodiffusione terrestre di Telecom CLM e Abertis. Laddove le attrezzature rimangono di proprietà degli enti pubblici (amministrazioni comunali), sono gestite dalle suddette imprese. L'accordo con gli operatori non prevede il rimborso dei fondi né una remunerazione per le attrezzature di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Ciò è direttamente in contrasto con il concetto di investitore privato, giacché un investitore privato non soltanto esigerebbe un rimborso/una remunerazione ma si aspetterebbe anche di ricevere un rendimento dal proprio investimento. Il finanziamento pubblico della rete di TDT non intendeva costituire di per sé un investimento redditizio. Pertanto l'investimento di JCCM nella digitalizzazione della rete terrestre nella zona II non soddisfa il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (113) Pertanto esiste un vantaggio economico laddove l'operatore riceve fondi pubblici per digitalizzare le proprie attrezzature o costruire nuovi centri di trasmissione. In secondo luogo, laddove un'autorità pubblica seleziona direttamente (ovvero senza indire una gara pubblica) un operatore per la fornitura di attrezzature di TDT e di servizi di funzionamento e manutenzione, ciò non rispetta le condizioni di mercato e inoltre conferisce all'operatore un vantaggio economico.

Beneficiari diretti dell'aiuto

- (114) Come precisato ai considerando 36 e 37, JCCM non ha indetto gare d'appalto regionali per l'ammodernamento delle reti analogiche o per l'estensione della copertura della televisione digitale. Al contrario, i fondi sono stati direttamente assegnati alle amministrazioni comunali o agli operatori terrestri esistenti. Le amministrazioni comunali a loro volta hanno scelto gli operatori cui affidare l'incarico senza indire una gara pubblica d'appalto. Di conseguenza altri operatori di piattaforma, terrestre o di altro tipo, non sono stati adeguatamente informati in


⁽⁴⁹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

⁽⁵⁰⁾ Causa C-364/92, *SAT contro Eurocontrol*, Racc. 1994, pag. I-43, considerando da 19 a 30, e causa C-113/07 P, *Selex*, Racc. 2009, pag. I-2207.

⁽⁵¹⁾ Causa C-343/95, *Cali & Figli*, Racc. 1997, pag. I-1547, considerando 22.

⁽⁵²⁾ Causa T-155/04 *Selex*, Racc. 2006, pag. II-4797, considerando 73-82, confermata da C-113/07, *Selex*, Racc. 2009, pag. I-2307.

⁽⁵³⁾ Come si stabilisce nella sezione 2.1.3. le emittenti pubbliche hanno l'obbligo di una copertura del 98 % e pertanto dovevano coprire la zona II con i propri mezzi. Inoltre, i canali televisivi pubblici nazionali di RTVE e i canali pubblici regionali sono trasmessi attraverso una rete diversa. Mentre le emittenti private utilizzano il segnale di rete a frequenza unica, le emittenti pubbliche utilizzano la Red Global Española (RGE). A causa di queste differenze, le installazioni terrestri richiedono apparecchiature diverse per ciascuna delle due reti.



merito alla misura e pertanto non hanno potuto presentare una proposta tecnica per l'ammodernamento delle infrastrutture o l'estensione della copertura della televisione digitale nella zona II della regione ⁽⁵⁴⁾.


- (115) Abertis e TelecomCLM hanno ricevuto i fondi per l'ammodernamento e l'estensione della propria rete, oppure le amministrazioni comunali hanno affidato loro l'incarico di eseguire tali lavori sulle loro infrastrutture ⁽⁵⁵⁾. In entrambi i casi, i due operatori sono stati selezionati senza una gara d'appalto pubblica. Nella maggioranza dei casi le amministrazioni comunali sono proprietarie delle apparecchiature TDT che sono annesse ai ripetitori degli operatori. Questi ultimi non remunerano le amministrazioni comunali per l'impiego di tali apparecchiature.
- (116) TelecomCLM ha sottoscritto direttamente 133 accordi di cooperazione con JCCM per quanto riguarda la digitalizzazione dei propri centri di trasmissione. Ciò era ritenuto necessario per condurre l'estensione della TDT nelle zone rurali a scarsa densità demografica nelle quali nessun operatore mostrava interesse ad investire. Una panoramica dei costi sostenuti da TelecomCLM dopo il ricevimento dei fondi trasferiti da JCCM mostra che TelecomCLM ha utilizzato tali fondi esclusivamente per l'acquisizione e l'installazione di apparecchiature TDT e per la successiva manutenzione in un periodo corrispondente ai primi due anni.
- (117) Pertanto TelecomCLM e Abertis hanno ammodernato una parte dei propri centri di trasmissione esistenti e sono oggi nella condizione di gestire la rete TDT nella zona II grazie alle sovvenzioni pubbliche. Possono inoltre avvalersi della nuova infrastruttura per offrire altri servizi, come WiMax (norma di trasmissione wireless a banda larga in grado di fornire banda larga fissa o mobile). TelecomCLM ha utilizzato i propri [...] centri e vari centri digitalizzati di proprietà delle amministrazioni comunali per l'installazione delle apparecchiature Wimax di JCCM [...] ⁽⁵⁶⁾. Grazie a queste economie di scala, gli operatori della rete TDT possono ottenere proventi dall'infrastruttura finanziata con i fondi pubblici. [...].
- (118) Il vantaggio quantificabile concesso ai beneficiari diretti, TelecomCLM e Abertis, corrisponde all'ammontare totale dei fondi ricevuti per l'estensione della copertura (ovvero i fondi ricevuti per l'ammodernamento o per la costruzione di nuovi centri di trasmissione).
- (119) Laddove le amministrazioni comunali stesse hanno agito da operatori di rete, esse hanno ricevuto fondi pubblici per la digitalizzazione dei centri di trasmissione ubicati nelle rispettive zone e per la costruzione di nuovi centri. Le autorità sostengono che si sia trattato di meri trasferimenti di fondi tra livelli amministrativi diversi e che, estendendo le reti da loro possedute, le amministrazioni comunali abbiano semplicemente assolto i propri obblighi amministrativi nei confronti dei cittadini. Tuttavia quando agiscono da operatori di rete, le amministrazioni comunali svolgono un'attività economica. Molte di queste amministrazioni sono iscritte nel Registro degli operatori di rete presso la CMT. Ad ogni modo poiché le amministrazioni comunali hanno acquistato le apparecchiature digitali da Abertis o da TelecomCLM e hanno subappaltato l'installazione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature a queste due imprese senza una gara pubblica, anche in questo caso queste ultime sono i beneficiari diretti dell'aiuto.
- (120) I finanziamenti comprendono anche il funzionamento e la manutenzione della rete, compiti che sono svolti da TelecomCLM e da Abertis e che sono considerati un aiuto in corso di cui beneficiano gli operatori incaricati del funzionamento e della manutenzione della rete. Infine, in termini più generali, Abertis e TelecomCLM traggono vantaggio anche dal fatto che altri operatori di piattaforma sono esclusi dal mercato delle trasmissioni di segnali televisivi in chiaro in Spagna ⁽⁵⁷⁾.

⁽⁵⁴⁾ Poiché un operatore locale quale Radiodifusión trasmetteva il segnale delle emittenti nazionali, avrebbe potuto chiedere le sovvenzioni regionali. Tuttavia, non è stata indetta alcuna gara d'appalto per invitare eventuali operatori interessati a presentare le proprie offerte. Le autorità regionali avrebbero invece dovuto assumere l'iniziativa, individuare i centri di trasmissione che trasmettevano il segnale delle emittenti nazionali e offrire loro un supporto per la digitalizzazione. A tale riguardo Radiodifusión ha evidenziato che, anche quando ritrasmetteva il segnale televisivo, non è mai stata contattata dalla pubblica amministrazione per discutere in merito all'eventuale finanziamento della digitalizzazione della sua rete.

⁽⁵⁵⁾ In virtù degli accordi sul trasferimento di apparecchiature TDT, in alcuni casi le apparecchiature acquistate da Telecom CLM (con fondi erogati da JCCM) sono state restituite a JCCM dopo due anni di funzionamento.

⁽⁵⁶⁾ [...].

⁽⁵⁷⁾ Come specificato al considerando 24, Abertis domina il mercato per la trasmissione di segnali televisivi in chiaro sulla piattaforma terrestre della zona I e, attraverso la sua controllata Hispasat, della zona III. Estendendo la portata della televisione digitale terrestre alla zona II, l'offerta di segnali televisivi in chiaro a livello nazionale rimane sotto il controllo di Abertis. L'ingresso di Astra nella zona II potrebbe altresì generare in futuro una maggiore concorrenza tra piattaforme nelle zone I e III. Per analogia, vi sono numerosi studi che dimostrano i vantaggi in termini di ribasso dei prezzi e aumento della qualità del servizio quando la piattaforma satellitare è entrata nel mercato televisivo degli Stati Uniti. Prima di tale ingresso, gli operatori di piattaforma via cavo avevano goduto di una condizione di monopolio in determinate zone geografiche locali. Cfr., ad esempio, Chenghuan Sean Chu, «The effect of satellite entry on cable television prices and product quality», *The RAND Journal of Economics*, vol. 41, n. 4, inverno 2010, pagg. 730-764.



Beneficiari indiretti dell'aiuto

- (121) *Fornitori di apparecchiature di telecomunicazione.* Telecom CLM e Abertis forniscono attrezzature e apparecchiature di telecomunicazione proprie. Poiché le amministrazioni comunali hanno acquistato le apparecchiature senza una gara pubblica dai due operatori terrestri esistenti in Castiglia-La Mancha, TelecomCLM e Abertis hanno beneficiato direttamente dell'aiuto (cfr. il considerando 119). Laddove i due operatori hanno acquistato tali apparecchiature da fornitori di apparecchiature di telecomunicazione, l'acquisto è avvenuto sul mercato libero. Di conseguenza, fatta eccezione per TelecomCLM e Abertis (beneficiari diretti), i fornitori di apparecchiature di telecomunicazione non sono considerati beneficiari in quanto non hanno goduto di un vantaggio selettivo. Come nel caso dei decoder digitali in Italia ⁽⁵⁸⁾, non è stato possibile operare una distinzione tra le diverse categorie di produttori dei vari tipi di infrastrutture digitali perché i produttori dovrebbero essere in grado di produrre qualsiasi tipo di apparecchiatura. Le imprese che forniscono tali apparecchiature agli operatori di rete non sono diverse dal gruppo di imprese che avrebbe partecipato alle gare se il regime di aiuti fosse stato tecnologicamente neutrale per quanto riguarda gli operatori di piattaforma ⁽⁵⁹⁾. In Spagna le imprese che integrano, installano e forniscono le apparecchiature necessarie all'estensione della TDT offrono solitamente anche altri servizi. Tali produttori di apparecchiature, nonché gli operatori di telecomunicazioni, possono offrire anche soluzioni terrestri, satellitari o una combinazione delle due ⁽⁶⁰⁾.
- (122) La misura in questione non intende, per oggetto o struttura generale, creare un vantaggio per i produttori. In effetti, qualsiasi politica pubblica a favore della digitalizzazione (anche quella più neutrale tecnologicamente) favorirebbe i produttori di apparecchi digitali. Nel caso dei produttori di apparecchiature, il fatto che abbiano beneficiato di un aumento delle vendite in seguito alla misura può essere considerato un effetto collaterale automatico. In linea di principio, qualsiasi aiuto di Stato ha un effetto a cascata sui fornitori del beneficiario dell'aiuto. Ciò, tuttavia, non produce necessariamente un vantaggio selettivo per tali fornitori. I fornitori di apparecchiature di telecomunicazione non erano destinatari dell'aiuto e pertanto non hanno beneficiato di un effetto indiretto mirato.
- (123) *Emittenti.* La Spagna ha dimostrato in maniera sufficiente che le emittenti terrestri non hanno tratto alcun vantaggio dall'estensione della copertura. A differenza della zona I, le emittenti si sono rifiutate di sostenere i costi della digitalizzazione nella zona II in quanto non ne avrebbero ricavato alcun introito aggiuntivo. Di fatto, alla luce della scarsità della popolazione interessata, che non pare essere l'obiettivo commerciale degli operatori pubblicitari, le emittenti non hanno potuto apportare un aumento significativo alle proprie tariffe pubblicitarie in seguito all'estensione della copertura alla zona II. Pertanto, le emittenti terrestri non sono beneficiari indiretti della misura in esame.

5.2.1.3. Selettività

- (124) Il vantaggio fornito dalla misura agli operatori di rete e alle emittenti è selettivo poiché riguarda esclusivamente le imprese attive nel mercato delle piattaforme terrestri. Inoltre, gli operatori di rete incaricati di realizzare l'estensione non sono stati selezionati tramite gara ma attraverso una procedura specifica prevista nel decreto, in base alla quale erano le autorità a selezionare gli operatori di rete. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il quadro normativo a livello centrale abbia o non abbia escluso tecnologie diverse da quella terrestre dall'ambito di applicazione dell'aiuto, la sua applicazione da parte della regione Castiglia-La Mancha ha riguardato soltanto determinati operatori di rete.

5.2.1.4. Distorsione della concorrenza


Operatori di rete.

- (125) Con l'assegnazione diretta dei finanziamenti agli operatori della rete terrestre Telecom CLM e Abertis, le autorità spagnole hanno attuato una discriminazione nei confronti di tutti gli altri operatori di rete terrestre che avrebbero potuto offrire tali servizi. Una procedura di gara pubblica avrebbe potuto stabilire se altri operatori esistenti, ad esempio Radiodifusión, possedevano i requisiti necessari per fornire servizi di radiodiffusione a emittenti regionali e nazionali nella zona II di Castiglia-La Mancha. Tali operatori, non essendo stati informati della misura né invitati a presentare proposte, non hanno potuto fare valere proprie proposte presso JCCM. Di conseguenza, la selezione diretta dei beneficiari ha determinato l'esclusione di tutti gli altri potenziali concorrenti terrestri.

⁽⁵⁸⁾ C-2/05 — Decoder digitali in Italia (GU C 118 del 19.5.2006, pag. 10 e GUL 147 dell'8.6.2007, pag. 1).

⁽⁵⁹⁾ Per fornire alcuni esempi di imprese aggiudicatrici, Tredess è un produttore di apparecchiature di trasmissione digitale appartenente al gruppo Teledes che produce anche ricevitori di televisione digitale via satellite, antenne, antenne paraboliche (cfr. <http://www.tredess.com> e <http://www.teledes.es>). Altrettanto vale per Mier (<http://www.mier.es>), Elecnor (<http://www.elecnor.es/es.negocios.infraestructuras/telecomunicaciones>) Itelsis, BTESA, Axion, Retegal, Itelazpi, Telecom CLM.

⁽⁶⁰⁾ Le gare d'appalto della zona II per l'estensione della copertura spesso richiedono soluzioni «chiavi in mano» che comportano l'installazione, l'installazione e la fornitura di varie componenti di apparecchiature (antenna parabolica, antenna, trasmettitore, ricevitore satellitare). Nella maggioranza dei casi la soluzione offerta comprendeva il ricevitore satellitare per ricevere il segnale digitale già distribuito via satellite dalle emittenti.




- (126) Quando hanno ammodernato la propria rete, in alcuni casi le amministrazioni comunali hanno contattato direttamente TelecomCLM o Abertis. In tali circostanze, è stata preclusa ad altri operatori di telecomunicazioni la possibilità di presentare una proposta. Come precisato ai considerando 39 e 40, altre amministrazioni comunali hanno pubblicato un breve avviso nelle rispettive bacheche. Questi avvisi comunicavano che sarebbe stato selezionato un operatore di telecomunicazioni per la digitalizzazione del centro di trasmissione del comune, conformemente al decreto n. 347/2008. Gli operatori dovevano presentare una relazione tecnica. Gli operatori interessati potevano richiedere il capitolato d'oneri presso gli uffici comunali. Tuttavia, l'affissione in una bacheca non soddisfa il principio di neutralità tecnologica, in quanto gli avvisi riguardavano soltanto l'ammodernamento di centri di trasmissione terrestre già esistenti. Inoltre, sebbene gli avvisi consentano a qualunque operatore di telecomunicazioni iscritto presso l'autorità di regolamentazione nazionale CMT di presentare una proposta, non possono essere considerati equivalenti a una gara pubblica. L'affissione in una bacheca non ha la stessa visibilità di una gara d'appalto pubblicata in una gazzetta ufficiale. Inoltre nella maggioranza dei casi, a differenza di altre imprese, TelecomCLM e Abertis sono state espressamente informate in anticipo in merito alla procedura e hanno dunque potuto presentare la propria proposta ⁽⁶¹⁾. In sintesi, in tutti i comuni nei quali sono stati pubblicati tali avvisi, l'impresa selezionata è stata TelecomCLM o Abertis.
- (127) La Spagna e Abertis sostengono che la TDT e la tecnologia satellitare costituiscano due mercati distinti. La TDT è la piattaforma principale per la televisione terrestre in chiaro, mentre il numero degli operatori nel mercato nazionale è determinato dal numero di licenze concesse dal governo spagnolo. I canali in chiaro della televisione terrestre si finanziano mediante la pubblicità. Molti canali della televisione satellitare sono disponibili sull'unica piattaforma a pagamento in Spagna, di cui Astra è operatore di rete. Questi canali sono finanziati dagli abbonamenti, in genere per un pacchetto di canali. Le autorità spagnole sottolineano altresì che nel paese il costo della distribuzione satellitare per le emittenti è decisamente superiore al costo della radiodiffusione terrestre e che quindi le emittenti in chiaro, comprese quelle regionali e locali, non sono interessate a trasferirsi su tale piattaforma.
- (128) Per molteplici ragioni, espone nella decisione, si conclude che la piattaforma terrestre e quella satellitare operano nel medesimo mercato.
- (129) In primo luogo, nel 2008 Astra ha concorso all'estensione della copertura della televisione digitale in Cantabria, aggiudicandosi la gara d'appalto. In tale anno Astra ha tenuto una serie di incontri con le comunità autonome e ha presentato la propria offerta di canali di televisione digitale, fino ad allora trasmessi mediante la piattaforma terrestre. Benché successivamente le autorità abbiano messo fine al contratto con Cantabria, il fatto che l'operatore satellitare fosse interessato a prestare servizi in concorrenza con la piattaforma terrestre suggerisce che vi sia una possibilità per gli operatori satellitari di fornire servizi simili.
- (130) In secondo luogo, alcuni canali pubblici e privati distribuiti dalla piattaforma terrestre sono trasmessi anche attraverso piattaforme satellitari, compresa la stessa Astra ⁽⁶²⁾. In terzo luogo, alcuni canali regionali sono o erano disponibili di recente sulla piattaforma satellitare e ciò è in contraddizione con l'affermazione secondo cui le emittenti regionali non sono interessate al satellite.
- (131) In quarto luogo, alcune emittenti hanno manifestato una preferenza per la trasmissione terrestre perché avevano acquisito i diritti per la trasmissione di contenuti solo per la piattaforma terrestre. Ciò, tuttavia, non significa che vi siano mercati distinti per la trasmissione terrestre e satellitare. Come hanno acquisito i diritti sui contenuti per la piattaforma terrestre, le emittenti potrebbero fare altrettanto, se necessario, per il satellite. Inoltre, se una piattaforma satellitare è selezionata sulla base di un appalto pubblico, alle emittenti si potrebbe imporre un obbligo di trasmissione. L'obbligo di trasmissione è stato imposto alle emittenti per la zona III, quando è stata selezionata la piattaforma satellitare.
- (132) Infine, secondo i dati di maggio 2010 ⁽⁶³⁾, la copertura della TDT in Spagna corrisponde al 98,85 % della popolazione, mentre solo il 93,5 % delle famiglie guarda la televisione tramite la piattaforma terrestre. Pertanto, il 5 % delle famiglie ha accesso alla TDT ma sceglie di non utilizzarla, in quanto si tratta per la maggior parte di abbonati alla televisione a pagamento via satellite.
- (133) In conclusione, dal momento che le piattaforme di radiodiffusione satellitare e terrestre sono in concorrenza tra loro, la misura per la diffusione, il funzionamento e la manutenzione della TDT nella zona II comporta una distorsione della concorrenza tra le due piattaforme.

⁽⁶¹⁾ Le autorità di Castiglia-La Mancha non sono state in grado di fornire un esempio di offerta presentata da un altro operatore di telecomunicazioni. Alcuni «installatori di telecomunicazioni» avevano presentato offerte ma sono stati esclusi con la motivazione che non erano registrati come operatori di telecomunicazioni.

⁽⁶²⁾ Ad esempio, Antena 3, la Cuatro, Telecinco, La Sexta, La Siete, Teledorpe, TVE, La2, Canal 24 horas.

⁽⁶³⁾ Analisi del mercato televisivo presentata dalla Spagna nell'ambito della notificazione della misura: Risarcimento dei danni causati dalla liberazione del dividendo digitale, SA.32619 (2011/N).



- (134) Infine, occorre notare che anche altre piattaforme, soprattutto la IPTV, risultano in posizione svantaggiata a causa della misura. Anche se la banda larga non ha ancora raggiunto l'intera zona II, è assai probabile che in futuro la sua copertura si estenda in misura significativa. Probabilmente una combinazione di tecnologie sarebbe stata più efficiente per realizzare la copertura dell'area II. In questo caso le altre piattaforme avrebbero potuto contribuire all'obiettivo e beneficiare della misura di aiuto.

5.2.1.5. Incidenza sugli scambi

- (135) La misura ha un impatto sugli scambi all'interno dell'Unione. Secondo la giurisprudenza dei tribunali europei, «allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato con risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto» ⁽⁶⁴⁾.
- (136) Gli operatori di rete sono attivi in un settore in cui esistono scambi tra Stati membri. Abertis è parte di un gruppo internazionale di imprese, così come uno degli autori delle denunce, Astra. Astra, che ha sede in un altro Stato membro (Lussemburgo), avrebbe presentato un'offerta per la fornitura di una rete digitale nella regione Castiglia-La Mancha se fosse stata organizzata una gara tecnologicamente neutrale. La misura incide quindi sugli scambi tra Stati membri.

5.2.2. Conclusioni sull'esistenza dell'aiuto

- (137) Alla luce delle osservazioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la misura soddisfi i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. In tali circostanze, la misura deve essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

5.3. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ


- (138) La Commissione sostiene attivamente la transizione della radiodiffusione da analogica a digitale. I vantaggi della conversione digitale sono stati posti in evidenza nel Piano d'azione eEurope 2005 e nelle due comunicazioni sulla conversione digitale ⁽⁶⁵⁾. La Commissione riconosce altresì che la conversione digitale potrebbe subire ritardi se lasciata interamente alle forze del mercato.
- (139) Gli Stati membri possono ricorrere agli aiuti per ovviare a specifici fallimenti del mercato o per assicurare la coesione sociale o regionale ⁽⁶⁶⁾. In questi casi, occorre tuttavia dimostrare ogni volta che l'aiuto in questione è uno strumento appropriato per risolvere il problema, è limitato al minimo necessario e non comporta un'indebita distorsione della concorrenza. Analogamente, la comunicazione sulla conversione ⁽⁶⁷⁾ prevede che nell'ambito specifico della digitalizzazione l'intervento pubblico possa essere giustificato in due circostanze: la presenza di un interesse comune e di un fallimento del mercato oppure, analogamente, il fatto che le forze del mercato non riescono da sole a provvedere agli interessi della collettività. La comunicazione specifica altresì che, in ogni caso, l'intervento pubblico dovrebbe essere fondato su una valida analisi di mercato.
- (140) La comunicazione sulla conversione indica inoltre che la transizione alla radiodiffusione digitale rappresenta un'importante sfida industriale che deve essere trainata dal mercato. In linea di principio, ciascuna rete dovrebbe competere con le proprie forze. Per salvaguardare tale principio, qualsiasi intervento pubblico dovrebbe essere tecnologicamente neutrale. Si possono prevedere eccezioni a tale principio solo se l'intervento è volto ad ovviare a uno specifico fallimento del mercato o ad un suo squilibrio ed è al contempo appropriato, necessario e proporzionato per superare dette difficoltà.
- (141) Se la transizione è lasciata al mercato, esiste il rischio che non tutte le fasce della popolazione possano beneficiare dei vantaggi della televisione digitale. Di fronte a un problema di coesione sociale come questo, è possibile che gli Stati membri intendano garantire a tutti i cittadini l'accesso alla televisione digitale una volta cessato il servizio di televisione analogica. Poiché la transizione digitale comporta costi per i consumatori e richiede una modifica delle abitudini, è possibile che gli Stati membri vogliano assistere in particolare le fasce svantaggiate della società quali anziani, famiglie a basso reddito o persone residenti in regioni periferiche.

⁽⁶⁴⁾ T-55/99, *Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 2000, pag. II-3207.

⁽⁶⁵⁾ COM(2002) 263 definitivo eEurope 2005: una società dell'informazione per tutti, COM(2003)541 definitivo, Comunicazione della Commissione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off» analogico) e COM(2005)204 definitivo, Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. il documento «Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009», COM(2005) 107 definitivo.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. nota a piè di pagina 68, COM(2003) 541 definitivo.



- (142) La Commissione ha applicato la disciplina in materia di aiuti di Stato al settore in questione in varie decisioni sugli aiuti di Stato, basate sulle comunicazioni sulla conversione digitale ⁽⁶⁸⁾. Gli Stati membri dispongono di varie possibilità per concedere finanziamenti pubblici per la conversione al fine di assicurare che tutte le aree geografiche continuino a usufruire di un'adeguata copertura televisiva. Una di queste possibilità è il finanziamento di una rete di trasmissione nelle zone in cui altrimenti la copertura televisiva sarebbe insufficiente ⁽⁶⁹⁾. Tali finanziamenti possono tuttavia essere concessi solo se non comportano un'inutile distorsione della concorrenza tra tecnologie o imprese e sono limitati allo stretto necessario.

5.3.1. Basi giuridiche per la valutazione della compatibilità della misura prevista

- (143) Le autorità spagnole hanno invocato gli articoli 107, paragrafo 3, lettera c), e 106, paragrafo 2, del trattato per giustificare la misura qualora si fosse concluso che costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Commissione valuta di seguito la compatibilità della misura alla luce di queste disposizioni, tenendo conto delle considerazioni di carattere generale esposte in precedenza.

5.3.2. Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

- (144) Perché l'aiuto sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione pondera gli effetti positivi con quelli negativi dell'aiuto. Nell'effettuare il test comparativo, la Commissione valuta i seguenti punti:

- 1) se la misura di aiuto persegue un obiettivo preciso di interesse comune;
- 2) se l'aiuto è strutturato in modo tale da permettere il conseguimento dell'obiettivo di interesse comune, ovvero pone rimedio all'inadeguatezza del mercato, o persegue altri obiettivi e in particolare:
 - a) se la misura di aiuto è uno strumento appropriato oppure vi sono altri strumenti più consoni;
 - b) se si produce un effetto di incentivazione, ovvero l'aiuto modifica il comportamento delle imprese;
 - (c) se la misura di aiuto è proporzionata oppure si potrebbe ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con meno aiuti;
- 3) se le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo che il bilancio complessivo sia positivo.

5.3.2.1. Obiettivo di interesse comune

- (145) Il regime di aiuti nazionale, a cui JCCM ha dato esecuzione per la regione Castiglia-La Mancha, si propone di accelerare la conversione digitale in Spagna e assicurare la continuità della ricezione dei segnali televisivi ai residenti di talune zone remote e rurali. Sotto questo aspetto, la misura è intesa a consentire alla popolazione che abita in tali zone di ricevere il segnale televisivo e di esercitare il proprio diritto costituzionale di accedere alle informazioni. Come già ricordato al considerando 138, la Commissione ha riconosciuto l'importanza e i benefici della trasmissione digitale nel Piano d'azione «Europe 2005» ⁽⁷⁰⁾ nonché nelle sue due comunicazioni sulla transizione dalla radiodiffusione analogica a quella digitale ⁽⁷¹⁾. Nella comunicazione i2010 — Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione ⁽⁷²⁾, la Commissione aveva segnalato che l'abbandono della televisione analogica terrestre previsto per il 2012 avrebbe facilitato l'accesso allo spettro in Europa. Poiché utilizza lo spettro con maggiore efficienza, la radiodiffusione digitale libera capacità per altri utenti, quali nuovi servizi di radiodiffusione e telefonia mobile, circostanza che a sua volta promuoverà l'innovazione e la crescita nei settori della televisione e delle comunicazioni elettroniche.


⁽⁶⁸⁾ Cfr., tra le altre, N622/03 Digitalisierungsfonds — Austria (GU C 228 del 17.9.2005, pag. 12); C-5/04 Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo — Germania (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14); C-4/04 Televisione digitale terrestre in Svezia (GU L 112 del 30.4.2007, pag. 77); C-2/05 Decoder digitali in Italia, GU L 147 dell'8.6.2007, pag. 1; N270/06 Sussidi ai decoder digitali — Italia (GU C 80 del 13.4.2007, pag. 3); N107/07 Sussidio per l'acquisto di IdTV — Italia (GU C 246, del 20.10.2007, pag. 2); C-4/06 Introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) in Renania settentrionale-Vestfalia (GU L 236 del 3.9.2008, pag. 10); SA.28685 Captación de Televisión Digital en Cantabria — Spagna (GU C 119 del 24.4.2012, pag. 1).

⁽⁶⁹⁾ Cfr. considerando 132 della decisione C-5/04 della Commissione relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 14).

⁽⁷⁰⁾ COM(2002) 263 definitivo, «Europe 2005: una società dell'informazione per tutti».

⁽⁷¹⁾ COM(2003) 541 definitivo, Comunicazione sulla transizione dalla trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo «switchover» digitale allo «switch-off» analogico) e COM(2005)204 definitivo, Comunicazione della Commissione — Accelerare la migrazione dalla radiodiffusione televisiva in tecnica analogica a quella digitale.

⁽⁷²⁾ COM(2005) 229 definitivo, 1° giugno 2005.



- (146) La Commissione, pertanto, ritiene che la misura persegua un obiettivo ben definito di interesse comune.

5.3.2.2. Aiuto concepito in modo adeguato

Fallimento del mercato

- (147) Come affermano le autorità spagnole, è generalmente riconosciuta la presenza del rischio che non tutte le fasce della popolazione possano beneficiare dei vantaggi della televisione digitale (problema di coesione sociale e regionale). Potrebbe esservi un fallimento del mercato se gli operatori non prendono in debita considerazione gli effetti positivi della conversione digitale sulla società nel suo complesso poiché non hanno gli incentivi economici per farlo (esternalità positive). Inoltre, per quanto riguarda la coesione sociale, è possibile che gli Stati membri intendano assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso alla televisione digitale un volta cessato il servizio di televisione analogica e che quindi prendano in esame misure volte a garantire che tutte le zone geografiche continuino a disporre di un'adeguata copertura televisiva.
- (148) Come già indicato nella decisione di avvio, la Commissione riconosce la presenza di un fallimento del mercato per il fatto che le emittenti non sono disposte a sostenere costi aggiuntivi per un'estensione della copertura al di là degli obblighi statuari. Inoltre, né le piattaforme satellitari né le famiglie hanno effettuato investimenti per assicurare la ricezione dei canali digitali via satellite da parte di tutti gli abitanti della zona II. Pertanto, la Commissione riconosce che la popolazione abitualmente residente in una zona rurale potrebbe rimanere del tutto esclusa dalla ricezione del segnale della televisione digitale in chiaro se la copertura digitale fosse lasciata interamente alle forze di mercato e che l'intervento pubblico può rivelarsi utile tramite il sostegno finanziario ai privati cittadini.

Neutralità tecnologica

- (149) Nei casi riguardanti la conversione digitale, il principio di neutralità tecnologica è sancito chiaramente da varie decisioni della Commissione ⁽⁷³⁾ ed è stato confermato dal Tribunale e dalla Corte di giustizia ⁽⁷⁴⁾.
- (150) La scelta della tecnologia dovrebbe essere stabilita di norma da una gara d'appalto tecnologicamente neutrale, come accaduto in altri Stati membri ⁽⁷⁵⁾. Organizzare una procedura di gara può essere costoso o può ritardare l'attuazione del progetto. In alcuni casi una siffatta procedura potrebbe non essere giustificata qualora fosse possibile stabilire a priori che soltanto una determinata tecnologia o un determinato fornitore è in grado di offrire i servizi richiesti. La scelta di una particolare tecnologia potrebbe pertanto essere accettabile se fosse giustificata dai risultati di uno studio preliminare. Uno studio di questo tipo dovrebbe esaminare criteri di qualità e di prezzo. Poiché la decisione di scegliere una determinata tecnologia precluderebbe ad altri fornitori la possibilità di competere presentando le proprie proposte di prodotto e di prezzo, i risultati dello studio dovrebbero essere solidi ed inequivocabili.
- (151) In passato la Commissione ha riconosciuto che uno studio potrebbe essere la base per la selezione di una particolare soluzione tecnologica ⁽⁷⁶⁾. Tuttavia l'onere della prova ricade sullo Stato membro, che deve dimostrare che i risultati dello studio sono sufficientemente solidi e che lo studio è stato condotto in maniera assolutamente indipendente ⁽⁷⁷⁾.
- (152) A tale riguardo le autorità spagnole e Abertis hanno proposto vari studi, che sono esaminati di seguito.

Studi sui costi

- (153) Le autorità di Castiglia-La Mancha hanno sostenuto che la misura esaminata era orientata alla radiodiffusione terrestre digitale sulla base dei risultati di uno studio preliminare realizzato prima dell'adozione del decreto. Lo studio socioeconomico comparativo ⁽⁷⁸⁾, di cui è riportata una sintesi ai considerando da 59 a 61, ha concluso che la soluzione terrestre sarebbe la soluzione più efficiente in termini di costi.

⁽⁷³⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 56.


⁽⁷⁴⁾ Cause T-8/06 *FAB Fernsehen aus Berlin GmbH contro Commissione*, Racc. 2009, pag. II-4293; C-544/09 P — *Germania contro Commissione*, sentenza 15 settembre 2011, non ancora pubblicata; T-177/07, *Mediaset SpA contro Commissione*, Racc. 2010, pag. II-2341; C-403/10 P *Mediaset SpA contro Commissione*, sentenza 28 luglio 2011, non ancora pubblicata.

⁽⁷⁵⁾ Cfr. la nota 7.

⁽⁷⁶⁾ Ad esempio, uno studio è servito a giustificare la scelta di una particolare tecnologia in un caso riguardante la banda larga. Cfr. la decisione N222/2006 della Commissione — Piano d'azione per il superamento del *digital divide* in Sardegna (GU C 68 del 24.3.2007, pag. 6).

⁽⁷⁷⁾ Il Regno Unito ha scelto la TDT per l'offerta della televisione locale sulla base di uno studio preliminare condotto dall'autorità di regolamentazione OFCOM e previa consultazione degli operatori di mercato. Su questa base, la Commissione non ha insistito per la conduzione di una gara d'appalto tecnologicamente neutrale. SA.33980 (2012/N) — *Local Television in the UK*.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 34.



- (154) Il punto di partenza dello studio è la quantificazione della popolazione per la quale potrebbe essere operata una scelta tecnologica. Gran parte del territorio di Castiglia-La Mancha appartiene alla zona I, dove la conversione alla TDT era già stata effettuata. In taluni casi la zona I e la zona II si sovrappongono. Per ragioni di ordine tecnico, lo studio sostiene che in queste zone (che sono già in parte dotate di apparecchiature per la TDT) dovrebbe essere presa in considerazione soltanto l'estensione della TDT. Nell'operare un confronto tra la soluzione satellitare e la TDT, lo studio esamina, pertanto, solo il 9,8 % circa della popolazione. In secondo luogo l'autore dello studio considera che, all'interno di questo sottogruppo, una parte della popolazione riceve anche un servizio televisivo regionale tramite la piattaforma terrestre. Senza effettuare un'ulteriore valutazione, lo studio conclude che, per questi servizi, sarebbe più logico far sì che la popolazione adotti diverse modalità di ricezione. Infine per il 2,85 % della popolazione, corrispondente a 57 510 abitanti che vivono in 689 piccoli centri abitati, dovrebbe essere presa in considerazione una tecnologia alternativa.
- (155) Lo studio presenta innanzitutto una stima del costo totale della piattaforma satellitare —comprendente il costo di installazione dei decoder, ipotesi basate sui dati di mercato riguardanti il costo di noleggio di un transponder satellitare e i costi di funzionamento e manutenzione in un periodo di dieci anni — e successivamente confronta tale stima con il costo totale stimato della piattaforma terrestre. In quest'ultima voce lo studio include il costo di installazione dei decoder e dei trasmettitori terrestri e i costi di funzionamento e manutenzione nell'arco di dieci anni. In ultima analisi il costo totale sarebbe compreso tra 47 672 550 EUR e 97 646 800 EUR nel caso della soluzione satellitare, e tra 15 136 550 EUR e 17 224 350 EUR nel caso della soluzione terrestre.


Valutazione

- (156) All'epoca le autorità potevano scegliere se organizzare una gara d'appalto tecnologicamente neutrale o se invece, sulla base di uno studio sui costi, selezionare a priori una determinata tecnologia. Le autorità hanno pertanto dovuto decidere se valesse la pena invitare potenziali concorrenti a presentare un'offerta. Se fosse stata indetta una procedura di gara aperta, l'agenzia avrebbe potuto scegliere tra varie offerte, compresi eventuali sconti degli offerenti. Dall'altro lato, la scelta di non ricorrere a una procedura di gara potrebbe essere giustificata se lo studio dimostrasse che, tenendo conto di tutti i possibili sconti che si poteva sperare di ottenere dai potenziali offerenti, la tecnologia satellitare risultava chiaramente più onerosa o non rispettava requisiti di qualità essenziali. Poiché lo studio serve unicamente a giustificare la scelta di non indire la gara, occorrerebbe dimostrare una significativa differenza di costo tra le due piattaforme e la solidità dei risultati così ottenuti.
- (157) Lo studio è ben lungi dal soddisfare tali condizioni. In primo luogo a seguito di una richiesta di informazioni trasmessa dalla Commissione nel 2012, le autorità hanno dovuto rettificare i dati utilizzati nello studio. Le rettifiche hanno determinato un incremento dei costi dei centri di trasmissione pari a circa il 65 %, nonché un aumento del numero di centri di trasmissione realmente necessari per garantire la copertura prevista. JCCM ha sostenuto che, anche alla luce dei nuovi dati, l'esito del confronto tra le tecnologie di trasmissione satellitare e terrestre rimarrebbe invariato. In realtà, però, se si tiene conto di questi nuovi dati, il vantaggio che la tecnologia TDT apporterebbe in termini di costo è risultato più contenuto o, in alcuni scenari, si è addirittura trasformato in un vantaggio di costo per la soluzione satellitare. Ciò dimostra di per sé che i risultati dello studio non erano solidi. Queste manchevolezze avrebbero dovuto essere evidenti per le autorità se queste ultime, all'epoca, avessero agito con sufficiente diligenza.
- (158) Per quanto riguarda il calcolo dei costi, lo studio adotta l'approccio errato quando effettua il calcolo del costo della trasmissione via satellite. Lo studio presuppone che le amministrazioni comunali affitterebbero capacità di ricetrasmisione su satellite dalla piattaforma satellitare e gestirebbero la connessione via satellite. Il calcolo si basa pertanto sui prezzi pubblicati (nel 2008) per l'affitto di capacità di ricetrasmisione su satellite. Poiché questi prezzi riguardano singole connessioni, non tengono conto di eventuali sconti di quantitativi o di possibili trattative sui prezzi. Inoltre, nel caso di una gara aperta, come è stato dimostrato in relazione alla Cantabria, l'operatore satellitare stesso parteciperebbe in qualità di concorrente. La sua offerta sarebbe basata su un calcolo dei prezzi completamente diverso. Se l'appalto copre l'intera zona II di Castiglia-La Mancha, è prevedibile che, rispetto ai prezzi di affitto individuale, una simile offerta contenga sconti rilevanti legati alla capacità.
- (159) Inoltre l'approccio adottato nello studio conduce erroneamente a conclusioni sfavorevoli alla soluzione satellitare ⁽⁷⁹⁾:

— i calcoli dovrebbero essere basati sul valore attuale netto (VAN) dei costi ricorrenti, anziché utilizzare semplicemente il totale ⁽⁸⁰⁾;

⁽⁷⁹⁾ Lo studio presenta varie altre lacune. Ad esempio, non giustifica in maniera sufficiente il motivo per il quale è preso in considerazione soltanto il 2,85 % della popolazione di Castiglia-La Mancha. Tale ipotesi ha un'incidenza sull'efficacia delle due piattaforme in termini di costi.

⁽⁸⁰⁾ Il VAN considera se i pagamenti sono effettuati oggi o in futuro (le entrate/spese future sono attualizzate). Con la semplice introduzione di un tasso di attualizzazione piuttosto conservativo del 4 %, il divario tra il costo della soluzione terrestre e quello della tecnologia satellitare si riduce.



- lo studio trascura la crescita esponenziale del fabbisogno di nuovi centri di trasmissione TDT (e dei costi correlati) dovuta alla lontananza degli ultimi centri abitati che restano da coprire e prende invece in considerazione un'espansione lineare;
- lo studio calcola che i costi annuali di funzionamento e manutenzione rappresentano il 3 % dei costi delle apparecchiature, mentre le autorità stesse affermano che i costi di funzionamento e manutenzione per un periodo di due anni sono stimati al 20 % del costo delle apparecchiature (ovvero il 10 % l'anno).

(160) Pertanto il calcolo dei costi per la TDT risulta eccessivamente ottimistico. Tale conclusione è confermata da un raffronto tra il costo stimato dallo studio in relazione al dispiegamento della TDT e le somme realmente spese in seguito. Lo studio calcola che il costo massimo del dispiegamento della TDT sarebbe attorno ai 15-17 milioni di EUR. Tuttavia le autorità di Castiglia-La Mancha hanno successivamente speso 46 milioni di EUR per l'aggiornamento alla TDT (oltre alle spese di installazione dei ricevitori satellitari quando in realtà la TDT si è rivelata non essere economicamente fattibile).

Conclusioni

(161) Le stime dello studio non sono solide. Sulla base dei dati interni delle autorità di Castiglia-La Mancha (seppure aggiornati), il vantaggio iniziale, in termini di costi, offerto dalla rete TDT è diminuito, o in alcuni scenari, si è addirittura trasformato in un vantaggio per la piattaforma satellitare ⁽⁸¹⁾. Lo studio non tiene conto di possibili sconti offerti da un operatore satellitare nell'ambito di una procedura aperta. Alla luce delle considerazioni che precedono, lo studio non fornisce prove sufficienti per giustificare la scelta preventiva della tecnologia TDT e l'assenza di una procedura di gara aperta.

Altri studi sui costi


(162) Il governo spagnolo ha presentato uno studio realizzato internamente sulla fattibilità dell'offerta di un servizio universale di TDT con l'utilizzo della TDT o della tecnologia via satellite, condotto dal ministero dell'Industria, del turismo e del commercio (MIEyT) nel luglio 2007. Tuttavia tale studio non è stato messo a disposizione delle comunità autonome, ad esempio Castiglia-La Mancha, ed è stato utilizzato unicamente come documento interno. Ad ogni modo la Commissione ritiene che lo studio preliminare presentato dalle autorità spagnole, di cui al considerando 62, non dimostri la superiorità della piattaforma terrestre sul satellite. Al contrario, lo studio ritiene che per la zona II sia più realistica una combinazione di tecnologie, composta per il 70 % dalla trasmissione satellitare e per il 30 % dalla trasmissione terrestre ⁽⁸²⁾. Inoltre lo studio conclude che la scelta di una particolare soluzione tecnologica per l'estensione della copertura dovrebbe essere analizzata in ogni singola regione, in considerazione delle specificità topografiche e demografiche di ciascuna. Anziché suggerire la scelta preventiva di una determinata tecnologia, questa conclusione indica invece l'esigenza di condurre una gara tecnologicamente neutrale per determinare la piattaforma più adatta nel caso specifico della regione Castiglia-La Mancha.

(163) Quanto ai due studi sui costi presentati da Abertis, occorre notare che sono stati condotti nel 2010, molto tempo dopo che le misure in esame sono state poste in essere. Ammesso che possano considerarsi sufficientemente solidi e indipendenti, tali studi non possono essere utilizzati per giustificare il fatto che il governo spagnolo abbia scelto la tecnologia TDT e abbia deciso di prescindere da una gara tecnologicamente neutrale, in quanto risalgono a una data successiva alle misure contestate. La Commissione ha inoltre ricevuto le stime dei costi fornite da Astra, le quali dimostrano che la tecnologia satellitare è economicamente più efficace. Tali stime non sono state prese in considerazione per le medesime ragioni.

(164) Come indicato al considerando 161 in relazione allo studio della Castiglia-La Mancha, neanche gli altri studi portano a concludere che la piattaforma digitale terrestre sia, in termini di qualità o di prezzo, superiore ad altre soluzioni tecnologiche. Tali studi, pertanto, non giustificano il fatto che JCCM abbia evitato una procedura di gara aperta.

⁽⁸¹⁾ Se si prendono in esame i dati aggiornati, secondo i calcoli eseguiti dalla Commissione, si osserva un cambiamento in entrambi gli scenari di costo, con una stima ottimistica di 36 466 648 EUR per la modalità satellitare e di 60 542 411 EUR per la modalità terrestre, e una stima pessimistica di 56 760 211 EUR per la modalità satellitare e di 65 155 166 EUR per la modalità terrestre. Questi calcoli sono basati su tre elementi che hanno completato lo studio della Castiglia-La Mancha: 1) la considerazione dell'approccio VAL ai costi ricorrenti su un orizzonte temporale di 10 anni, 2) il numero di nuovi siti di trasmissione atti a garantire la copertura aggiuntiva prevista e 3) l'importo rettificato dei costi di funzionamento e di manutenzione. La distinzione tra scenari «ottimistici» e «pessimistici» deriva dallo studio originario della Castiglia-La Mancha.

⁽⁸²⁾ Lo studio distingue un 15 % di trasmissione terrestre, comprese le apparecchiature aggiuntive per eliminare l'effetto eco, e un 15 % di trasmissione terrestre con eco (pagina 34 dello studio).



Idoneità e proporzionalità della misura

- (165) Per molteplici motivi, la misura non può essere ritenuta idonea.
- (166) Concedendo l'aiuto direttamente agli operatori di TDT già stabiliti, TelecomCLM e Abertis, la misura non prende in esame soluzioni alternative che avrebbero potuto essere più efficienti sul piano dei costi o qualitativamente migliori. Come indicato nella precedente sezione, l'esclusione di una piattaforma satellitare non trova giustificazione. Il fatto che alcune famiglie nella zona II ricevano canali in chiaro via satellite dimostra che la tecnologia terrestre non è sempre la piattaforma più efficiente e appropriata. Si segnala altresì che la trasmissione satellitare è stata inoltre scelta per la televisione digitale in altri Stati membri, persino in zone nelle quali anche la soluzione terrestre era possibile⁽⁸³⁾. Inoltre, il fatto che Astra abbia preso parte alla gara d'appalto tecnologicamente neutrale per l'estensione della copertura della televisione digitale in Cantabria, aggiudicandosela, indica quanto meno che la piattaforma satellitare può fornire questo servizio⁽⁸⁴⁾.
- (167) Inoltre i vari studi sui costi operano soltanto un confronto tra la piattaforma TDT e quella digitale senza prendere in esame soluzioni tecnologiche alternative, quali le reti via cavo e la televisione via Internet. Sebbene quest'ultima non possa coprire l'intero territorio, una combinazione di tecnologie che comprenda tali piattaforme nonché la TDT e la trasmissione via satellite avrebbe potuto essere più efficiente.
- (168) La misura non è appropriata in quanto opera una discriminazione tra gli stessi operatori della TDT. Selezionando direttamente gli operatori della TDT già insediati, ovvero TelecomCLM e Abertis, la misura non esamina se altri operatori di TDT, ad esempio Radiodifusión, avrebbero potuto presentare un'offerta più conveniente o qualitativamente migliore.
- (169) L'adeguatezza della selezione preventiva degli operatori di TDT è ulteriormente messa in discussione dalle limitazioni di capacità sulla piattaforma TDT. Sebbene la transizione dalla televisione analogica alla TDT nella banda 800 MHz sia stata ultimata in Spagna il 3 aprile 2010, nel 2011 si è deciso di offrire all'asta le frequenze di tale banda ad operatori di telecomunicazioni per ottemperare alla decisione n. 243/2012/UE. È stato quindi necessario trasferire le trasmissioni ad altri canali localizzati al di sotto dei 790 MHz entro e non oltre il 1° gennaio 2014. Poiché ciò comportava costi aggiuntivi, il 5 novembre 2011 la Spagna ha notificato due misure per le famiglie e le emittenti con un bilancio compreso tra 600 e 800 milioni di EUR nella zona I (per la zona II non è ancora stata notificata alcuna misura)⁽⁸⁵⁾. Tali costi non sarebbero insorti se fossero state scelte altre piattaforme (televisione via Internet, cavo o satellite). Si prevede per i prossimi anni un ulteriore cambiamento di frequenze, con costi analoghi, per liberare ulteriore capacità per la futura tecnologia mobile LTE.
- (170) Inoltre, è stato segnalato che le frequenze mobili di quarta generazione interferiscono con i segnali TDT e che le famiglie sono costrette ad acquistare costosi filtri per proteggere il segnale TDT dalle onde LTE⁽⁸⁶⁾. Non è da escludere che simili interferenze siano un problema più generale tale da compromettere la futura idoneità della radiodiffusione terrestre, specie nel contesto di un più ampio sviluppo delle reti NGA (accesso di nuova generazione).
- (171) Le autorità spagnole hanno presentato altre due argomentazioni per spiegare perché la trasmissione satellitare sarebbe più costosa della TDT. In primo luogo, negli accordi con i fornitori di contenuti, le emittenti hanno restrizioni territoriali. Assicurare tale accesso condizionato sarebbe più costoso per la tecnologia satellitare. In secondo luogo, la tecnologia satellitare non sarebbe dotata dei mezzi per trasmettere un numero elevato di canali regionali. Queste affermazioni non sono state suffragate da prove e sono contraddette dal fatto che il contratto di Astra in Cantabria prevedeva un sistema professionale di accesso condizionato. Inoltre, secondo il calcolo dei costi di Astra, la tecnologia satellitare sarebbe ugualmente più conveniente anche se Astra dovesse stipulare accordi distinti con ognuna delle regioni spagnole. Quanto alla radiodiffusione regionale, Astra sostiene che il numero di 1 380 canali riportato dal governo spagnolo sia molto gonfiato⁽⁸⁷⁾. Anche in questo caso, secondo i suoi calcoli, l'opzione satellitare sarebbe più conveniente anche se fossero compresi i canali regionali e locali.
- (172) In conclusione, la Commissione ritiene che la misura in esame non abbia rispettato il principio della neutralità tecnologica. Come spiegato sopra, la misura non è proporzionata e non è uno strumento appropriato per assicurare la copertura di canali in chiaro ai residenti della zona II in Castiglia-La Mancha.


⁽⁸³⁾ Ad esempio Francia, Regno Unito, Italia, Slovacchia.

⁽⁸⁴⁾ Come evidenzia altresì la sentenza del tribunale nazionale. Cfr. la nota a piè di pagina 5.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 11.

⁽⁸⁶⁾ <http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/second-coexistence-consultation/>

⁽⁸⁷⁾ Secondo le stime di Astra, il numero complessivo di canali locali trasmessi è inferiore a 415.



Funzionamento e manutenzione delle reti

- (173) Quanto al finanziamento in corso concesso per il funzionamento e la manutenzione delle reti digitale terrestre e satellitare sovvenzionate, essendo accessorio all'aiuto per la diffusione, non può essere considerato tecnologicamente neutrale. È stato destinato alla conservazione dei centri che trasmettono un segnale tramite piattaforme terrestri. Anche tale aiuto è pertanto incompatibile.
- (174) Qualsiasi aiuto futuro per il funzionamento e la manutenzione deve essere notificato e deve rispettare il principio della neutralità tecnologica.

5.3.2.3. Evitare inutili distorsioni

- (175) Anche se l'intervento pubblico potrebbe essere giustificato in considerazione della presenza di determinati fallimenti del mercato e di possibili problemi di coesione sociale, la misura è strutturata in modo tale da generare inutili distorsioni della concorrenza.

Conclusioni riguardanti l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

- (176) Si conclude che la misura oggetto dell'indagine, compreso l'aiuto in corso, non è uno strumento appropriato, necessario e proporzionato per porre rimedio al fallimento del mercato constatato.

5.3.3. Articolo 106, paragrafo 2, del trattato

- (177) L'eccezione contemplata dall'articolo 106, paragrafo 2, si applica alla compensazione statale per i costi relativi alla prestazione di un servizio pubblico. Le autorità nazionali (o regionali) devono definire con chiarezza il servizio di interesse economico generale e affidarlo a una determinata impresa.
- (178) Nel corso del procedimento formale, le autorità spagnole non hanno presentato argomentazioni o prove che spiegassero perché la misura dovrebbe essere dichiarata compatibile ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
- (179) Affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, le autorità nazionali (o regionali) devono definire con chiarezza il servizio di interesse economico generale e affidarlo a una determinata impresa. Nessun atto di affidamento del servizio di interesse economico generale per la diffusione della TDT è prescritto dalla legislazione spagnola o è stato stabilito dalle autorità. In primo luogo nel diritto spagnolo il funzionamento di una rete terrestre non è un servizio pubblico. La legge del 1998 sulle telecomunicazioni ⁽⁸⁸⁾ asserisce che i servizi di telecomunicazioni, compreso il funzionamento delle reti di diffusione della radio e della televisione, sono servizi di interesse generale ma non assumono lo statuto di servizi pubblici ⁽⁸⁹⁾. La stessa definizione ricorre nella legge sulle telecomunicazioni attualmente in vigore ⁽⁹⁰⁾. I servizi di trasmissione per la radiodiffusione televisiva, cioè il trasporto del segnale attraverso le reti di telecomunicazione, sono considerati servizi di telecomunicazione e in quanto tali sono servizi di interesse generale ma non un servizio pubblico ⁽⁹¹⁾.
- (180) Inoltre, le disposizioni della legge sulle telecomunicazioni sono tecnologicamente neutrali. Le telecomunicazioni sono definite come la trasmissione di segnali attraverso qualsivoglia rete di diffusione, senza fare riferimento alla rete terrestre in particolare ⁽⁹²⁾. Inoltre l'articolo 3 della legge precisa che uno dei suoi obiettivi è incoraggiare, per quanto possibile, la neutralità tecnologica nella regolamentazione.

⁽⁸⁸⁾ Legge n. 11/1998, del 24 aprile, recante disposizioni generali in materia di telecomunicazioni.

⁽⁸⁹⁾ Vi rientrano i servizi connessi alla difesa pubblica, alla protezione civile e al funzionamento della rete di telefonia.

⁽⁹⁰⁾ Legge n. 32/2003, del 3 novembre, recante disposizioni generali in materia di telecomunicazioni.

⁽⁹¹⁾ L'articolo 2, paragrafo 1, della legge menzionata recita che i servizi di telecomunicazioni sono servizi di interesse generale che si prestano in regime di libera concorrenza.

⁽⁹²⁾ L'allegato II della legge n. 32/2003 stabilisce definizioni precise, tecnologicamente neutrali, delle «telecomunicazioni» e della «rete di comunicazioni elettroniche»: Le telecomunicazioni sono definite come qualsiasi trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, testi, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, radioelettricità, mezzi ottici o altri sistemi elettromagnetici. La rete di comunicazioni elettroniche designa sistemi di trasmissione e, se del caso, strumenti di commutazione o di instradamento e altre risorse che permettono il trasporto di segnali via filo, onde radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e di pacchetto, compresa Internet) e mobili, sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui sono usati allo scopo di trasmettere segnali, reti impiegate per la radiodiffusione sonora e televisiva, nonché reti della televisione via cavo, a prescindere dal tipo di informazione trasportata.



- (181) Sebbene la radiodiffusione pubblica sia considerata un servizio pubblico, non è possibile estendere questa definizione al funzionamento di una particolare piattaforma di supporto. Inoltre, quando esistono più piattaforme di trasmissione, non si può reputarne una in particolare «essenziale» per la trasmissione dei segnali di radiodiffusione. Si sarebbe quindi trattato di un errore manifesto, se la legislazione spagnola avesse dichiarato che l'uso di una particolare piattaforma per la trasmissione dei segnali di radiodiffusione costituisce un servizio pubblico.
- (182) Si conclude che, nel diritto spagnolo, il funzionamento delle reti terrestri non gode dello statuto di servizio pubblico. Inoltre le autorità spagnole non hanno definito con chiarezza il funzionamento di una piattaforma terrestre come servizio pubblico e di conseguenza non hanno affidato la prestazione di tale servizio pubblico ad un determinato operatore di piattaforma.
- (183) Le autorità spagnole, inoltre, non hanno presentato alcun elemento comprovante l'esistenza di un atto di affidamento di incarico ai due beneficiari, Abertis, e TelecomCLM.
- (184) L'eccezione contemplata dall'articolo 106, paragrafo 2, applicabile alla compensazione statale per i costi relativi alla prestazione di un servizio pubblico, non può dunque essere invocata in questo caso.


5.3.4. Aiuto esistente

- (185) Abertis suggerisce che la diffusione della rete di radiodiffusione terrestre nella zona II sia stata finanziata quasi esclusivamente dalle comunità autonome spagnole grazie a fondi pubblici sulla base della legislazione risalente al 1982, ossia prima della data di adesione della Spagna alla Comunità economica europea nel 1986. Pertanto, secondo Abertis, il regime potrebbe essere considerato parte del finanziamento pubblico in corso del funzionamento delle reti terrestri locali e dovrebbe pertanto essere considerato aiuto esistente.
- (186) Sebbene il finanziamento dell'estensione della rete terrestre da parte delle regioni sia indubbiamente cominciato agli inizi degli anni ottanta, a quel tempo non esistevano emittenti private sul mercato. Pertanto, l'ampliamento dell'infrastruttura serviva unicamente a soddisfare le esigenze dell'emittente pubblica che, in ogni caso, aveva l'obbligo di fornire il suo segnale alla maggioranza della popolazione. Inoltre, all'epoca la televisione terrestre era l'unica piattaforma per trasmettere il segnale televisivo in Spagna. Di conseguenza, l'estensione dell'unica rete disponibile non creava una distorsione della concorrenza con altre piattaforme.
- (187) Da allora la legislazione e la tecnologia si sono evolute, dando luogo a nuove piattaforme di radiodiffusione e a nuovi operatori di mercato, in particolare emittenti private. Dal momento che il beneficiario e le circostanze generali del finanziamento pubblico sono sostanzialmente mutate, la misura oggetto dell'indagine non può essere considerata una modifica di natura puramente formale o amministrativa. Si tratta piuttosto di una modifica che incide sulla sostanza stessa del regime iniziale e che pertanto deve essere considerata un nuovo regime di aiuti ⁽⁹³⁾. In ogni caso, la migrazione dalla televisione analogica a quella digitale è divenuta possibile solo grazie ai recenti progressi tecnologici ed è pertanto un nuovo fenomeno. Le autorità spagnole avrebbero pertanto dovuto notificare questo nuovo aiuto.

5.4. CONCLUSIONI

- (188) Si ritiene che il finanziamento concesso dalla Spagna, dal governo regionale di Castiglia-La Mancha e dalle amministrazioni comunali agli operatori di rete terrestre per l'aggiornamento e la digitalizzazione della loro rete per offrire canali televisivi in chiaro nella zona II costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. L'aiuto non è compatibile con il mercato comune. Inoltre, l'aiuto non è stato notificato alla Commissione come impone l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ed è stato concesso illegalmente senza l'autorizzazione della Commissione. Deve pertanto essere recuperato dagli operatori di rete terrestre.

⁽⁹³⁾ Cause T-195/01 e T-207/01, *Government of Gibraltar contro Commissione*, Racc. 2002, pag. II-2309, punti 109-111.



- (189) Inoltre, la Commissione ritiene che sia incompatibile anche l'aiuto in corso per il funzionamento e la manutenzione della rete digitalizzata concesso senza indire gare o in seguito a gare d'appalto tecnologicamente non neutrali. Anche tale aiuto non è stato notificato alla Commissione come impone l'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ed è stato concesso illegalmente senza l'autorizzazione della Commissione. Deve pertanto essere recuperato presso gli operatori.
- (190) Qualsiasi aiuto di Stato futuro per il funzionamento e la manutenzione deve essere notificato e deve rispettare il principio della neutralità tecnologica.

6. RECUPERO

6.1. NECESSITÀ DI ELIMINARE L'AIUTO

- (191) A norma del trattato e della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione è competente a decidere che lo Stato interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto⁽⁹⁴⁾ qualora abbia accertato la sua incompatibilità con il mercato interno. La Corte ha altresì ripetutamente asserito che l'obbligo incombente allo Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è inteso a ripristinare lo status quo ante⁽⁹⁵⁾. In questo contesto, la Corte ha stabilito che tale obiettivo è conseguito una volta che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi mediante l'aiuto illegale, perdendo così il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai concorrenti, ed è ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto⁽⁹⁶⁾.
- (192) Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio⁽⁹⁷⁾ stabilisce che «[nel] caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (193) Pertanto, poiché il finanziamento dell'ammodernamento e della digitalizzazione della piattaforma terrestre nonché della manutenzione e del funzionamento successivi che la Spagna ha concesso dagli anni 2008-2009 è un aiuto illegale e incompatibile, la Spagna è tenuta a recuperare l'aiuto incompatibile, al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto.

6.2. BENEFICIARI DELL'AIUTO DI STATO E QUANTIFICAZIONE DELL'AIUTO

- (194) TelecomCLM e Abertis sono i beneficiari diretti dell'aiuto. Tutti gli importi di cui ai considerando che seguono si basano sulle informazioni fornite alla Commissione. Come specificato al considerando 42, TelecomCLM e Abertis hanno ricevuto rispettivamente 13,2 milioni di EUR e 250 000 EUR per l'ammodernamento dei propri centri di trasmissione. Inoltre, TelecomCLM è stata selezionata senza gara pubblica per la costruzione di nuovi centri di trasmissione per le amministrazioni comunali e di sei centri che sono diventati di sua proprietà (2,26 milioni di EUR).
- (195) Laddove le autorità comunali hanno mantenuto la proprietà delle apparecchiature TDT, le hanno acquistate da TelecomCLM o da Abertis. Poiché sono state selezionate direttamente (ovvero senza gara pubblica) per la fornitura delle apparecchiature digitali e/o per la prestazione di servizi di funzionamento e manutenzione, anche in questo caso tali imprese sono i beneficiari diretti dell'aiuto. In effetti i finanziamenti pubblici di importo pari a 32,6 milioni di EUR sono stati concessi a queste due imprese in assenza di una gara pubblica⁽⁹⁸⁾.
- (196) L'aiuto illegale e incompatibile deve essere recuperato da TelecomCLM e Abertis.
- (197) L'aiuto in corso riguarda la manutenzione e il funzionamento delle reti TDT. Gli operatori di queste reti sono i beneficiari dell'aiuto finalizzato a tale scopo. TelecomCLM e Abertis hanno ricevuto 6,5 milioni di EUR per il periodo 2009-2011. L'aiuto, e qualsiasi aiuto ulteriore corrisposto successivamente, deve pertanto essere recuperato da questi operatori di rete.


⁽⁹⁴⁾ Causa C-70/72, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.

⁽⁹⁵⁾ Cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, *Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75.

⁽⁹⁶⁾ Causa C-75/97, *Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee*, Racc. 1999, pag. I-30671, punti 64-65.

⁽⁹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽⁹⁸⁾ Se, in singoli casi, la Spagna potesse dimostrare che si è svolta una procedura di gara pubblica per la fornitura delle apparecchiature, tale importo sarebbe escluso dal recupero.



- (198) Nei casi in cui i singoli beneficiari abbiano ricevuto finanziamenti non superiori alle soglie specificate nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ⁽⁹⁹⁾, tale finanziamento non è considerato aiuto di Stato se tutte le condizioni previste da tale regolamento sono soddisfatte e non è pertanto soggetto a recupero.
- (199) Il recupero deve essere effettuato dalla data in cui è sorto il vantaggio per il beneficiario, ossia dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, e deve essere fruttifero di interessi fino al suo recupero effettivo.

7. CONCLUSIONI

- (200) La Commissione conclude che il Regno di Spagna ha dato illegalmente esecuzione all'aiuto a favore degli operatori della piattaforma televisiva terrestre per l'estensione della copertura della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. L'aiuto, comprensivo dell'aiuto (in corso) per il funzionamento e la manutenzione, deve essere recuperato presso gli operatori di piattaforma che ne sono i diretti beneficiari. Fra questi rientrano le amministrazioni comunali laddove agiscono in funzione di operatori di piattaforma.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso agli operatori della piattaforma di televisione terrestre, Telecom CLM e Abertis, per l'ammodernamento dei centri di trasmissione, la costruzione di nuovi centri di trasmissione e la fornitura di apparecchiature digitali e/o il funzionamento e la manutenzione nella zona II di Castiglia-La Mancha, al quale la Spagna ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dalla normativa adottata in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽¹⁰⁰⁾ applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Articolo 3

1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 presso Telecom CLM e Abertis.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio ⁽¹⁰¹⁾.
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti a titolo del regime di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.


Articolo 4

1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

⁽⁹⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

⁽¹⁰⁰⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

⁽¹⁰¹⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).



3. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- a) per i beneficiari di cui all'articolo 1, l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi;
- b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
- c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
- d) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.


4. La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2014

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente




ALLEGATO

Informazioni concernenti l'ammontare degli aiuti ricevuti, da recuperare e già recuperati

Identità del beneficiario	Importo totale degli aiuti ricevuti nel quadro del regime (*)	Importo totale degli aiuti da recuperare (*) (Capitale)	Importo totale già rimborsato (*)	
			Capitale	Interessi di recupero

(*) in milioni della valuta nazionale

16CE2145



INDIRIZZO (UE) 2016/1386 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 agosto 2016****che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2016/23)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾,visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La qualità complessiva dei dati sulle disponibilità in titoli segnalati dalle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere valutata sia a livello di dati in entrata (input) (singoli titoli), sia a livello di dati in uscita (output) (singoli e aggregati). Per assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza delle statistiche sulle disponibilità in titoli, occorre definire un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (Data Quality Management, DQM). Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe stabilire le responsabilità delle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro per la qualità dei dati di output sulle disponibilità in titoli e, se del caso, quelle degli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), vale a dire la Banca centrale europea (BCE) e la Deutsche Bundesbank.
- (2) Il procedimento che le BCN usano per la verifica delle fonti informative è cruciale per garantire la qualità dei dati sulle disponibilità in titoli a livello di input. Lo scambio di informazioni sulle procedure nazionali può essere d'aiuto alle BCN per migliorare la loro organizzazione, tenendo conto delle migliori pratiche poste in atto dai loro pari.
- (3) Il quadro di riferimento DQM per le statistiche sulle disponibilità in titoli dovrebbe includere obiettivi DQM, che rappresentino un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output, e metriche DQM che misurino il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM. Queste sono necessarie per identificare e classificare secondo priorità, per ciascun obiettivo DQM, i dati di output da verificare. Il quadro di riferimento DQM dovrebbe anche fondarsi su soglie DQM che definiscano il livello minimo di verifiche da condurre in relazione a un determinato obiettivo DQM. Date le differenze metodologiche e pratiche nella produzione di dati di benchmark, gli obiettivi DQM non individuano sempre gli errori nei dati di output, ma possono soltanto individuare i casi per i quali si rende necessaria un'ulteriore verifica dei dati. Così, ove gli operatori dell'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del SEBC interroghino le BCN, queste ultime dovrebbero classificare tali interrogazioni e rispondere per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione.
- (4) Inoltre, il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è stato modificato per aumentare le informazioni disponibili sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari e per richiedere la segnalazione di ulteriori attributi. Occorre modificare anche l'Indirizzo BCE/2013/7 ⁽³⁾ poiché esso definisce le procedure che devono essere seguite dalle BCN per la segnalazione alla BCE.
- (5) Pertanto è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7,

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.⁽²⁾ GUL 305 dell'1.11.2012, pag. 6.⁽³⁾ Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GUL 125 del 7.5.2013, pag. 17).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'Indirizzo BCE/2013/7 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito d'applicazione

Il presente indirizzo stabilisce gli obblighi delle BCN di segnalare alla BCE le statistiche sulle disponibilità in titoli raccolte ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati di tali statistiche, con l'obiettivo di assicurare la completezza, l'accuratezza e la coerenza dei dati di output applicando ad essi in modo coerente le regole sugli standard di qualità.»;


- 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in aggiunta alle seguenti definizioni:

- 1) per «dati di input» si intendono i dati segnalati alla BCE;
 - 2) per «dati di output» si intendono i dati ricavati dalla BCE nell'ambito delle statistiche sulle disponibilità in titoli;
 - 3) per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM;
 - 4) per «archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli del Sistema europeo di Banche centrali» (European System of Central Banks Securities Holdings Statistics Database, SHSDB), si intende lo strumento tecnico reso operativo dalla BCE e dalla Deutsche Bundesbank per compilare i dati raccolti ai sensi del presente indirizzo e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);
 - 5) per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed;
 - 6) per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello di conseguimento di un determinato obiettivo DQM;
 - 7) per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM.»;
- 3) nell'articolo 3, il titolo è sostituito dal seguente:
- «Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di settore»;
- 4) nell'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornito da soggetti dichiaranti dati di settore, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).



Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre e in alternativa: i) il volume delle operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato nell'articolo 3, paragrafo 2 *ter*, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione di cui all'allegato 1, parte 3 (tavole 1 e 2).

I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità alla parte 1 del Capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

2. Le BCN segnalano alla BCE i dati menzionati nel paragrafo 1 per i seguenti periodi di riferimento e in conformità alle seguenti scadenze:

a) con riferimento alle disponibilità in titoli degli investitori residenti escluse le BCN, ai titoli detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti residenti in un altro Stato membro dell'area dell'euro e ai titoli emessi da residenti dell'area dell'euro detenuti in custodia presso custodi residenti per clienti non residenti nell'area dell'euro:

i) le BCN segnalano, con frequenza trimestrale, i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono;

ii) le BCN segnalano: 1) operazioni titolo per titolo con frequenza trimestrale e, se disponibili, altre variazioni di volume per il trimestre di riferimento entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono; o 2) posizioni titolo per titolo e, se disponibili, altre variazioni di volume che sono necessarie per il calcolo del volume delle operazioni. In quest'ultimo caso, le BCN effettuano le segnalazioni in conformità ai metodi descritti nella parte 1 del capitolo 1 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine del trimestre cui i dati si riferiscono per i dati trimestrali titolo per titolo, ed entro la fine del sessantatreesimo giorno successivo alla fine del mese cui i dati si riferiscono per i dati mensili titolo per titolo;

b) con riferimento alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione (IA), le BCN segnalano, con frequenza annuale, i dati relativi alle posizioni aggregate di fine anno entro la fine del settantesimo giorno successivo alla fine dell'anno cui i dati si riferiscono.»;

5) nell'articolo 3, sono eliminati i paragrafi 3, 4, 5 e 6;

6) è aggiunto il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli con codice ISIN per dati di gruppo

1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito (F.31 e F.32); azioni quotate (F.511) e quote o partecipazioni in fondi di investimento (F.521 e F.522).


Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2. Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta scritta di deroga, indicando:

a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;

b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.



Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»;

7) è inserito il seguente articolo 3 *ter*:

«Articolo 3 *ter*

Obblighi generali di segnalazione delle BCN

1. Entro settembre di ogni anno, la BCE comunica alle BCN le date esatte di trasmissione dei dati da segnalare sotto forma di un calendario di segnalazione per l'anno successivo.

2. Le seguenti norme generali si applicano alla revisione dei dati mensili e trimestrali.

a) Le BCN segnalano revisioni ordinarie come segue:

- i) le revisioni dei dati mensili con riferimento ai tre mesi precedenti il trimestre più recente sono trasmesse con frequenza trimestrale e sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati); le revisioni dei dati mensili con riferimento al mese precedente il mese più recente sono trasmesse con frequenza mensile e sono inviate insieme ai dati del mese più recente (trasmissione ordinaria dei dati);
- ii) le revisioni dei dati trimestrali con riferimento al trimestre precedente quello più recente sono inviate insieme ai dati del trimestre più recente (trasmissione ordinaria dei dati);
- iii) le revisioni relative ai tre anni precedenti (12 trimestri) sono inviate insieme alla trasmissione ordinaria dei dati relativi al terzo trimestre dell'anno;
- iv) la segnalazione di qualsiasi altra revisione ordinaria che non ricada nei punti da i) a iii) è concordata con la BCE.

b) Le BCN segnalano revisioni eccezionali che migliorano in modo significativo la qualità dei dati non appena disponibili e al di fuori dei periodi ordinari di trasmissione, previo accordo con la BCE.

Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali revisioni significative. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria.


3. Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente articolo sono soggetti ai seguenti obblighi relativi alle serie storiche se uno Stato membro adotta l'euro dopo che decorrono gli effetti del presente indirizzo:

- a) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione prima del dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2014, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione;
- b) le BCN degli Stati membri che hanno aderito all'Unione dopo il dicembre 2012 segnalano alla BCE con la massima diligenza i dati storici che coprono almeno: 1) i dati per il periodo che inizia da marzo 2016, o se il periodo è inferiore, 2) i cinque anni precedenti l'adozione dell'euro da parte dello Stato membro in questione.

4. Le norme contabili stabilite negli articoli 5, 5 *bis* e 5 *ter* del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) si applicano anche quando le BCN segnalano dati in conformità al presente indirizzo»;

8) all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Metodi di segnalazione per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di settore»;



9) all'articolo 4, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV) e imprese di assicurazione (IA) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) clienti residenti non soggetti al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) clienti non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) clienti residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»;

10) all'articolo 4, il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, lettere a) e b).»;

11) è aggiunto il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Metodi di segnalazione per le disponibilità delle IFM in titoli emessi dai detentori

1. Le BCN segnalano alla BCE le informazioni statistiche riguardanti le disponibilità in titoli con codice ISIN emessi dai detentori e, a discrezione di ciascuna BCN interessata, le disponibilità in titoli senza codice ISIN emessi dai detentori, detenuti da IFM soggette al Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni di fine trimestre:

2. Le BCN che segnalano informazioni statistiche ai sensi del paragrafo 1, lo fanno in conformità alle regole stabilite nell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), utilizzando gli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 1 (tavole 1, 2 e 5) e i requisiti di segnalazione elettronica stabiliti separatamente.

3. I dati trimestrali sono rivisti in conformità dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, lettere a) e b).

4. Le BCN presentano note esplicative alla BCE esponendo le ragioni di tali modifiche di rilievo. Le BCN possono presentare anche note esplicative per qualunque altra revisione su base volontaria. Inoltre, le BCN forniscono informazioni su riclassificazioni significative nei settori dei detentori o nella classificazione degli strumenti, se disponibili.»;

12) è aggiunto il seguente articolo 4 *ter*:

«Articolo 4 *ter*

Obblighi di segnalazione delle BCN per le disponibilità in titoli senza codice ISIN per dati di gruppo

1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli senza codice ISIN fornite da soggetti dichiaranti dati di gruppo, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione di cui all'allegato I, parte 2 (tavole 1, 2 e 4) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente.

Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre come stabilito dal paragrafo 2.

2. Le BCN segnalano alla BCE i dati di cui al paragrafo 1 entro la fine del cinquantacinquesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.



In deroga a quanto previsto, la BCE può consentire a una BCN di segnalare i dati entro la fine del sessantaduesimo giorno successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono. In tali casi la BCN presenta alla BCE una richiesta di deroga scritta, indicando:

- a) le ragioni su cui si basa la richiesta, comprovando che la stessa è necessaria al fine di assicurare l'accuratezza e la coerenza dei dati segnalati alla BCE consentendo alla BCE di sottoporre i dati a controllo incrociato con altre fonti di dati, altrimenti non disponibili in tempo utile per la necessaria verifica della qualità dei dati di input;
- b) il periodo per il quale la deroga dovrebbe essere concessa.

Esaminata la richiesta della BCN, la BCE può concedere la deroga per un periodo determinato e ne riesamina la necessità con frequenza annuale.»;

13) all'articolo 5, il punto c) del paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«c) se i dati segnalati non soddisfano i criteri di qualità di cui al comma b), migliorano la qualità di tali dati anche tramite la raccolta di dati dai custodi come disposto negli articoli 4, paragrafo 1, e 4 *ter*, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»;

14) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le BCN verificano regolarmente, almeno una volta l'anno, che siano soddisfatte le condizioni stabilite negli articoli 4, 4 *bis* e 4 *ter* del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ai fini della concessione, del rinnovo o del ritiro di eventuali deroghe.»;

15) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio direttivo della BCE individua i soggetti dichiaranti dati di gruppo come stabilito nell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e secondo i criteri ivi previsti sulla base dei dati di fine dicembre corrispondenti all'anno solare precedente forniti dalle BCN alla BCE (di seguito, i «dati di riferimento»), allo scopo di calcolare le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sui dati bancari consolidati degli Stati membri.»;

16) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:


«Articolo 8

Procedura di notifica ai soggetti dichiaranti di dati di gruppo

1. Le BCN, per conto della BCE, utilizzano il modello di lettera di cui all'allegato II (di seguito «lettera di notifica») per notificare ai soggetti dichiaranti dati di gruppo la decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) in merito ai loro obblighi di segnalazione a norma del regolamento. La lettera di notifica contiene i criteri che giustificano la classificazione del soggetto che ha ricevuto la notifica come soggetto dichiarante dati di gruppo.

2. La BCN competente invia la lettera di notifica al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE successivi alla data della decisione del Consiglio direttivo, e ne invia una copia al segretariato della BCE.

3. La procedura descritta nel paragrafo 2 non si applica per la notifica ai soggetti dichiaranti dati di gruppo che siano stati identificati dal Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) anteriormente alla data dalla quale decorrono gli effetti del presente indirizzo.»;



17) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di revisione del Consiglio direttivo

1. Se un soggetto dichiarante dati gruppo che ha ricevuto una notifica in conformità all'articolo 8, entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento di tale notifica, presenta alla BCN competente una richiesta scritta motivata, contenente le informazioni che la supportano, per il riesame della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo, la BCN competente trasmette tale richiesta al Consiglio direttivo entro 10 giorni lavorativi della BCE.

2. A seguito del ricevimento di tale richiesta scritta ai sensi del paragrafo 1, il Consiglio direttivo riesamina la classificazione e comunica la sua decisione motivata per iscritto, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, alla BCN competente, che notifica la decisione del Consiglio direttivo al soggetto dichiarante dati di gruppo entro 10 giorni lavorativi della BCE.»;

18) all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le BCN garantiscono che i dati di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti statistici minimi della BCE stabiliti nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), nonché qualsiasi altro requisito stabilito nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), prima di trasmetterli alla BCE in conformità agli articoli 3, 3 bis e 3 ter.»;

19) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Verifica

1. Fatti salvi i diritti di verifica della BCE stabiliti nei Regolamenti (CE) n. 2533/98 e (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), le BCN verificano e garantiscono la qualità e l'affidabilità delle informazioni statistiche da esse comunicate alla BCE e cooperano strettamente con gli operatori dell'SHSDB in quanto parte della DQM nel suo insieme.

2. La BCE valuta tali dati in maniera analoga, in stretta cooperazione con gli operatori dell'SHSDB. La valutazione è effettuata tempestivamente.


3. Ogni due anni la BCE e le BCN scambiano informazioni con il Comitato per le statistiche del SEBC, e, se del caso, con gli utenti finali, in relazione a pratiche, misure e procedure applicate nella compilazione dei dati statistici sulle disponibilità in titoli.

4. Le BCN garantiscono, verificano e mantengono la qualità dei dati statistici sulle disponibilità in titoli attraverso l'uso e l'applicazione di obiettivi, metriche e soglie DQM. Gli obiettivi DQM includono la garanzia: a) della qualità dei dati di output aggregati; b) della coerenza dei dati sulle disponibilità e dei dati di riferimento; e c) della coerenza con altre statistiche.

5. Quando gli operatori dell'SHSDB formulano interrogazioni nei confronti delle BCN, le classificano come: a) interrogazioni altamente prioritarie; b) interrogazioni prioritarie, o c) altre interrogazioni. Le BCN rispondono a tali interrogazioni per iscritto, entro un lasso di tempo adeguato alla classificazione.

6. I dati provenienti dall'archivio centralizzato sui titoli usati per le statistiche sulle disponibilità in titoli sono verificati in conformità all'Indirizzo BCE/2012/21 (*).

(*) Indirizzo BCE/2012/21 della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012, relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati dell'archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (GU L 307 del 7.11.2012, pag. 89).»;



20) l'allegato I è sostituito dall'Allegato I al presente indirizzo;

21) l'allegato II è sostituito dall'Allegato II al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi 1, 2 e 15 dell'articolo 1 a partire da tale data. Le banche centrali dell'Eurosistema ottemperano ai paragrafi da 3 a 14 e 16 e 17 dell'articolo 1 del presente indirizzo a partire dal 1° ottobre 2018;

Articolo 3

Destinatari


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2016.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI



ALLEGATO I

L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

«ALLEGATO I

SCHEMI DI SEGNALAZIONE

PARTE 1

Disponibilità in titoli ripartite per settori, escluse le disponibilità delle banche centrali nazionali

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni di carattere generale	Istituzione segnalante	M	Codice identificativo dell'istituzione segnalante
	Data di trasmissione	M	Data in cui i dati sono trasmessi all'archivio delle statistiche sulle disponibilità in titoli (SHSDB)
	Periodo di riferimento	M	Periodo cui i dati si riferiscono
	Frequenza di segnalazione	M	Dati trimestrali
Dati mensili ⁽³⁾			
2. Note esplicative (metadati)	M	Trattamento dei rimborsi anticipati	
	M	Trattamento di interessi maturati	

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.


⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ Solo per le posizioni, se le operazioni sono compilate sulla base di posizioni mensili nell'SHSDB.

Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli


Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni segnalate relative ai titoli	Settore del detentore	M	Settore/sottosettore dell'investitore
			Società non finanziarie (S. 11) ⁽³⁾
			Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
			Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)
			Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
Altre società finanziarie ⁽⁴⁾ escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione			



Informazioni segnalate (*)	Attributo	Stato (²)	Descrizione
			Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione
			Imprese di assicurazione (S.128)
			Fondi pensionistici (S.129)
			Imprese di assicurazione e fondi pensione (sottosettore non identificato) (S.128 + S.129) (periodo transitorio)
			Amministrazioni centrali (S.1311) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni di Stati federati (S.1312) (disaggregazione facoltativa)
			Amministrazioni locali (S.1313) (disaggregazione facoltativa)
			Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) (disaggregazione facoltativa)
			Altre amministrazioni pubbliche (sottosettore non identificato)
			Famiglie escluse istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14) (disaggregazione facoltativa per gli investitori residenti, obbligatoria per le disponibilità di terze parti)
			Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) (disaggregazione facoltativa)
			Altre famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (sottosettore non identificato)
			Investitori non finanziari escluse famiglie (solo per disponibilità di terze parti) (S.11 + S.13 + S.15) (⁵)
			Autorità bancarie centrali e amministrazioni pubbliche da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'euro (S.121 + S.13) (⁶)
			Investitori diversi da autorità bancarie centrali e amministrazioni da segnalare solo per disponibilità di paesi non appartenenti all'area dell'EUR (⁶)
			Settore sconosciuto (⁷)
	Paese del detentore	M	Paese di residenza dell'investitore
	Fonte	M	Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli
			Segnalazione diretta
			Segnalazione del custode



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
			Segnalazione mista ⁽⁸⁾
			Non disponibile
	Funzione	M	Funzione dell'investimento secondo la classificazione delle statistiche di bilancia di pagamenti
			Investimento diretto
			Investimento di portafoglio
			Non specificato
	Base segnaletica	V	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni
			Percentuale
			Numero di partecipazioni
	Valuta nominale	V	Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale
	Posizioni	M	Importo totale di titoli detenuti
			Al valore nominale ⁽⁹⁾ . Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati
			Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽¹⁰⁾
	Posizioni: di cui ammontare	M ⁽¹¹⁾	Ammontare dei titoli detenuti dai due più grandi investitori
			Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni
			Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni
	Formato	M ⁽⁹⁾	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale
			Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente
			Numero di azioni/partecipazioni ⁽¹²⁾



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Altre variazioni di volume	M	Altre variazioni di importo dei titoli detenuti
			Al valore nominale nello stesso formato delle posizioni al valore nominale
			Al valore di mercato in euro
	Altre variazioni di volume: di cui importo	M ⁽¹¹⁾	Altre variazioni di volume nell'importo detenuto dai due più grandi investitori
			Al valore nominale, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni
			Al valore di mercato, secondo lo stesso metodo di valutazione delle posizioni
Operazioni finanziarie	M ⁽¹³⁾	Somma degli acquisti, detratte le vendite di un titolo, registrati al valore dell'operazione in euro inclusi gli interessi maturati ⁽¹⁰⁾	
Operazioni finanziarie: di cui importo	M ⁽¹⁴⁾	Somma delle due più grandi operazioni in termini assoluti effettuate da singoli detentori, secondo lo stesso metodo di valutazione delle operazioni finanziarie	
Status confidenziale	M ⁽¹⁵⁾	Status confidenziale per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume	
		Non per pubblicazione, solo per uso interno	
		Informazione statistica confidenziale	
			Non applicabile ⁽¹⁶⁾

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1). (di seguito «SEC 2010»).

⁽⁴⁾ Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).

⁽⁵⁾ Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.

⁽⁶⁾ Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.

⁽⁷⁾ Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN devono informare gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.

⁽⁸⁾ Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

⁽⁹⁾ Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.

⁽¹⁰⁾ Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

⁽¹¹⁾ Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.

⁽¹²⁾ Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

⁽¹³⁾ Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nell'SHSDB.

⁽¹⁴⁾ Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti dichiaranti; da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.

⁽¹⁵⁾ Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.

⁽¹⁶⁾ Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene ricavata dall'SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.



Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Dati di riferimento	Codice ISIN	M	Codice ISIN


⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.


Tavola 4

Disponibilità in titoli senza codice ISIN

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipo di dati
			Dati segnalati titolo per titolo
			Dati aggregati (non titolo per titolo)
	Codice identificativo per titoli/aggregati	M	Codice identificativo interno, per titoli senza codice ISIN e per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli
	Tipo di codice identificativo dei titoli	M ⁽³⁾	Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo ⁽⁴⁾
			Codice interno banca centrale nazionale (BCN)
			Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) (Comitato competente per le procedure uniformi di identificazione dei titoli)
			Stock Exchange Daily Official List (SEDOL)
			altro (da specificare nei metadati)
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo SEC 2010 e secondo Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
			Titoli di credito a breve termine (F.31)
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)
Azioni quotate (F.511)			
Quote o partecipazioni fondi comuni monetari (FCM) (F.521)			
Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)			
Altri tipi di titoli ⁽⁵⁾			



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione	
	Settore dell'emittente	M	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)	
	Paese dell'emittente	M	Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo	
	Valore di prezzo ⁽⁶⁾	V	Prezzo del titolo alla fine del periodo di riferimento	
	Base del prezzo ⁽⁶⁾	V		Base sulla quale è dato il prezzo
				Euro o altra valuta pertinente
			Percentuale	
2. Ulteriori dati di riferimento	Nome dell'emittente	V	Nome dell'emittente	
	Nome abbreviato	V	Nome abbreviato del titolo attribuito dall'emittente, definito secondo le caratteristiche del titolo e delle altre informazioni eventualmente disponibili	
	Data di emissione	V	Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori	
	Data di scadenza	V	Data di rimborso dello strumento di debito	
	Consistenze	V	Consistenze convertite in euro	
	Capitalizzazione di mercato	V	Ultima capitalizzazione di mercato disponibile in euro	
	Interessi maturati	V	Interessi maturati dalla data di pagamento dell'ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi	
	Ultimo rapporto di frazionamento	V	Frazionamenti e raggruppamenti azionari	
	Ultima data di frazionamento	V	Data di inizio di validità del frazionamento azionario	
	Tipo di cedola	V	Tipo di cedola (fissa, variabile, a gradini ecc.)	
	Tipo di debito	V	Tipo di strumento di debito	
Ammontare del dividendo	V	Ammontare dell'ultimo dividendo pagato per azione (in tip di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo)		



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Tipo di ammontare di dividendo	V	Denominazione in valuta di dividendo o in numero di azioni
	Valuta di dividendo	V	Valuta in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento del dividendo
	Tipo di cartolarizzazione dell'attività	V	Tipo di attività cartolarizzata

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.

⁽⁴⁾ Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

⁽⁵⁾ Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

⁽⁶⁾ Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.

Tavola 5

Disponibilità in titoli emessi dal detentore

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Dati base di riferimento	Codice identificativo per aggregati	M ⁽³⁾	Codice identificativo interno, per i dati aggregati sulle disponibilità in titoli
	Classificazione degli strumenti	M	Titoli di credito a breve termine (F.31)
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)
			Azioni quotate (F.511)
			Quote o partecipazioni in FCM (F.521)
Posizioni al valore di mercato.	M	Importo totale di titoli detenuti. Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽⁴⁾ .	

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ Le BCN dovrebbero utilizzare lo stesso codice identificativo concordato con gli operatori del SHSDB.

⁽⁴⁾ Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.



PARTE 2

Disponibilità in titoli detenute da gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni di carattere generale	Istituzione segnalante	M	Codice identificativo dell'istituzione segnalante
	Data di trasmissione	M	Data di trasmissione dei dati al SHSDB
	Periodo di riferimento	M	Periodo cui i dati si riferiscono
	Frequenza di segnalazione	M	Dati trimestrali
2. Note esplicative (metadati)	M	Trattamento dei rimborsi anticipati	
	M	Trattamento di interessi maturati	

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.


Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
1. Informazioni relative al detentore	Identificativo del gruppo dichiarante	M	G	Codice standard che individua in modo univoco il gruppo dichiarante ⁽⁴⁾
	Tipo di identificativo del gruppo dichiarante	M	G	Specifica il tipo di codice utilizzato per il gruppo dichiarante
	LEI del gruppo dichiarante	M	G	LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 del gruppo dichiarante
	Identificativo dell'entità	M	E	Codice standard che individui in modo univoco l'entità del gruppo ⁽⁴⁾
	Tipo di identificativo dell'entità	M	E	Specifica il tipo di codice utilizzato per l'entità del gruppo
	LEI dell'entità	M	E	LEI conforme alla norma International Organization for Standardization (ISO) 17442 dell'entità del gruppo




Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Paese di residenza dell'entità	M	E	Paese di costituzione o residenza dell'entità
	Denominazione del gruppo dichiarante	M	G	Denominazione completa del gruppo dichiarante
	Denominazione dell'entità	M	E	Denominazione completa dell'entità del gruppo
	Settore della capogruppo	M	G	Settore istituzionale del soggetto dichiarante dati di gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Settore dell'entità	M	E	Settore istituzionale dell'entità del gruppo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Identificativo dell'impresa madre diretta	M	E	Codice standard che individua in modo univoco l'entità giuridica del quale l'entità, sprovvista di personalità giuridica, fa direttamente parte ⁽⁴⁾
	Tipo di Identificativo dell'impresa madre diretta	M	E	Specifica il tipo di codice identificativo utilizzato per l'impresa madre più prossima
	Tipo di gruppo	M	G	Tipo di gruppo
2. Informazioni relative ai titoli	Base segnaletica	V	E	Indica come è quotato il titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni
				Percentuale
				Numero di partecipazioni
	Valuta nominale	V	E	Valuta in cui è denominato l'ISIN, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale
Formato	M ⁽⁵⁾	E	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale	
			Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente	
			Numero di azioni/partecipazioni ⁽⁶⁾	




Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Posizioni	M	E	Importo totale di titoli detenuti
				Al valore nominale ⁽⁵⁾ . Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati.
				Al valore di mercato. Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
	Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito prudenziale)	M	G	Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento prudenziale
	Emittente fa parte del gruppo dichiarante (ambito contabile)	M	G	Indica se il titolo è stato emesso da un'entità dello stesso gruppo dichiarante in linea con l'ambito del consolidamento contabile
3. Informazioni contabili e relative al rischio	Stato di forbearance e rinegoziazione	M	G	Identificazione di strumenti oggetto di concessioni (forbearance) e rinegoziati
	Data dello stato di forbearance e rinegoziazione	M	G	La data in cui si considera si sia verificato lo stato di forbearance o rinegoziazione segnalato alla voce «Stato di forbearance e rinegoziazione»
	Stato in bonis dello strumento	M	G	Identificazione di strumenti deteriorati in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽⁹⁾
	Data dello stato in bonis dello strumento	M	G	Data in cui si considera che lo stato in bonis dello strumento segnalato alla voce «Stato in bonis dello strumento» sia stato stabilito o sia cambiato
	Stato di default dell'emittente	M	G	Identificazione dello stato di default dell'emittente in conformità all'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013
	Data dello stato di default dell'emittente	M	G	Data in cui lo stato di default dell'emittente come segnalato in «Stato di default dell'emittente» si è verificato o è cambiato
	Stato di default dello strumento	M	G	Identificazione dello stato di default dello strumento in conformità all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽¹⁰⁾



Informazioni segnalate (1)	Attributo	Stato (2)	Livello di segnalazione (3)	Descrizione
	Data dello stato di default dello strumento	M	G	Data in cui lo stato di default dello strumento come segnalato in «Stato di default dello strumento» si è verificato o è cambiato
	Principio contabile	M	G ed E	Principi contabili utilizzati dal soggetto dichiarante
	Valore contabile	M	E	Il valore contabile in conformità all'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.
	Tipo di riduzione di valore	M	E	Tipo di riduzione di valore
	Metodo di valutazione della riduzione di valore	M	E	Metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali.
	Importo della riduzione di valore accumulata	M	E	Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento. Tale attributo dei dati si applica agli strumenti soggetti a riduzione di valore in base al principio contabile applicato. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.
	Fonti di gravame	M	E	Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata soggetta a gravame l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (credit enhancement) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente.
	Classificazione contabile degli strumenti	M	E	Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile applicato dal soggetto dichiarante.
	Portafoglio prudenziale	M	E	Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione e non nel portafoglio di negoziazione. Strumenti nel portafoglio di negoziazione così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito	M	E	Variazioni accumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento.
	Recuperi accumulati a partire dal default	M	E	Importo totale recuperato a partire dalla data di default. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.
	Probabilità di default dell'emittente	M ⁽¹¹⁾	G	La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del Regolamento (UE) n. 575/2013
	Perdita in caso di default in periodi di recessione	M ⁽¹¹⁾	G	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di recessione economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default, in conformità all'articolo 181 del Regolamento (UE) n. 575/2013.
	Perdita in caso di default in periodi di normalità economica	M ⁽¹¹⁾	G	Il rapporto tra l'importo che potrebbe andar perso su un'esposizione in periodi di normalità economica nell'orizzonte temporale di un anno a seguito di default e l'importo dell'esposizione al momento del default.
	Fattore di ponderazione del rischio	M ⁽¹²⁾	G	Fattori di ponderazione del rischio associati all'esposizione, in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013
	Valore dell'esposizione (designato anche come esposizione al momento del default)	M	E	Valore dell'esposizione con l'attenuazione del rischio di credito e con i fattori di conversione del credito, in conformità al Regolamento (UE) n. 680/2014. Ammontare in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data di riferimento per la segnalazione.
	Metodo di calcolo del capitale a fini prudenziali	M	E	Identificazione del metodo utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dei punti a) ed f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Classe di esposizione	M	E	Classe di esposizioni come definita in conformità al Regolamento (UE) n. 575/2013

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

⁽⁴⁾ Identificativo da definire separatamente.

⁽⁵⁾ Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

⁽⁶⁾ Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.

⁽⁷⁾ Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

⁽⁸⁾ Per i titoli senza un codice ISIN, l'importo totale di titoli detenuti va segnalato al valore di mercato, vale a dire l'importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati. Approssimazioni alternative, quali ad esempio il valore contabile, potrebbero essere usate con la massima diligenza se il valore di mercato non è disponibile.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Da segnalare se si applica il metodo basato su rating interni (Internal Ratings Based, IRB) per il calcolo del capitale regolamentare o se i dati sono altrimenti disponibili.

⁽¹²⁾ Da segnalare se il metodo IRB per il calcolo del capitale regolamentare non si applica o i dati sono altrimenti disponibili.

Tavola 3

Disponibilità in titoli con codice ISIN

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
Dati di riferimento	Codice ISIN	M	E	Codice ISIN

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.


Tavola 4

Disponibilità in titoli senza codice ISIN


Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
1. Dati base di riferimento	Codice identificativo per titoli	M	E	Codice interno BCN per disponibilità in titoli senza codice ISIN segnalato titolo per titolo.



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Tipo di codice identificativo dei titoli	M	E	Specifica il codice identificativo dei titoli per titoli segnalati titolo per titolo ⁽⁴⁾
				Codice interno BCN
				CUSIP
				SEDOL
	Classificazione degli strumenti	M	E	Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
				Titoli di credito a breve termine (F.31)
				Titoli di credito a lungo termine (F.32)
				Azioni quotate (F.511)
				Quote o azioni in FCM (F.521)
				Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)
Settore dell'emittente	M	E	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)	
			Paese dell'emittente	
2. Ulteriori dati di riferimento	Identificativo dell'emittente	M	E	Codice standard che individua in modo univoco l'emittente ⁽⁷⁾
	Tipo di identificativo dell'emittente	M	E	Specifica il tipo di codice utilizzato per l'emittente
	Denominazione dell'emittente	M	E	Denominazione dell'emittente
	LEI dell'emittente	M	E	LEI conforme alla norma (ISO) 17442 dell'emittente
	Settore NACE dell'emittente	M	E	Classificazione delle controparti secondo le loro attività economiche, in conformità alla classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 come stabilita dal Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Stato dell'entità	M	E	Attributo supplementare relativo alle informazioni sullo stato degli emittenti, tra cui lo stato di default (così come le categorie che descrivono le circostanze in cui l'entità può essere in default, ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013) e altri tipi di stato della parte, quale ad esempio fusa, acquisita ecc.
	Data dello stato dell'entità	M	E	Data in cui è cambiato lo stato dell'entità
	Data di emissione	M	E	Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall'emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori
	Data di scadenza	M	E	Data di rimborso dello strumento di debito
	Valuta nominale	M	E	Valuta in cui il titolo è denominato
	Classificazione dell'attività principale	M	E	Classificazione dello strumento
	Tipo di cartolarizzazione dell'attività	M	E	Tipo di attività cartolarizzata
	Stato del titolo	M	E	Attributo supplementare che consente l'identificazione dello stato del titolo, che può indicare se lo strumento è valido o no, per esempio se è in default, scaduto o rimborsato anticipatamente.
	Data dello stato del titolo	M	E	La data in cui si considera si sia verificato lo stato del titolo segnalato alla voce «Stato del titolo»
	Arretrati per lo strumento	M	E	Ammontare complessivo di capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di riferimento, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di riferimento. L'importo dovrebbe essere segnalato in euro. Gli importi in valuta estera dovrebbero essere convertiti in euro ai rispettivi tassi di cambio di riferimento dell'euro della (BCE), ossia al tasso medio alla data riferimento.
	Data degli arretrati per lo strumento	M	E	Data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Questa è la prima data in cui lo strumento ha importi impagati alla data di riferimento ed è da segnalare se lo strumento è scaduto alla data di riferimento.



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Livello di segnalazione ⁽³⁾	Descrizione
	Tipo di subordinazione dello strumento	M	E	Indica se lo strumento è garantito o meno, il suo grado di subordinazione e la presenza o meno di garanzie reali
	Ubicazione geografica della garanzia	M	E	Ubicazione geografica della garanzia
	Identificativo del garante	M	E	Codice standard che identifica univocamente il garante ⁽⁹⁾
	Tipo di identificativo del garante	M	E	Specifica il tipo di codice utilizzato per il garante

⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

⁽³⁾ G Livello di gruppo; E: Livello di soggetto. Ove si applichi la deroga stabilita nell'articolo 4 bis, paragrafo 3, i campi di dati riferiti alla segnalazione per ogni entità dovrebbero essere segnalati in conformità alle rispettive norme nazionali stabilite dalla BCN che ha concesso la deroga assicurando che i dati siano omogenei rispetto alle disaggregazioni obbligatorie.

⁽⁴⁾ Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.

⁽⁵⁾ Le BCN dovrebbero specificare nei metadati il tipo di numero di identificazione utilizzato.

⁽⁶⁾ Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.

⁽⁷⁾ Identificativo da definire separatamente.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393, del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁹⁾ Identificativo da definire separatamente. Usare il LEI se del caso.

PARTE 3

Disponibilità annuali in titoli da parte di IA

Tavola 1

Informazioni di carattere generale e note esplicative

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni di carattere generale	Istituzione dichiarante	M	Codice identificativo dell'istituzione dichiarante
	Data di trasmissione	M	Data di trasmissione dei dati all'SHSDB
	Periodo di riferimento	M	Periodo a cui i dati si riferiscono
	Frequenza di segnalazione	M	Dati annuali



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
2. Note esplicative (metadati)		M	Trattamento dei rimborsi anticipati
		M	Trattamento di interessi maturati


⁽¹⁾ I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.

⁽²⁾ M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.


Tavola 2

Informazioni sulle disponibilità in titoli

Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
1. Informazioni relative ai titoli	Settore del detentore	M	Settore/sottosectore dell'investitore
			Imprese di assicurazione (S.128)
	Fonte	M	Fonte dell'informazione trasmessa sulle disponibilità in titoli
			Segnalazione diretta
			Segnalazione del custode
			Segnalazione mista ⁽³⁾
			Non disponibile
	Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)		Residenza delle entità dell'IA (sede principale e succursali)
			Residente nel paese della sede principale
			Non residente nel paese della sede principale
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi del SEE, per paese
			Se non residente nel paese della sede principale, residente in altri paesi non appartenenti al SEE



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
	Base segnaletica	V	Indica le modalità di quotazione del titolo, in percentuale o in numero di partecipazioni
			Percentuale
			Numero di partecipazioni
	Valuta nominale	V	Valuta in cui il titolo è denominato, segnalata quando la base segnaletica è una percentuale
	Posizioni	M	Importo totale di titoli detenuti
			Al valore nominale ⁽⁴⁾ . Numero di azioni o partecipazioni relative ad un titolo o importo nominale aggregato (in valuta nominale o in euro) nel caso in cui il titolo sia negoziato in importi e non in partecipazioni, esclusi gli interessi maturati
			Al valore di mercato. Importo detenuto al prezzo quotato nel mercato in euro, inclusi gli interessi maturati ⁽⁵⁾
	Formato	V ⁽⁶⁾	Specifica il formato utilizzato per le posizioni al valore nominale
			Valore nominale in euro o in altra valuta pertinente
			Numero di azioni/partecipazioni
Status confidenziale	M	Status confidenziale per le posizioni	
		Non per pubblicazione, solo per uso interno	
		Informazione statistica confidenziale	
		Non applicabile	
2. Dati base di riferimento	Aggregazione	M	Tipo di dati
			Dati aggregati (non titolo per titolo)
	Classificazione degli strumenti	M	Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
			Titoli di credito a breve termine (F.31)
			Titoli di credito a lungo termine (F.32)
			Azioni quotate (F.511)



Informazioni segnalate ⁽¹⁾	Attributo	Stato ⁽²⁾	Descrizione
			Quote o partecipazioni in FCM (F.521)
			Quote o partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522)
	Settore dell'emittente	M	Settore istituzionale dell'emittente secondo il SEC 2010 e secondo il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
	Paese dell'emittente	M	Paese di costituzione o residenza dell'emittente del titolo
			Paesi dell'area dell'euro
			Paesi dell'Unione non appartenenti all'area dell'euro
			Paesi non appartenenti all'Unione

(1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.


(2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.

(3) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.

(4) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.

(5) Si raccomanda l'inclusione con la massima diligenza dell'interesse maturato.

(6) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.»



ALLEGATO II

L'allegato II all'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:

«ALLEGATO II

LETTERA DI NOTIFICA AI SOGGETTI DICHIARANTI DI DATI DI GRUPPO

Notifica della classificazione come soggetto dichiarante dati di gruppo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) ⁽¹⁾

[Gentile Signor/Signora]

Con la presente Le notificiamo per conto della Banca centrale europea (BCE), che [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*] è stato classificato dal Consiglio direttivo della BCE come soggetto dichiarante dati di gruppo a fini statistici, ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 2, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1011/2012 (BCE/2012/24).

Gli obblighi di segnalazione di [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*] come soggetto dichiarante dati di gruppo sono stabiliti nell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).

Motivi per la classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

Il Consiglio direttivo ha determinato che [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*] si qualifica come soggetto dichiarante dati di gruppo in base ai seguenti criteri previsti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24):

- a) [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*] è a capo di un gruppo bancario come definito nell'articolo 1, paragrafo 10, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e disciplinato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ovvero è un'istituzione o un'istituzione finanziaria stabilita in uno Stato membro partecipante che non è parte di un gruppo bancario (di seguito «soggetto»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24);
- b) [*denominazione soggetto dichiarante dati di gruppo*] soddisfa i seguenti criteri ⁽²⁾:
- i) [il valore totale delle attività di bilancio del gruppo bancario di [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*], o il valore totale delle attività di bilancio di [*denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo*], sono maggiori dello 0,5 % del totale delle attività dei bilanci consolidati dei gruppi bancari dell'Unione europea, in base ai dati più recenti disponibili alla BCE, ossia a) ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno solare precedente l'invio della presente lettera di notifica; o b) se i dati di cui alla lettera a) non sono disponibili, ai dati riferiti alla fine di dicembre dell'anno precedente];
- ii) [il gruppo bancario o il soggetto è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro per la seguente ragione: [*inserire qui la giustificazione che rende il gruppo bancario o il soggetto rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario nell'area dell'euro*]:
- il gruppo bancario o il soggetto è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nell'area dell'euro;
 - il gruppo bancario o il soggetto ha un'intensa e ampia attività transfrontaliera;
 - l'attività del gruppo bancario o del soggetto è largamente concentrata in un segmento delle attività bancarie dell'area dell'euro, in cui assume un ruolo significativo;
 - il gruppo bancario o il soggetto ha una complessa struttura aziendale che si estende oltre il territorio nazionale];

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).

⁽²⁾ Inserire i criteri pertinenti che l'impresa a capo di un gruppo bancario o il soggetto soddisfa per qualificarsi come soggetto dichiarante dati di gruppo, per decisione del Consiglio direttivo.



- iii) [il gruppo bancario o il soggetto è rilevante per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario in [Stati membri dell'area dell'euro interessati] per le seguenti ragioni: [inserire qui la giustificazione che rende rilevante il gruppo bancario o il soggetto per la stabilità e il funzionamento del sistema finanziario negli Stati membri dell'area dell'euro interessati]:
- il gruppo bancario o il soggetto è strettamente e ampiamente interconnesso con altre istituzioni finanziarie nel territorio nazionale;
 - l'attività del gruppo bancario o del soggetto è largamente concentrata in [specificare il segmento di attività bancaria], in cui esso assume un ruolo significativo a livello nazionale].

Fonte informativa a supporto della classificazione come «soggetto dichiarante dati di gruppo»

La BCE calcola il totale delle attività di bilancio consolidato dei soggetti o gruppi bancari dell'Unione europea sulla base delle informazioni raccolte dalle banche centrali nazionali sul bilancio consolidato dei gruppi bancari nello Stato membro interessato, calcolato ai sensi degli articoli 18, paragrafi 1, 4 e 8, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

[Se necessario, dovrebbero fornirsi qui ulteriori spiegazioni sulla metodologia applicata a qualsiasi ulteriore criterio di inclusione approvato dal Consiglio direttivo.]

Obiezioni e riesame da parte del Consiglio direttivo

Qualunque richiesta di riesame da parte del Consiglio direttivo della BCE della classificazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] come soggetto dichiarante dati di gruppo per i motivi sopraindicati deve essere indirizzata entro 15 giorni lavorativi della BCE dal ricevimento della presente lettera a [inserire il nome e l'indirizzo della BCN]. [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve indicare le ragioni di tale richiesta e fornire tutte le informazioni che la corroborano.

Data d'inizio degli obblighi di segnalazione

In assenza di obiezioni, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] deve segnalare le informazioni statistiche ai sensi dell'articolo 3 bis del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) entro [inserire la data d'inizio per la segnalazione, cioè entro sei mesi dall'invio della lettera].

Modifiche concernenti lo stato del soggetto che riceve la notifica


Qualsiasi modifica concernente [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] relativa alla denominazione o alla forma giuridica, fusione, ristrutturazione e altro evento o circostanza suscettibile di incidere sugli obblighi di segnalazione di [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] va comunicata a [nome della BCN notificante] entro 10 giorni dalla sua verifica.

Nonostante tale evento, [denominazione del soggetto dichiarante dati di gruppo] resta soggetto agli obblighi di segnalazione stabiliti nel Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) fino a notifica in senso contrario effettuata per conto della BCE.

In fede,

[firma]».

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (G.U. L 176 del 27.6.2013, pag. 1).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1387 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2016****che modifica, a seguito di un accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Un accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (di seguito «l'accordo») è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 1° maggio 2014.
- (2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera e), dell'accordo, il comitato congiunto di attuazione (CCA) istituito dall'accordo approva la data a decorrere dalla quale il sistema di licenze FLEGT deve essere operativo in seguito a una valutazione del funzionamento del sistema di verifica della legalità del legname indonesiano (SVL del legname) sulla base dei criteri di cui all'allegato VIII dell'accordo stesso.
- (3) Una valutazione congiunta indipendente dell'SVL del legname indonesiano ha concluso che si tratta di un sistema solido, che soddisfa i criteri di valutazione della sua operatività stabiliti all'allegato VIII dell'accordo.
- (4) Le due parti possono ora decidere in merito alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia.
- (5) Onde poter avviare il sistema di licenze FLEGT per l'Indonesia, occorre prima modificare gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 al fine di includere la Repubblica di Indonesia e la sua Unità di informazioni sulle licenze nell'elenco di «Paesi partner e loro autorità designate di rilascio delle licenze» contenuto nell'allegato I, e l'elenco dei prodotti contemplati dal sistema di licenze FLEGT nell'allegato III «Legno e prodotti derivati ai quali si applica il sistema di licenze FLEGT solo in relazione ai paesi partner corrispondenti».
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2173/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

¹⁾ GUL 347 del 30.12.2005, pag. 1.



Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2173/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 novembre 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



Paese partner	Voce SA	Descrizione
	ex 4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4822	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	Ex. 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
CAPITOLO 94		
		Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
	940161	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno – – imbottiti
	940169	– altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno – – altri
		Altri mobili e loro parti
	940330	– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici
	940340	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine
	940350	– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto
	940360	– altri mobili di legno
	ex 940390	– parti – – altri (SA 9403 90 90 in Indonesia)
		Costruzioni prefabbricate
	ex 940600	– Altre costruzioni prefabbricate – – di legno (SA 9406 00 92 in Indonesia)



ALLEGATO

Gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 sono modificati come segue:

1) nell'allegato I è aggiunta la tabella seguente:

«Paese partner	Autorità designata di rilascio delle licenze
LA REPUBBLICA DI INDONESIA	Unità di informazioni sulle licenze (LIU) ⁽¹⁾ Ministero dell'Ambiente e delle foreste Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jln. Gatot Subroto — Senayan Jakarta — Pusat — Indonesia — 10270 Tel. +62 21 5730268/269 Fax +62 21 5737093 Indirizzo e-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'AVP, l'Indonesia ha istituito un'Unità di informazioni sulle licenze (Licence Information Unit, LIU) che funge da punto di contatto per le comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e le autorità indonesiane di rilascio delle licenze. La LIU è un'unità di gestione delle informazioni che convalida le informazioni riguardanti il rilascio del documento V-Legal/della licenza FLEGT. Essa è inoltre responsabile dello scambio di informazioni generali sul sistema di verifica della legalità (SVL) del legname e riceve e archivia dati e informazioni pertinenti sul rilascio di certificati di legalità e di licenze FLEGT. Risponde inoltre alle domande delle autorità competenti dei partner commerciali e delle parti interessate. Alcuni organismi di verifica, che sono organismi di valutazione della conformità accreditati dall'organismo di accreditamento nazionale indonesiano (KAN), sono autorizzati dal ministero dell'Ambiente e delle foreste indonesiano ad agire, sotto la sua supervisione, in qualità di autorità di rilascio delle licenze. Un elenco aggiornato delle autorità autorizzate al rilascio delle licenze è disponibile presso la LIU, nonché all'indirizzo: <http://silk.dephut.go.id/index.php/info/lvfk>

2) nell'allegato III è aggiunta la tabella seguente:


«Paese partner	Voce SA	Descrizione
LA REPUBBLICA DI INDONESIA	CAPITOLO 44	
	440121	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
	ex 440122	– Legno in piccole placche o in particelle – di conifere
		– Legno in piccole placche o in particelle – diverso da quello di conifere (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legame e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (di seguito «AVP UE-Indonesia») ⁽¹⁾ , i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
ex 440410	Legno in stecche, strisce, nastri e simili – di conifere	
ex 440420	Legno in stecche, strisce, nastri e simili – diversi da quelli di conifere	



Paese partner	Voce SA	Descrizione
	ex 4404	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrassato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
	ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, non levigato o non incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
	440810	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm – di conifere
	4408.31	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
	440839	altri, diversi da quelli di conifere, Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau
	ex 440890	altro, diverso da quello di conifere e di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	440910	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa – di conifere
	ex 440929	– diverso da quello di conifere (diverso dalla canna d'India)
	ex 441011	Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili (per esempio: «waferboard»), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici – di legno – – Pannelli di particelle (diversi dal bambù e dalla canna d'India)




Paese partner	Voce SA	Descrizione
	ex 441012	– di legno – – Pannelli detti «oriented strand board» (OSB) (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 441019	– di legno – – altri (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4411	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (diversi dal bambù e dalla canna d'India)
	441231	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato – altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale definito nella nota di sottovoci 2 di questo capitolo
	441232	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere
	441239	– altro legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù), di cui ciascun foglio abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm – – altro
	ex 441294	– altro – – ad anima a pannello, ad anima listellata o lamellata (diverso dalla canna d'India)
	ex 441299	– altro – – altro – – Barecore (avanzi di legno incollati) (diversi dalla canna d'India) e – – altro (diverso dalla canna d'India)
	ex 4413	Legno detto «addensato», in blocchi, tavole, listelli o profilati (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4414	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4417	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 4419	Articoli di legno per la tavola o per la cucina (diverso dal bambù e dalla canna d'India)



Paese partner	Voce SA	Descrizione
	ex 442090	Legno intarsiato e legno incrostatato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; – altro – – Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 4420 90 90 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
	ex 442190	Altri lavori di legno – altro – – Legno preparato per fiammiferi (diverso dal bambù e dalla canna d'India) e – – altro – – – Blocchi di pavimentazione di legno (diverso dal bambù e dalla canna d'India)
	ex 442190	– altro – – altro – – – Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 4421 90 99 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).
CAPITOLO 47		
	4701	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) Paste meccaniche di legno
	4702	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
	4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
	4704	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
	4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
CAPITOLO 48 (?)		
	ex 4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toeletta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)



Paese partner	Voce SA	Descrizione
	ex 4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 di questo capitolo (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4806	Carta e cartone all'acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta «cristallo», e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4807	Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4809	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli o in fogli (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti dei tipi descritti nel testo delle voci 4803, 4809 o 4810 (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4812	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4813	Carta da sigarette, anche tagliata a misura o in blocchetti o in tubetti (non proveniente da materiale non legnoso o riciclato)
	ex 4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (non provenienti da materiale non legnoso o riciclato)




Paese partner	Voce SA	Descrizione
	CAPITOLO 97	
	ex 970200	Incisioni, stampe e litografie, originali Legno in forma di tronchi o tronchi squadrati con semplice procedimento in superficie, intagliato o finemente filettato o dipinto, senza valore aggiunto significativo, né cambiamenti significativi di forma (SA ex 9702 00 00 00 in Indonesia) (la cui esportazione è vietata ai sensi della legge indonesiana. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, dell'AVP UE-Indonesia, i prodotti che rientrano in questo codice SA non possono essere coperti da licenza FLEGT e pertanto non possono essere importati nell'Unione).

(¹) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 252.

(²) I prodotti della carta provenienti da materiale non legnoso o riciclato sono accompagnati da una lettera ufficiale del ministero dell'Industria indonesiano che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato. Tali prodotti non possono essere coperti da licenza FLEGT.»

16CE2147



REGOLAMENTO (UE) 2016/1388 DELLA COMMISSIONE
del 17 agosto 2016
che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Realizzare rapidamente un mercato interno dell'energia perfettamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.
- (2) Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Inoltre, l'articolo 5 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ impone agli Stati membri o alle autorità di regolamentazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema. Nei casi in cui i requisiti costituiscono condizioni di connessione alle reti nazionali, l'articolo 37, paragrafo 6, della medesima direttiva conferisce alle autorità di regolamentazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolarle o stabilirle. Per assicurare la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti per la connessione alla rete applicabili agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi. I requisiti che contribuiscono a mantenere, preservare e ripristinare la sicurezza del sistema al fine di facilitare il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica all'interno delle aree sincrone e tra di esse, nonché a conseguire l'efficienza in termini di costi, dovrebbero essere considerati questioni transfrontaliere relative alla rete e questioni relative all'integrazione del mercato.
- (3) È opportuno definire norme armonizzate sulla connessione alla rete per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per le connessioni alla rete, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la sicurezza del sistema, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, incentivare la concorrenza e consentire un uso più efficiente della rete e delle risorse, a vantaggio dei consumatori.
- (4) La sicurezza del sistema non può essere assicurata indipendentemente dalle capacità tecniche di tutti gli utenti. Gli impianti di generazione rivestono da sempre un ruolo fondamentale nel fornire capacità tecniche. A questo proposito tuttavia ci si aspetta che tali impianti rivestano in futuro un ruolo più centrale. Il regolare coordinamento a livello di reti di trasmissione e di distribuzione e prestazioni adeguate delle apparecchiature connesse a tali reti, con sufficiente solidità per fronteggiare i disturbi e contribuire a prevenire eventuali importanti perturbazioni o per facilitare il ripristino del sistema dopo un collasso, sono prerequisiti fondamentali.
- (5) Le autorità di regolamentazione dovrebbero considerare i costi ragionevoli effettivamente sostenuti dai gestori di sistema per l'attuazione del presente regolamento nello stabilire o nell'approvare le tariffe di trasmissione o di distribuzione o le relative metodologie di calcolo o nell'approvare i termini e le condizioni per la connessione e l'accesso alle reti nazionali conformemente all'articolo 37, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2009/72/CE e all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009.

⁽¹⁾ GUL 211 del 14.8.2009, pag. 15.

⁽²⁾ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).



- (6) I diversi sistemi elettrici sincroni dell'Unione presentano caratteristiche differenti di cui è necessario tener conto nel definire i requisiti per la connessione della domanda. Nel definire le norme di connessione alla rete è pertanto opportuno tenere conto delle specificità regionali, secondo quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009.
- (7) In considerazione della necessità di garantire la certezza normativa, i requisiti previsti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai nuovi sistemi di distribuzione e alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»). I requisiti previsti dal presente regolamento non dovrebbero applicarsi agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I requisiti del presente regolamento non dovrebbero inoltre applicarsi agli impianti di consumo nuovi o esistenti connessi a livello della distribuzione, a meno che forniscano servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. Tuttavia i requisiti di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi nel caso in cui la pertinente autorità di regolamentazione o il pertinente Stato membro decida altrimenti, sulla base dell'evoluzione dei requisiti dei sistemi e di un'analisi costi-benefici completa, o qualora sia stato effettuato un importante intervento di ammodernamento o di sostituzione di apparecchiature che abbia avuto un impatto sulle prestazioni tecniche di un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione esistente o di un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.
- (8) La gestione della domanda è uno strumento importante per accrescere la flessibilità del mercato interno dell'energia e per consentire un uso ottimale delle reti. Essa dovrebbe basarsi sulle azioni dei consumatori o sul loro accordo a consentire che una terza parte agisca per loro conto. Ai fini della sicurezza della rete, il titolare di un impianto di consumo o il gestore di un sistema di distribuzione chiuso («CDSO») può offrire servizi di gestione della domanda al mercato e ai gestori di sistema. In quest'ultimo caso, il titolare dell'impianto di consumo o il gestore del sistema di distribuzione chiuso dovrebbe assicurarsi che le nuove unità di consumo utilizzate per fornire tali servizi soddisfino i requisiti fissati nel presente regolamento, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte. A tale proposito, le terze parti rivestono un ruolo cruciale nel riunire le capacità di gestione della domanda e possono avere la responsabilità e l'obbligo di assicurare l'affidabilità di tali servizi, qualora tali responsabilità siano delegate dal titolare dell'impianto di consumo e dal gestore del sistema di distribuzione chiuso.
- (9) I requisiti dovrebbero basarsi sui principi della non discriminazione e della trasparenza, nonché sul principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte. I TSO e i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO»), compresi i CDSO, possono tener conto di tali elementi nel definire i requisiti conformemente alle disposizioni del presente regolamento, riconoscendo tuttavia che le soglie in base alle quali si determina se un sistema è di trasmissione o di distribuzione sono stabilite a livello nazionale.
- (10) I requisiti applicabili a un impianto di consumo connesso a un sistema di trasmissione dovrebbero stabilire le capacità al livello delle loro interfacce, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti sono intesi ad assicurare l'operatività del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.
- (11) I requisiti applicabili a un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione o a un altro sistema di distribuzione dovrebbero stabilire il range operativo di tali sistemi, nonché le necessarie risposte automatiche e i necessari scambi di dati. Detti requisiti dovrebbero assicurare lo sviluppo e l'operatività effettivi del sistema di trasmissione e la capacità di utilizzare la generazione e la gestione della domanda integrate in tali reti nell'ambito dei range operativi del sistema e in presenza di eventi critici.
- (12) I requisiti applicabili a un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO dovrebbero assicurare la capacità di ricorrere alla gestione della domanda nell'ambito dei range operativi del sistema, riducendo così al minimo gli eventi critici.
- (13) Gli oneri amministrativi e i costi associati alla fornitura della gestione della domanda dovrebbero essere mantenuti entro limiti ragionevoli, in particolare per quanto riguarda le utenze domestiche, che rivestiranno un ruolo sempre più importante nel passaggio a una società a basse emissioni di carbonio e la cui partecipazione non dovrebbe essere inutilmente gravata da compiti amministrativi.



- (14) A causa del suo impatto transfrontaliero, il presente regolamento dovrebbe mirare agli stessi requisiti relativi alla frequenza per tutti i livelli di tensione, almeno all'interno di una stessa area sincrona. Ciò è necessario poiché, all'interno della stessa area sincrona, una variazione della frequenza in uno Stato membro avrebbe un impatto immediato sulla frequenza in tutti gli altri Stati membri, con possibili danni alle apparecchiature.
- (15) Gli intervalli dei valori di tensione dovrebbero essere coordinati tra i sistemi interconnessi poiché sono essenziali per assicurare la pianificazione e il funzionamento di un sistema elettrico all'interno di un'area sincrona. Le disconnessioni dovute a disturbi della tensione incidono sui sistemi limitrofi. La mancata indicazione degli intervalli dei valori di tensione può causare un'incertezza diffusa nella pianificazione e nel funzionamento del sistema in situazioni diverse dalle normali condizioni operative.
- (16) È opportuno introdurre l'esecuzione di prove di conformità appropriate e proporzionate, in modo che i gestori di sistema possano garantire la sicurezza di esercizio. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/72/CE, le autorità di regolamentazione hanno il compito di garantire il rispetto del presente regolamento da parte dei gestori di sistema.
- (17) Le autorità di regolamentazione, gli Stati membri e i gestori di sistema dovrebbero, in fase di elaborazione e approvazione dei requisiti per la connessione alla rete, provvedere ad armonizzarli il più possibile al fine di garantire la piena integrazione del mercato. Nello sviluppo dei requisiti di connessione è opportuno tenere particolarmente conto delle norme tecniche già consolidate.
- (18) I gestori di sistema non dovrebbero specificare requisiti tecnici per le apparecchiature che ostacolano la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Qualora i gestori di sistema stabiliscano specifiche tecniche risultanti in requisiti per l'immissione di apparecchiature sul mercato, lo Stato membro interessato dovrebbe seguire la procedura di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (19) Nel presente regolamento si dovrebbe definire un processo di deroga alle disposizioni per tenere conto delle specificità locali nei casi eccezionali in cui, ad esempio, il rispetto delle norme potrebbe compromettere la stabilità della rete locale o nei casi in cui condizioni operative non conformi alle disposizioni del regolamento potrebbero essere necessarie per il funzionamento sicuro di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.
- (20) Previa approvazione della competente autorità di regolamentazione, o di un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, i titolari degli impianti di consumo e i pertinenti gestori di sistema dovrebbero essere autorizzati a proporre deroghe per talune classi di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione e di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.
- (21) A norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, gli Stati membri possono stabilire che in determinate circostanze un sistema che distribuisce energia elettrica sia classificato come sistema di distribuzione chiuso. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sistemi di distribuzione chiusi solo qualora gli Stati membri abbiano così disposto a norma dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE.
- (22) Il presente regolamento è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 714/2009 che integra e di cui costituisce parte integrante. I riferimenti al regolamento (CE) n. 714/2009 in altri atti giuridici devono essere intesi anche come riferimenti al presente regolamento.
- (23) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009,

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete:
 - a) degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - b) degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - c) dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi;
 - d) delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
2. Il presente regolamento contribuisce pertanto ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia elettrica rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica sul territorio dell'Unione.
3. Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 714/2009, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione ⁽²⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/631 della Commissione ⁽³⁾, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione ⁽⁴⁾ e all'articolo 2 della direttiva 2009/72/CE.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:


- 1) «impianto di consumo», impianto che consuma energia elettrica ed è connesso al sistema di trasmissione o di distribuzione in uno o più punti. Un sistema di distribuzione e/o i servizi ausiliari di un gruppo di generazione non costituiscono un impianto di consumo;
- 2) «impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione», impianto di consumo che dispone di un punto di connessione a un sistema di trasmissione;

⁽¹⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1).



- 3) «impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», una connessione del sistema di distribuzione o impianti elettrici e apparecchiature utilizzati nella connessione al sistema di trasmissione;
- 4) «unità di consumo», gruppo indivisibile di installazioni contenente apparecchiature che possono essere controllate attivamente dal titolare di un impianto di consumo o da un CDSO, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte;
- 5) «sistema di distribuzione chiuso», un sistema di distribuzione classificato ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE come sistema di distribuzione chiuso dalle autorità nazionali di regolamentazione o da altre autorità competenti, ove così stabilito dallo Stato membro, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e non rifornisce clienti civili, fatto salvo l'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari situati nell'area servita dal sistema e assunti dal titolare del sistema o legati a quest'ultimo da un vincolo simile;
- 6) «apparecchiature principali dell'impianto di consumo», almeno una delle seguenti apparecchiature: motori, trasformatori, apparecchiature ad alta tensione nel punto di connessione e negli impianti di produzione;
- 7) «sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione», un sistema di distribuzione connesso a un sistema di trasmissione, compresi gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
- 8) «capacità di importazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può assorbire continuamente dalla rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;
- 9) «capacità di esportazione massima», massima potenza attiva che un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può immettere continuamente nella rete nel punto di connessione, quale specificata nell'accordo di connessione o concordata tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;
- 10) «disconnessione della domanda per bassa frequenza», azione mediante la quale, in condizioni di bassa frequenza, la domanda viene disconnessa al fine di ripristinare l'equilibrio tra domanda e generazione e riportare la frequenza del sistema entro limiti accettabili;
- 11) «disconnessione della domanda per bassa tensione», azione di ripristino mediante la quale, durante transitori di bassa tensione, la domanda viene disconnessa al fine di riportare la tensione entro limiti accettabili;
- 12) «commutatore sotto carico», apparecchio per cambiare la posizione della presa di un avvolgimento quando il trasformatore è in tensione o sotto carico;
- 13) «blocco del commutatore sotto carico», azione che blocca il commutatore sotto carico durante transitori di bassa tensione per impedire ai trasformatori di continuare a degradare le tensioni in un'area;
- 14) «sala di controllo», centro operativo di un pertinente gestore di sistema;
- 15) «blocco dei carichi», il livello massimo di potenza attiva prelevabile dalla domanda riconnessa durante la fase di ripristino del sistema dopo un blackout;
- 16) «controllo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO, che determina una modifica della potenza attiva;
- 17) «controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda», potenza reattiva o dispositivi di compensazione per la potenza reattiva in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibili per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO;
- 18) «gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda», domanda, all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, disponibile per la modulazione da parte del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO ai fini della gestione delle contingenze del sistema di trasmissione;



- 19) «aggregazione della domanda», gruppo di impianti di consumo o di sistemi di distribuzione chiusi che possono funzionare come un singolo impianto o sistema di distribuzione chiuso al fine di offrire uno o più servizi di gestione della domanda;
- 20) «controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda», domanda in un impianto di consumo o in un sistema di distribuzione chiuso disponibile per la riduzione o l'aumento in risposta a oscillazioni della frequenza, per mezzo di una risposta autonoma dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso finalizzata a ridurre tali oscillazioni;
- 21) «controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda», domanda all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso che può essere modulata molto velocemente in risposta a una deviazione della frequenza, risultante in una velocissima modifica della potenza attiva;
- 22) «documento di unità per la gestione della domanda» (DRUD), documento, emesso dal titolare dell'impianto di consumo o dal CDSO all'intenzione del pertinente gestore di sistema per le unità di consumo predisposte alla gestione della domanda e connesse a un livello di tensione superiore a 1 000 V, che conferma che l'unità di consumo si è dimostrata conforme ai requisiti tecnici di cui al presente regolamento e fornisce i dati e le dichiarazioni necessari, ivi inclusa una dichiarazione di conformità.

Articolo 3


Ambito di applicazione

1. I requisiti di connessione di cui al presente regolamento si applicano:
 - a) ai nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - b) ai nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - c) ai nuovi sistemi di distribuzione, compresi i nuovi sistemi di distribuzione chiusi;
 - d) alle nuove unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.

Il pertinente gestore di sistema rifiuta di autorizzare la connessione di un nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un nuovo sistema di distribuzione che non sia conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e rispetto al quale non sia stata concessa una deroga dall'autorità di regolamentazione, o da un'altra autorità se del caso in uno Stato membro, secondo quanto stabilito all'articolo 50. Il pertinente gestore di sistema comunica tale rifiuto, mediante una dichiarazione scritta motivata, al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO e, salvo diversamente specificato dall'autorità di regolamentazione, all'autorità di regolamentazione.

Sulla base del controllo di conformità a norma del titolo III, il pertinente TSO rifiuta l'erogazione di servizi di gestione della domanda disciplinati dagli articoli da 27 a 30 da parte delle nuove unità di consumo che non soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli impianti di consumo e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione, o a parti del sistema di trasmissione o dei sistemi di distribuzione, di isole di Stati membri i cui sistemi non sono connessi in modo sincrono con l'area sincrona dell'Europa continentale, della Gran Bretagna, dell'Europa settentrionale, dell'Irlanda e Irlanda del Nord o del Baltico;
 - b) ai dispositivi di accumulo di energia, ad eccezione dei gruppi di generazione con accumulo per pompaggio di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
3. Nel caso degli impianti di consumo o dei sistemi di distribuzione chiusi aventi più unità di consumo, queste ultime sono considerate complessivamente come una singola unità di consumo se non possono essere gestite in modo indipendente l'una dall'altra o possono essere ragionevolmente considerate in modo combinato.



Articolo 4

Applicazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate per fornire servizi di gestione della domanda

1. I requisiti di cui al presente regolamento non si applicano agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti utilizzate o utilizzabili da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o a un pertinente TSO, tranne nei casi in cui:

- a) un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente all'interno di un impianto di consumo a un livello di tensione superiore a 1 000 V o di un sistema di distribuzione chiuso connesso a un livello di tensione superiore a 1 000 V siano stati modificati a tal punto da rendere necessaria una sostanziale modifica del relativo contratto di connessione secondo la procedura descritta di seguito:
 - i) i titolari degli impianti di consumo, i DSO o i CDSO che intendono effettuare un intervento di ammodernamento di un impianto o un intervento di sostituzione di apparecchiature che abbia un impatto sulle prestazioni tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo comunicano in anticipo i propri piani al pertinente gestore di sistema;
 - ii) se ritiene che la portata dell'intervento di ammodernamento o di sostituzione delle apparecchiature sia tale da richiedere un nuovo contratto di connessione, il pertinente gestore di sistema ne dà notifica alla competente autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; e
 - iii) la competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide se è necessario modificare il contratto di connessione esistente o stipularne uno nuovo e stabilisce quali requisiti del presente regolamento sono applicabili; oppure
- b) un'autorità di regolamentazione o, se del caso, uno Stato membro decida di vincolare un impianto di consumo esistente connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione esistente connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione esistente o un'unità di consumo esistente al rispetto di tutti o di alcuni dei requisiti di cui al presente regolamento, a seguito di una proposta presentata dal pertinente TSO conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5.

2. Ai fini del presente regolamento, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, un sistema di distribuzione o un'unità di consumo utilizzata o utilizzabile per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO sono considerati esistenti se:

- a) sono già connessi alla rete alla data di entrata in vigore del presente regolamento; oppure
- b) il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO ha concluso un contratto finale e vincolante per l'acquisto delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o per l'acquisto dell'unità di consumo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è tenuto a comunicare la conclusione del contratto al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO entro 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.

La notifica trasmessa dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO indica almeno il titolo del contratto, la data della firma, la data dell'entrata in vigore e le specifiche delle apparecchiature principali dell'impianto di consumo o dell'unità di consumo da costruire, assemblare o acquistare.

Uno Stato membro può prevedere che in determinate circostanze l'autorità di regolamentazione possa stabilire se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, il sistema di distribuzione o l'unità di consumo debbano essere considerati esistenti o nuovi.

3. A seguito di una consultazione pubblica a norma dell'articolo 9 e per rispondere a cambiamenti significativi del contesto di riferimento, ad esempio l'evoluzione dei requisiti dei sistemi, come la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, delle reti intelligenti, della generazione distribuita o della gestione della domanda, il pertinente TSO può proporre all'autorità di regolamentazione interessata o, se del caso, allo Stato membro l'estensione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO.



A tal fine si esegue un'analisi costi-benefici quantitativa accurata e trasparente, in conformità agli articoli 48 e 49. L'analisi indica:

- a) i costi derivanti dall'obbligo di rispettare il presente regolamento, in relazione agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti;
- b) i vantaggi socioeconomici derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui al presente regolamento; e
- c) le potenzialità delle misure alternative per il conseguimento delle prestazioni richieste.

4. Prima di effettuare l'analisi costi-benefici quantitativa di cui al paragrafo 3, il pertinente TSO:

- a) effettua un confronto qualitativo preliminare dei costi e dei benefici;
- b) ottiene l'approvazione della competente autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro.

5. La competente autorità di regolamentazione o, se del caso, lo Stato membro decide in merito all'estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti entro sei mesi dal ricevimento della relazione e della raccomandazione del pertinente TSO, conformemente all'articolo 48, paragrafo 4. La decisione dell'autorità di regolamentazione o, se del caso, dello Stato membro viene pubblicata.

6. Il pertinente TSO tiene conto delle legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO e dei CDSO nell'ambito della valutazione dell'applicazione del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

7. Il pertinente TSO può valutare ogni tre anni, conformemente ai requisiti e alla procedura di cui ai paragrafi da 3 a 5, l'applicazione di alcune o di tutte le disposizioni del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti.

Articolo 5


Applicazione ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio e ai siti industriali

1. Il presente regolamento non si applica ai gruppi di generazione con accumulo per pompaggio che dispongono della modalità operativa sia di generazione che di pompaggio.
2. Qualsiasi gruppo di pompaggio di un impianto di pompaggio in grado di funzionare unicamente nella modalità di pompaggio è soggetto ai requisiti del presente regolamento ed è considerato come un impianto di consumo.
3. Nel caso dei siti industriali con un gruppo di generazione integrato, il gestore di sistema di un sito industriale, il titolare dell'impianto di consumo, il titolare dell'impianto di generazione e il pertinente gestore di sistema al cui sistema è connesso il sito industriale possono concordare, in coordinamento con il pertinente TSO, le condizioni per la disconnessione dei carichi critici dal sistema pertinente. L'obiettivo dell'accordo è assicurare i processi di produzione del sito industriale in caso di condizioni perturbate nel sistema pertinente.

Articolo 6

Aspetti regolamentari

1. I requisiti di portata generale da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento sono soggetti all'approvazione dell'entità designata dallo Stato membro e sono pubblicati. L'entità designata è l'autorità di regolamentazione, salvo diversa disposizione dello Stato membro.




2. Gli Stati membri possono subordinare all'approvazione di un'entità designata requisiti specifici per sito da stabilirsi da parte dei pertinenti gestori di sistema o TSO a norma del presente regolamento.
3. Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le entità competenti e i gestori di sistema:
 - a) applicano i principi di proporzionalità e di non discriminazione;
 - b) garantiscono la trasparenza;
 - c) applicano il principio dell'ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte;
 - d) rispettano la responsabilità attribuita al pertinente TSO al fine di garantire la sicurezza del sistema, ivi incluso per quanto disposto dalla normativa nazionale;
 - e) si consultano con i pertinenti DSO e tengono conto del potenziale impatto sul loro sistema;
 - f) tengono conto delle specifiche tecniche e delle norme europee concordate.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento il pertinente gestore di sistema o TSO sottopone all'approvazione dell'entità competente una proposta concernente i requisiti di applicazione generale, o la metodologia utilizzata per calcolarli o stabilirli.
5. Qualora il presente regolamento imponga al pertinente gestore di sistema, al pertinente TSO, al titolare dell'impianto di consumo, al titolare dell'impianto di generazione, al DSO e/o al CDSO di accordarsi, essi cercano di trovare un accordo entro sei mesi dalla presentazione di una prima proposta trasmessa da una delle parti alle altre parti. Qualora non venga raggiunto un accordo entro questo lasso di tempo, ciascuna delle parti può richiedere alla competente autorità di regolamentazione di prendere una decisione entro sei mesi.
6. Le entità competenti adottano decisioni sulle proposte di requisiti o metodologie entro sei mesi dal ricevimento delle stesse.
7. Se il pertinente gestore di sistema o TSO ritiene necessario modificare i requisiti o le metodologie previsti e approvati a norma dei paragrafi 1 e 2, alla proposta modificata si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi da 3 a 8. I gestori di sistema e i TSO che propongono una modifica tengono conto delle eventuali legittime aspettative dei titolari degli impianti di consumo, dei DSO, dei CDSO, dei produttori di apparecchiature e delle altre parti interessate, sulla base dei requisiti o delle metodologie inizialmente specificati o concordati.
8. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un pertinente gestore di sistema o un TSO in relazione agli obblighi di tale gestore o TSO imposti dal presente regolamento può adire l'autorità di regolamentazione, la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda ulteriori informazioni. Tale termine prorogato può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione dell'autorità di regolamentazione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia annullata in seguito ad impugnazione.
9. Se la determinazione dei requisiti di cui al presente regolamento compete a un gestore di sistema che non è un TSO, gli Stati membri possono disporre che detta determinazione competeva invece al TSO.

Articolo 7

Più di un TSO

1. Qualora in uno Stato membro esistano più TSO, il presente regolamento si applica a tutti i TSO operanti nello Stato membro in questione.



2. Gli Stati membri, nell'ambito del regime nazionale di regolamentazione, possono disporre che la responsabilità di rispettare uno, alcuni o tutti gli obblighi imposti ai TSO dal presente regolamento sia attribuita a uno o più TSO specifici.

Articolo 8

Recupero dei costi

1. I costi sostenuti dai gestori di sistema soggetti alla regolamentazione delle tariffe di rete e derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente regolamento sono valutati dalle pertinenti autorità di regolamentazione. I costi considerati ragionevoli, efficienti e proporzionati sono recuperati mediante tariffe di rete o altri mezzi idonei.

2. Se richiesto dalle pertinenti autorità di regolamentazione, i gestori di sistema di cui al paragrafo 1, entro tre mesi dalla richiesta, forniscono le informazioni necessarie per facilitare la valutazione dei costi sostenuti.

Articolo 9

Consultazione pubblica

1. I pertinenti gestori di sistema e i pertinenti TSO consultano le parti interessate, comprese le autorità competenti di ciascuno Stato membro, in merito:

- a) alle proposte di estensione dell'applicabilità del presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3;
- b) alla relazione redatta conformemente all'articolo 48, paragrafo 3;
- c) all'analisi costi-benefici condotta conformemente all'articolo 53, paragrafo 2;
- d) ai requisiti per le unità di consumo specificati conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, lettere c), e), f), k) ed l) e all'articolo 29, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).


La consultazione ha una durata di almeno un mese.

2. I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO tengono in debita considerazione i punti di vista delle parti interessate emersi dalle consultazioni prima di sottoporre il progetto di proposta, la relazione, l'analisi costi-benefici o i requisiti per le unità di consumo all'approvazione dell'autorità di regolamentazione, dell'entità competente o, se del caso, dello Stato membro. In ogni caso, viene fornita e pubblicata tempestivamente, prima della pubblicazione della proposta, della relazione, dell'analisi costi-benefici o dei requisiti per le unità di consumo specificati conformemente agli articoli 28 e 29, o contestualmente ad essa, una motivazione chiara e accurata per l'inclusione o l'esclusione dei punti di vista delle parti interessate.

Articolo 10

Partecipazione delle parti interessate

L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: «l'Agenzia»), in stretta cooperazione con la Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (di seguito: «ENTSO-E»), organizza la partecipazione delle parti interessate relativamente ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, nonché relativamente ad altri aspetti dell'attuazione del presente regolamento. Tale partecipazione comporta riunioni regolari con le parti interessate al fine di individuare i problemi e proporre miglioramenti, in particolare per quanto attiene ai requisiti per la connessione alla rete degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione e delle unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e TSO.



*Articolo 11***Obblighi di riservatezza**

1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L'obbligo del segreto professionale si applica a qualsiasi persona, autorità di regolamentazione o entità soggetta alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone, dalle autorità di regolamentazione o dalle entità di cui al paragrafo 2 durante l'espletamento delle loro mansioni non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altre norme dell'Unione pertinenti.
4. Fatti salvi i casi disciplinati dalla normativa nazionale o unionale, le autorità di regolamentazione, le entità o le persone che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento ne possono fruire unicamente ai fini dell'espletamento delle funzioni che esercitano in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CONSUMO CONNESSI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE, DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CONNESSI AL SISTEMA DI TRASMISSIONE E DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE


CAPO I

Requisiti generali*Articolo 12***Requisiti generali relativi alla frequenza**

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione sono in grado di restare connessi alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di frequenza e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato I.
2. Il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO possono concordare con il pertinente TSO intervalli dei valori di frequenza più ampi o tempi di funzionamento minimi più lunghi. Se gli intervalli dei valori di frequenza più ampi o i tempi di funzionamento minimi più lunghi sono possibili sul piano tecnico, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO non si oppone senza motivo.

*Articolo 13***Requisiti generali relativi alla tensione**

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono in grado di restare connessi alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di tensione e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato II.
2. Le apparecchiature dei sistemi di distribuzione connesse alla stessa tensione del punto di connessione al sistema di trasmissione sono in grado di restare connesse alla rete e di funzionare negli intervalli dei valori di tensione e negli intervalli di tempo specificati nell'allegato II.



3. L'intervallo di tensione nel punto di connessione è espresso come rapporto tra tensione nel punto di connessione e tensione di riferimento di 1 per unit (p.u.). Per il livello di tensione di rete 400 kV (comunemente denominato anche livello 380 kV), il valore di riferimento 1 p.u. è 400 kV; per altri livelli di tensione di rete, il valore di riferimento 1 p.u. può essere specifico per ciascun gestore di sistema nella stessa area sincrona.
4. Ove la tensione di base per i valori p.u. sia compresa tra 300 kV e 400 kV (inclusi), il pertinente TSO in Spagna può richiedere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione restino connessi nell'intervallo di tensione tra 1,05 p.u. e 1,0875 p.u. per un periodo illimitato.
5. Ove la tensione di base per i valori p.u. sia pari a 400 kV, i pertinenti TSO nell'area sincrona del Baltico possono richiedere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione restino connessi alla rete a 400 kV negli intervalli di tensione e negli intervalli di tempo che si applicano all'area sincrona dell'Europa continentale.
6. Se richiesto dal pertinente TSO, un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è in grado di disconnettersi automaticamente in presenza di determinati valori di tensione. I termini e le condizioni per la disconnessione automatica sono concordati tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il DSO.
7. Per quanto riguarda i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione con una tensione inferiore a 110 kV al punto di connessione, il pertinente TSO specifica l'intervallo di valori di tensione nel punto di connessione che i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sopportano in base alle loro caratteristiche di progettazione. I DSO progettano la capacità delle loro apparecchiature, connesse alla stessa tensione del punto di connessione al sistema di trasmissione, in modo che sia conforme a tale intervallo di valori di tensione.

Articolo 14

Requisiti relativi al corto circuito

1. In base alla capacità nominale di resistere a correnti di corto circuito dei suoi elementi della rete di trasmissione, il pertinente TSO specifica la corrente di corto circuito massima nel punto di connessione che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è in grado di sopportare.
2. Il pertinente TSO fornisce al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione una stima delle correnti di corto circuito minima e massima previste nel punto di connessione, come equivalente della rete.
3. In seguito a un evento non pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento non pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1.
4. La soglia fissata di cui al paragrafo 3 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete.
5. Prima di un evento pianificato, il pertinente TSO comunica al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche superiori a una determinata soglia concernenti la corrente di corto circuito massima proveniente dalla rete del pertinente TSO che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione interessato o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione interessato è in grado di sopportare conformemente al paragrafo 1.
6. La soglia fissata di cui al paragrafo 5 è specificata dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione per il rispettivo impianto o dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la rispettiva rete.



7. Il pertinente TSO richiede al titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione informazioni sul contributo di tale impianto o rete in termini di corrente di corto circuito. Come minimo, i gruppi equivalenti della rete sono forniti e dimostrati per le sequenze zero, positiva e negativa.

8. In seguito a un evento non pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi entro una settimana dall'evento, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO.

9. Prima di un evento pianificato, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comunica al pertinente TSO, il prima possibile e al più tardi una settimana prima dell'evento pianificato, le modifiche concernenti il contributo della corrente di corto circuito superiori alla soglia fissata dal pertinente TSO.

Articolo 15

Requisiti relativi alla potenza reattiva


1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono in grado di mantenere il funzionamento in regime stazionario nel rispettivo punto di connessione entro l'intervallo di potenza reattiva specificato dal pertinente TSO, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati, per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, dal titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e accettati dal pertinente TSO, per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non è superiore al 48 % della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (fattore di potenza 0,9 relativo a importazione o esportazione di potenza attiva), a seconda di quale dei due sia il valore più alto;
- b) per i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, l'intervallo di potenza reattiva effettivo specificato dal pertinente TSO per l'importazione e l'esportazione della potenza reattiva non deve essere superiore:
 - i) al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'importazione di potenza reattiva (consumo); e
 - ii) al 48 % (ossia fattore di potenza 0,9) della capacità di importazione massima o della capacità di esportazione massima (a seconda di quale dei due sia il valore più alto) durante l'esportazione di potenza reattiva (generazione);

tranne nei casi in cui vantaggi tecnici o finanziari per il sistema siano dimostrati dal pertinente TSO e dal gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione mediante un'analisi congiunta;

- c) il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sulla portata dell'analisi, che esamina le possibili soluzioni, e individuano la soluzione ottimale per lo scambio di potenza reattiva tra i loro sistemi, tenendo debitamente conto delle caratteristiche specifiche dei sistemi, della struttura variabile dello scambio di potenza, dei flussi bidirezionali e della capability di potenza reattiva nel sistema di distribuzione;
- d) il pertinente TSO può stabilire l'uso di parametri diversi dal fattore di potenza al fine di fissare intervalli di capability di potenza reattiva equivalenti;
- e) i valori del requisito relativo all'intervallo di potenza reattiva sono soddisfatti al punto di connessione.
- f) in deroga alla lettera e), nel caso in cui un punto di connessione sia condiviso da un gruppo di generazione e da un impianto di consumo, requisiti equivalenti sono soddisfatti al punto definito in pertinenti accordi o dalla normativa nazionale.

2. Il pertinente TSO può richiedere che i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione abbiano la capacità, nel punto di connessione, di non esportare la potenza reattiva (alla tensione di riferimento di 1 p.u.) per un flusso di potenza attiva inferiore al 25 % della capacità di importazione massima. Se del caso, gli Stati membri possono richiedere al pertinente TSO di motivare la sua richiesta attraverso un'analisi congiunta condotta insieme al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Se dall'analisi congiunta si evince che tale requisito non è giustificato, il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su opportuni requisiti alla luce dei risultati di un'analisi congiunta.



3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), il pertinente TSO può richiedere che il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione controlli attivamente lo scambio di potenza reattiva nel punto di connessione a beneficio dell'intero sistema. Il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sul metodo da utilizzare per eseguire detto controllo, al fine di garantire alle due parti il livello adeguato di sicurezza dell'approvvigionamento. La motivazione include una tabella di marcia che specifica le tappe e il calendario per conseguire la conformità al requisito.

4. Conformemente al paragrafo 3, il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può richiedere al pertinente TSO di considerare il suo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione per la gestione della potenza reattiva.

Articolo 16

Requisiti relativi alla protezione

1. Il pertinente TSO specifica i dispositivi e le impostazioni richiesti per proteggere la rete di trasmissione in conformità alle caratteristiche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sugli schemi e le impostazioni di protezione pertinenti per l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

2. La protezione elettrica dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha la precedenza rispetto ai controlli operativi, tenuto conto della sicurezza del sistema e della salute e della sicurezza del personale e dei cittadini.

3. I dispositivi degli schemi di protezione possono coprire i seguenti elementi:

- a) corto circuito interno ed esterno;
- b) sovratensione e sottotensione nel punto di connessione al sistema di trasmissione;
- c) sovralfrequenza e sottofrequenza;
- d) protezione del circuito di consumo;
- e) unità di protezione del trasformatore;
- f) backup in caso di malfunzionamento delle protezioni e delle apparecchiature di manovra;

4. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su eventuali modifiche agli schemi di protezione pertinenti per l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, nonché sulle modalità applicabili agli schemi di protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

Articolo 17

Requisiti relativi al controllo

1. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sugli schemi e le impostazioni dei diversi dispositivi di controllo dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione pertinenti per la sicurezza del sistema.

2. L'accordo si applica almeno ai seguenti elementi:

- a) funzionamento in isola (della rete);
- b) smorzamento delle oscillazioni;



- c) disturbi sulla rete di trasmissione;
- d) passaggio automatico all'alimentazione di emergenza e ripristino dell'assetto normale;
- e) richiusura automatica del disgiuntore (per i guasti monofase).

3. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano su eventuali modifiche agli schemi e alle impostazioni dei diversi dispositivi di controllo dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione pertinenti per la sicurezza del sistema.

4. Per quanto riguarda l'ordine di priorità della protezione e del controllo, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione organizza i dispositivi di protezione e di controllo del proprio impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del proprio sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione in base al seguente ordine di priorità (decrecente):

- a) protezione della rete di trasmissione;
- b) protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;
- c) controllo della frequenza (regolazione della potenza attiva);
- d) limitazione della potenza.

Articolo 18

Scambio di informazioni

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione sono tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.

2. Il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è tecnicamente in grado, conformemente alle norme specificate dal pertinente TSO, di scambiare informazioni con quest'ultimo con la marcatura temporale specificata. Il pertinente TSO rende pubblicamente disponibili le norme specificate.

3. Il pertinente TSO specifica le norme per lo scambio di informazioni. Esso rende pubblicamente disponibile l'elenco preciso dei dati richiesti.

Articolo 19


Disconnessione della domanda e riconnessione della domanda

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i seguenti requisiti in relazione alle capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza:

- a) ciascun gestore di sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e, se specificato dal TSO, ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, fornisce capacità che consentono la disconnessione automatica «per bassa frequenza» di una determinata quota della loro domanda. Il pertinente TSO può specificare un'impostazione di attivazione della disconnessione basata su una combinazione di bassa frequenza e derivata di frequenza;
- b) le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza permettono di disconnettere la domanda a scaglioni per diverse frequenze operative;



- c) le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza permettono il funzionamento a partire da una corrente alternata (c.a.) nominale in ingresso specificata dal pertinente gestore di sistema e soddisfano i seguenti requisiti:
- i) intervallo dei valori di frequenza: almeno tra 47 e 50 Hz, regolabile a gradini di 0,05 Hz;
 - ii) tempi di funzionamento: non più di 150 ms dopo l'attivazione del setpoint della frequenza;
 - iii) blocco di tensione (lockout): il blocco della capacità funzionale è possibile quando la tensione ha un valore compreso tra il 30 e il 90 % della tensione di riferimento di 1 p.u.;
 - iv) fornitura della direzione del flusso di potenza attiva al punto di disconnessione;
- d) la tensione di alimentazione in c.a. utilizzata per fornire le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza è prelevata dalla rete nel punto di misurazione del segnale di frequenza, come avviene per fornire le capacità funzionali in conformità del paragrafo 1, lettera c), in modo tale che la frequenza corrispondente alla tensione di alimentazione delle capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa frequenza sia la stessa in tutta la rete.
2. Per quanto riguarda le capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione, si applicano i seguenti requisiti:
- a) il pertinente TSO può specificare, in coordinamento con i gestori dei sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione per gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - b) il pertinente TSO può specificare, in coordinamento con i titolari degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, capacità funzionali di disconnessione della domanda per bassa tensione per gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - c) sulla base della valutazione della sicurezza del sistema effettuata dal TSO, la messa in atto del blocco del commutatore sotto carico e della disconnessione della domanda per bassa tensione è obbligatoria per i gestori di sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - d) se il pertinente TSO decide di mettere in atto una capacità funzionale di disconnessione della domanda per bassa tensione, sono installate le apparecchiature sia per il blocco del commutatore sotto carico sia per la disconnessione della domanda per bassa tensione, in coordinamento con il pertinente TSO;
 - e) il metodo di disconnessione della domanda per bassa tensione è messo in atto mediante l'intervento di un relè o un comando dalla sala di controllo;
 - f) le capacità funzionali della disconnessione della domanda per bassa tensione presentano le seguenti caratteristiche:
 - i) la capacità funzionale di disconnessione della domanda per bassa tensione monitora la tensione misurando tutte e tre le fasi;
 - ii) il blocco del funzionamento dei relè è basato sulla direzione del flusso di potenza attiva o del flusso di potenza reattiva.
3. Per quanto riguarda il blocco del commutatore sotto carico, si applicano i seguenti requisiti:
- a) se richiesto dal pertinente TSO, il trasformatore dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione supporta il blocco del commutatore sotto carico sia automatico che manuale;
 - b) il pertinente TSO specifica la capacità funzionale di blocco automatico del commutatore sotto carico.
4. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i seguenti requisiti in relazione alla disconnessione o alla riconnessione:
- a) in relazione alla capacità di riconnessione dopo una disconnessione, il pertinente TSO specifica le condizioni in cui un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è autorizzato a riconnettersi al sistema di trasmissione. L'installazione di sistemi di riconnessione automatica è soggetta all'autorizzazione preventiva del pertinente TSO;



- b) in relazione alla riconnessione di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di consumo o il sistema di distribuzione è in grado di effettuare la sincronizzazione per le frequenze comprese negli intervalli di cui all'articolo 12. Il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione si accordano sulle impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione prima della connessione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, comprese le impostazioni relative alla tensione, alla frequenza, all'intervallo dell'angolo di fase e alla deviazione della tensione e della frequenza;
- c) un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione supporta la disconnessione remota dal sistema di trasmissione se richiesto dal pertinente TSO. Se richiesto, il pertinente TSO specifica le apparecchiature di disconnessione automatica per la riconfigurazione del sistema in previsione del blocco dei carichi. Il pertinente TSO specifica il tempo richiesto per la disconnessione remota.

Articolo 20


Qualità della potenza

I titolari degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione fanno in modo che la connessione del loro impianto o sistema alla rete non comporti un livello determinato di distorsione o oscillazione della tensione di alimentazione sulla rete, nel punto di connessione. Il livello di distorsione non supera quello assegnato dal pertinente TSO. I TSO coordinano i requisiti relativi alla qualità della potenza con quelli dei TSO adiacenti.

Articolo 21

Modelli di simulazione

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 in relazione ai modelli di simulazione o a informazioni equivalenti.
2. Ogni TSO può richiedere modelli di simulazione o informazioni equivalenti che mostrino il comportamento dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, o di entrambi, in regime stazionario e in regime dinamico.
3. Ciascun TSO specifica il contenuto e il formato di detti modelli di simulazione o di dette informazioni equivalenti. Il contenuto e il formato comprendono:
 - a) il regime stazionario e il regime dinamico, ivi incluso il componente da 50 Hz;
 - b) simulazioni di transitori elettromagnetici nel punto di connessione;
 - c) diagrammi di struttura e diagrammi a blocchi.
4. Ai fini delle simulazioni dinamiche, il modello di simulazione o le informazioni equivalenti di cui al paragrafo 3, lettera a), contengono i sottomodelli o le informazioni equivalenti seguenti:
 - a) controllo della potenza;
 - b) controllo della tensione;
 - c) modelli di protezione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;
 - d) i differenti tipi di consumo, ossia le caratteristiche elettrotecniche del consumo; e
 - e) modelli di convertitore.
5. Ciascun pertinente gestore di sistema o pertinente TSO specifica i requisiti relativi alle prestazioni delle registrazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, o di entrambi, al fine di confrontare la risposta del modello con tali registrazioni.



CAPO 2

Procedura di comunicazione di esercizio

Articolo 22

Disposizioni generali

1. La procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di ogni nuovo impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e di ogni nuovo sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione comprende:

- a) una comunicazione di entrata in esercizio (EON);
- b) una comunicazione di esercizio provvisorio (ION);
- c) una comunicazione definitiva di esercizio (FON).

2. Ciascun titolare di impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o gestore di sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione cui si applichino uno o più requisiti di cui al titolo II dimostra al pertinente TSO di ottemperare ai requisiti di cui al titolo II del presente regolamento portando a buon fine la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ciascun impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione di cui agli articoli da 23 a 26.

3. Il pertinente TSO specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.

Articolo 23

Comunicazione di entrata in esercizio

1. Una EON autorizza il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a mettere sotto tensione la sua rete interna e i servizi ausiliari utilizzando la connessione alla rete specificata per il punto di connessione.

2. Il pertinente TSO rilascia una EON subordinatamente al completamento dei preparativi che comprendono un accordo sulla protezione e sulle impostazioni di controllo che interessano il punto di connessione tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.

Articolo 24

Comunicazione di esercizio provvisorio

1. Una ION autorizza il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a esercire l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione utilizzando la connessione alla rete per un periodo di tempo limitato.

2. Una ION è rilasciata dal pertinente TSO subordinatamente al completamento della procedura di valutazione dei dati e degli studi di cui al presente articolo.



3. Per quanto riguarda la valutazione dei dati e degli studi, il pertinente TSO ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmetta quanto segue:

- a) una dichiarazione di conformità dettagliata;
- b) dati tecnici dettagliati dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione che siano pertinenti per la connessione alla rete secondo quanto specificato dal pertinente TSO;
- c) i certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato relativi agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione e ai sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ove siano adottati come parte della dimostrazione di conformità;
- d) i modelli di simulazione specificati all'articolo 21 e richiesti dal TSO;
- e) studi che dimostrino le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico, come prescritto dagli articoli 43, 46 e 47;
- f) i dettagli del metodo pratico che si intende utilizzare per svolgere le prove di conformità a norma del titolo IV, capo 2.

4. Il periodo di validità dell'autorizzazione conferita dalla ION al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione non è superiore a 24 mesi. Il pertinente TSO ha la facoltà di specificare un periodo di validità più breve per la ION. La validità di una ION può essere prorogata solo se il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha compiuto progressi sostanziali verso la piena conformità. Eventuali questioni in sospeso sono chiaramente individuate nel momento in cui viene richiesta la proroga.

5. Una proroga della validità dell'autorizzazione conferita dalla ION al titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o al gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione oltre a quanto stabilito dal paragrafo 4 può essere concessa se al pertinente TSO viene presentata una richiesta di deroga prima della scadenza di detto periodo di validità, in conformità alla procedura di deroga di cui all'articolo 50.

Articolo 25

Comunicazione definitiva di esercizio

1. Una FON autorizza il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione a esercire l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione utilizzando la connessione alla rete.

2. Una FON è rilasciata dal pertinente TSO previa eliminazione di tutte le incompatibilità individuate in sede di ottenimento della ION e subordinatamente al completamento della procedura di valutazione dei dati e degli studi disposta dal presente articolo.

3. Ai fini della valutazione dei dati e degli studi, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmettono al pertinente TSO:

- a) una dichiarazione di conformità dettagliata; e
- b) un aggiornamento dei dati tecnici, dei modelli di simulazione e degli studi applicabili di cui all'articolo 24, paragrafo 3, punti b), d) ed e), che comprenda l'uso di valori reali rilevati durante la prova.

4. Qualora, in connessione con il rilascio della FON, si individui un'incompatibilità, si potrà concedere una deroga su richiesta indirizzata al pertinente TSO, in conformità alla procedura di deroga di cui al titolo V, capo 2. Una FON è rilasciata dal pertinente TSO se l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione rispetta le disposizioni della deroga.

Se la richiesta di deroga è respinta, il pertinente TSO ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, finché il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione e il pertinente TSO non abbiano risolto l'incompatibilità e il pertinente TSO consideri conforme alle disposizioni del presente regolamento l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o il sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione.



Se il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione non risolvono l'incompatibilità entro un lasso di tempo ragionevole e in ogni caso non oltre sei mesi dalla comunicazione del rigetto della richiesta di deroga, ciascuna delle parti può sottoporre la questione per decisione all'autorità di regolamentazione.

Articolo 26

Comunicazione di esercizio limitato

1. I titolari di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione o i gestori di sistemi di distribuzione connessi al sistema di trasmissione detentori di una FON informano il pertinente TSO, entro 24 ore dall'incidente, delle seguenti circostanze:

a) l'impianto è temporaneamente interessato da modifiche significative o da perdita di capacità che incidono sulle prestazioni; oppure

b) guasti delle apparecchiature compromettono il rispetto di determinati requisiti pertinenti.

A seconda della natura delle modifiche, è possibile concordare con il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o con il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione un periodo di tempo più lungo per informare il pertinente TSO.

2. Il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione richiede al pertinente TSO il rilascio di una comunicazione di esercizio limitato (LON) se ha ragionevoli motivi di ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 1 possano durare per più di tre mesi.

3. Una LON è rilasciata dal pertinente TSO e contiene le seguenti informazioni, che sono chiaramente individuabili:

a) le questioni irrisolte che giustificano il rilascio della LON;

b) le responsabilità e i tempi attuativi per la soluzione prevista; e

c) un periodo massimo di validità non superiore a 12 mesi. Il periodo concesso inizialmente può essere più breve e prorogabile subordinatamente alla valutazione positiva, da parte del pertinente TSO, di elementi presentatigli a dimostrazione di progressi sostanziali compiuti verso la piena conformità.

4. La FON è sospesa durante il periodo di validità della LON per quanto riguarda gli elementi per i quali la LON è stata rilasciata.

5. Un'ulteriore proroga del periodo di validità della LON può essere concessa in caso di richiesta di deroga indirizzata al pertinente TSO e presentata prima della scadenza di tale periodo, in conformità alla procedura di deroga descritta al titolo V, capo 2.

6. Quando la LON non è più valida, il pertinente TSO ha la facoltà di negare l'autorizzazione di esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. In tali casi la FON perde automaticamente la validità.

7. Se il pertinente TSO non concede una proroga del periodo di validità della LON in conformità al paragrafo 5 o se rifiuta di autorizzare l'esercizio dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione una volta scaduta la validità della LON in conformità al paragrafo 6, il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione può sottoporre la questione per decisione all'autorità di regolamentazione entro sei mesi dalla comunicazione della decisione del pertinente TSO.



TITOLO III

CONNESSIONE DI UNITÀ DI CONSUMO UTILIZZATE DA UN IMPIANTO DI CONSUMO O DA UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CHIUSO PER FORNIRE SERVIZI DI GESTIONE DELLA DOMANDA AI GESTORI DI SISTEMA

CAPO I

Requisiti generali

Articolo 27

Disposizioni generali

1. I servizi di gestione della domanda forniti ai gestori di sistema sono ripartiti nelle seguenti categorie:
 - a) controllati a distanza:
 - i) controllo della potenza attiva con la gestione della domanda;
 - ii) controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda;
 - iii) gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda;
 - b) controllati autonomamente:
 - i) controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda;
 - ii) controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.
2. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO. I servizi di gestione della domanda possono includere, congiuntamente o separatamente, la modifica della domanda verso l'alto o verso il basso.
3. Le categorie di cui al paragrafo 1 non sono esclusive e il presente regolamento non osta alla creazione di altre categorie. Il presente regolamento non si applica ai servizi di gestione della domanda forniti a soggetti diversi dai pertinenti gestori di sistema o TSO.

Articolo 28

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda

1. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda.
2. Le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda soddisfano i seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte:
 - a) sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;



- b) sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all'articolo 13 se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV;
- c) sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all'articolo 6, è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
- d) sono in grado di controllare il consumo di energia elettrica dalla rete entro un intervallo uguale a quello specificato nel contratto concluso, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente TSO;
- e) sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, dal pertinente gestore di sistema o TSO, istruzioni per modificare la domanda e trasferire le informazioni necessarie. Il pertinente gestore di sistema rende pubblicamente disponibili le specifiche tecniche approvate per effettuare il trasferimento delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
- f) sono in grado di regolare il consumo di energia entro un periodo di tempo specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
- g) sono in grado di eseguire integralmente un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per adeguare il consumo di energia ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte);
- h) una volta modificato il consumo di energia e per la durata della modifica richiesta, si limitano ad adeguare il consumo utilizzato per fornire il servizio, su richiesta del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, ai limiti delle salvaguardie di protezione elettrica, a meno della vigenza di un metodo, concordato contrattualmente con il pertinente gestore di sistema o con il pertinente TSO, sostitutivo del loro contributo (compreso il contributo degli impianti di consumo aggregato tramite una terza parte). Le istruzioni per modificare il consumo di energia possono avere effetti immediati o ritardati;
- i) comunicano al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO la modifica della capacità di gestione della domanda. Il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO specifica le modalità di tale comunicazione;
- j) qualora il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, richieda la modifica del consumo di energia, consentono la modifica parziale del consumo in risposta a un'istruzione del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, entro i limiti concordati con il titolare dell'impianto di consumo o con il CDSO e nel rispetto delle impostazioni dell'unità di consumo;
- k) hanno la capacità di resistenza che consente di non disconnettersi dal sistema in seguito alla derivata di frequenza, fino ad un valore specificato dal pertinente TSO. Per quanto riguarda detta capacità di resistenza, il valore della derivata di frequenza è calcolato su un arco di tempo di 500 ms. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
- l) qualora la modifica del consumo di energia sia specificata in termini di controllo della frequenza, della tensione o di entrambe, nonché mediante un segnale di preallarme trasmesso dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, sono tecnicamente in grado di ricevere, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, le istruzioni emanate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO per misurare il valore della frequenza, della tensione o di entrambe al fine di comandare il distacco della domanda e di trasmettere le informazioni. Il pertinente gestore di sistema specifica e pubblica le specifiche tecniche approvate per effettuare la trasmissione delle informazioni. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

3. Per il controllo della tensione con disconnessione o riconnessione di impianti di compensazione statica, ciascun impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione e ciascun sistema di distribuzione chiuso connesso al sistema di trasmissione è in grado di connettere o disconnettere i propri impianti di compensazione statica, direttamente o indirettamente, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, in risposta a un'istruzione trasmessa dal pertinente TSO, oppure alle condizioni stabilite nel contratto concluso tra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO.



Articolo 29

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda

1. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi possono offrire il controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO.
2. Le unità di consumo predisposte al controllo della frequenza del sistema con la gestione della domanda ottemperano ai seguenti requisiti, individualmente o, qualora non siano parte di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte:
 - a) sono in grado di funzionare entro gli intervalli di valori di frequenza di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e negli intervalli più ampi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
 - b) sono in grado di funzionare entro gli intervalli dei valori di tensione di cui all'articolo 13 se connesse a un livello di tensione pari o superiore a 110 kV;
 - c) sono in grado di funzionare entro il normale intervallo dei valori di tensione di esercizio del sistema nel punto di connessione, specificato dal pertinente gestore di sistema, se connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV. Tale intervallo tiene conto delle norme vigenti e, prima dell'approvazione in conformità all'articolo 6, è oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
 - d) sono dotate di un sistema di controllo avente una zona di insensibilità attorno alla frequenza nominale del sistema di 50,00 Hz, di ampiezza specificata dal pertinente TSO in consultazione con i TSO nell'area sincrona. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1;
 - e) sono in grado, al ripristino della frequenza entro la zona di insensibilità di cui al paragrafo 2, lettera d), di attivare un ritardo casuale non superiore a 5 minuti prima di riprendere il funzionamento normale.

Il pertinente TSO, di concerto con i TSO nell'area sincrona, specifica la deviazione massima della frequenza dal valore nominale di 50,00 Hz a cui l'unità deve rispondere. Per le unità di consumo connesse a un livello di tensione inferiore a 110 kV, dette specifiche, prima della loro approvazione in conformità all'articolo 6, sono oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione delle pertinenti parti interessate in conformità all'articolo 9, paragrafo 1.

La domanda è aumentata o diminuita in caso di frequenza del sistema rispettivamente al di sopra o al di sotto della zona di insensibilità della frequenza nominale (50,00 Hz);

- f) sono dotate di un regolatore che misura la frequenza reale del sistema. Le misurazioni sono aggiornate almeno ogni 0,2 secondi;
- g) sono in grado di rilevare una variazione della frequenza del sistema di 0,01 Hz, al fine di dare una risposta globale di sistema lineare e proporzionale, per quanto riguarda la sensibilità del controllo della frequenza del sistema con gestione della domanda e l'accuratezza della misurazione della frequenza e della conseguente modifica della domanda. L'unità di consumo è in grado di rilevare rapidamente le variazioni della frequenza del sistema e di reagire ad esse, secondo quanto specificato dal pertinente TSO di concerto con i TSO nell'area sincrona. È ammesso uno scarto non superiore a 0,05 Hz della misurazione della frequenza in regime stazionario.

Articolo 30

Disposizioni specifiche per le unità di consumo predisposte al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda

1. Il pertinente TSO, in coordinamento con il pertinente gestore di sistema, può concordare con il titolare di un impianto di consumo o con un CDSO (eventualmente tramite una terza parte) un contratto di fornitura di controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda.



2. Se detto accordo si verifica, il contratto di cui al paragrafo 1 specifica:
 - a) una variazione della potenza attiva collegata a una misura quale la derivata di frequenza per quella parte della domanda;
 - b) il principio di funzionamento di tale sistema di controllo e i parametri associati relativi alle prestazioni;
 - c) il tempo di risposta per il controllo velocissimo della potenza attiva, che non è superiore a 2 secondi.

CAPO 2

Procedura di comunicazione di esercizio

Articolo 31

Disposizioni generali

1. La procedura di comunicazione di esercizio per le unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire la gestione della domanda ai gestori di sistema distingue fra:
 - a) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V;
 - b) unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V.
2. Ogni titolare di impianto di consumo o CDSO che fornisca la gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema o TSO conferma al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, la sua capacità di soddisfare i requisiti tecnici di progettazione e di funzionamento di cui al capo 1 del titolo III del presente regolamento.
3. Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO informa previamente, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO, in merito a qualsiasi decisione di cessazione della fornitura di servizi di gestione della domanda e/o riguardo alla rimozione definitiva dell'unità di consumo con gestione della domanda. Queste informazioni possono essere aggregate secondo quanto specificato dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO.
4. Il pertinente gestore di sistema specifica e rende pubblici ulteriori dettagli concernenti la procedura di comunicazione di esercizio.

Articolo 32

Procedure per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connesse a un livello di tensione non superiore a 1 000 V

1. La procedura di comunicazione di esercizio per un'unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione non superiore a 1 000 V, comprende un documento di installazione.
2. Il pertinente gestore di sistema fornisce un modello del documento di installazione, il cui contenuto è concordato con il pertinente TSO, direttamente o indirettamente tramite una terza parte.
3. Sulla base di un documento di installazione, il titolare di un impianto di consumo o il CDSO trasmette informazioni, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO. La data di tale trasmissione di informazioni precede l'offerta sul mercato di capacità di gestione della domanda da parte dell'unità di consumo. I requisiti esplicitati nel documento di installazione distinguono i diversi tipi di connessioni e le diverse categorie di servizi di gestione della domanda.



4. Per successive unità di consumo con gestione della domanda si forniscono documenti di installazione distinti.
5. Il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO può aggregare il contenuto del documento di installazione di singole unità di consumo.
6. Il documento di installazione contiene i seguenti elementi:
 - a) il luogo in cui l'unità di consumo predisposta alla gestione della domanda è connessa alla rete;
 - b) la capacità massima dell'installazione con gestione della domanda, in kW;
 - c) il tipo di servizi di gestione della domanda;
 - d) il certificato dell'unità di consumo e il certificato delle apparecchiature attinenti al servizio di gestione della domanda o, se indisponibili, informazioni equivalenti;
 - e) i recapiti del titolare dell'impianto di consumo, del gestore del sistema di distribuzione chiuso o della terza parte che aggrega le unità di consumo dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso.

Articolo 33

Procedure per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connesse a un livello di tensione superiore a 1 000 V

1. La procedura di comunicazione di esercizio per un'unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso, connessa a un livello di tensione superiore a 1 000 V, comprende un DRUD. Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO, specifica il contenuto obbligatorio del DRUD. Il DRUD riporta obbligatoriamente una dichiarazione di conformità contenente le informazioni di cui agli articoli da 36 a 47 per gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi; tuttavia i requisiti di conformità di cui agli articoli da 36 a 47 per gli impianti di consumo e per i sistemi di distribuzione chiusi possono essere semplificati e integrati in un'unica fase di comunicazione di esercizio, nonché essere ridotti. Il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO fornisce le informazioni richieste e le trasmette al pertinente gestore di sistema. Successive unità di consumo predisposte alla gestione della domanda forniscono DRUD distinti.
2. Sulla base del DRUD il pertinente gestore di sistema rilascia una FON al titolare dell'impianto di consumo o al CDSO.

TITOLO IV

CONFORMITÀ

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 34

Responsabilità del titolare dell'impianto di consumo, del gestore del sistema di distribuzione e del gestore del sistema di distribuzione chiuso

1. I titolari di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione e i DSO garantiscono la conformità dei loro impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione o sistemi di distribuzione ai requisiti di cui al presente regolamento. Un titolare di impianto di consumo o un CDSO che fornisce servizi di gestione della domanda a pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO garantisce la conformità dell'unità di consumo ai requisiti di cui al presente regolamento.



2. Ove i requisiti del presente regolamento si applichino a unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, il titolare dell'impianto di consumo o il CDSO può delegare a terzi, del tutto o in parte, compiti quali la comunicazione con il pertinente gestore di sistema o il pertinente TSO e l'ottenimento di documentazione di conformità dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO.

I terzi sono considerati alla stregua di singoli utilizzatori con il diritto di redigere documentazione pertinente e di dimostrare la conformità alle disposizioni del presente regolamento dei loro impianti di consumo aggregati o sistemi di distribuzione chiusi aggregati. Gli impianti di consumo e i sistemi di distribuzione chiusi che forniscono servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO possono agire collettivamente tramite terze parti.

3. Qualora siano soddisfatti obblighi per il tramite di terzi, questi ultimi sono unicamente tenuti a comunicare al pertinente gestore di sistema le modifiche apportate ai servizi globali offerti, tenuto conto dei servizi specificamente legati all'ubicazione.

4. Se i requisiti sono specificati dal pertinente TSO o sono finalizzati al funzionamento del sistema del pertinente TSO, è ammesso concordare con il pertinente TSO prove alternative o requisiti alternativi per l'accettazione dei risultati delle prove per tali requisiti.

5. Ogni eventuale intenzione di apportare una modifica alle capacità tecniche dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo che abbia un impatto sulla conformità ai requisiti di cui ai capi da 2 a 4 del titolo IV è comunicata al pertinente gestore di sistema, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, prima di intraprendere tale modifica, entro i termini stabiliti dal pertinente gestore di sistema.

6. Ogni eventuale incidente operativo o guasto dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo che abbia un impatto sulla conformità ai requisiti di cui ai capi da 2 a 4 del titolo IV è comunicato al pertinente gestore di sistema, direttamente o indirettamente tramite una terza parte, senza indugio dopo il verificarsi di tale incidente.

7. Gli eventuali calendari delle prove previste e le eventuali procedure da seguire al fine di verificare la conformità dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo ai requisiti del presente regolamento sono notificati al pertinente gestore di sistema entro la scadenza specificata dal pertinente gestore di sistema e da esso approvati prima del loro inizio.

8. Il pertinente gestore di sistema può partecipare a tali prove e registrare le prestazioni dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione e dell'unità di consumo.


Articolo 35

Compiti del pertinente gestore di sistema

1. Il pertinente gestore di sistema valuta la conformità ai requisiti del presente regolamento di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, di un sistema di distribuzione o di un'unità di consumo, per tutta la durata di vita degli stessi. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tale valutazione.

Il pertinente TSO e il pertinente gestore di sistema valutano congiuntamente, se del caso di concerto con la terza parte coinvolta nell'aggregazione della domanda, la conformità di un'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti TSO.

2. Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO svolga le prove di conformità e le simulazioni secondo un piano periodico o uno schema generale oppure dopo ogni guasto, modifica o sostituzione di qualsiasi apparecchiatura che possa avere un impatto sulla conformità ai requisiti del presente regolamento dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo.



Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è informato dell'esito di tali prove e simulazioni di conformità.

3. Il pertinente gestore di sistema rende pubblico l'elenco delle informazioni e dei documenti da fornire nonché i requisiti che il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO deve soddisfare nel quadro del processo di conformità. Tale elenco comprende almeno le informazioni, i documenti e i requisiti seguenti:

- a) tutti i documenti e i certificati di spettanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO;
- b) il dettaglio dei dati tecnici richiesti all'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, all'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, al sistema di distribuzione o all'unità di consumo, che interessano la connessione alla rete o l'esercizio;
- c) i requisiti per i modelli degli studi di sistema in regime stazionario e dinamico;
- d) la tempistica di trasmissione dei dati di sistema necessari per svolgere gli studi;
- e) gli studi svolti dal titolare dell'impianto di consumo, dal DSO o dal CDSO per dimostrare le prestazioni attese in regime stazionario e dinamico in conformità ai requisiti di cui agli articoli 43, 44 e 45;
- f) le condizioni e procedure, compresa la portata, per la registrazione dei certificati delle apparecchiature;
- g) le condizioni e procedure per l'uso, da parte del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO, dei pertinenti certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato.

4. Il pertinente gestore di sistema rende pubblica la ripartizione delle responsabilità tra il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO e il gestore di sistema per le prove, le simulazioni e il controllo di conformità.

5. Il pertinente gestore di sistema può delegare a terzi, del tutto o in parte, l'esecuzione del controllo di conformità. In tali casi, il pertinente gestore di sistema continua a garantire il rispetto dell'articolo 11, compresa la stipula di impegni di riservatezza con il cessionario.

6. Nell'impossibilità di svolgere le prove di conformità o le simulazioni come concordato tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO per motivi attribuibili al pertinente gestore di sistema, quest'ultimo non rifiuta senza validi motivi la comunicazione di esercizio di cui ai titoli II e III.

CAPO 2

Prove di conformità


Articolo 36

Disposizioni comuni per le prove di conformità

1. Le prove delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, al controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda mirano a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.

2. Fatti salvi i requisiti minimi per le prove di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di:

- a) consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di prove, a condizione che tali prove siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento; e
- b) richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di prove nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle prove di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 37 a 41 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.



3. Il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO è responsabile dello svolgimento delle prove in conformità alle condizioni di cui al capo 2 del titolo IV. Il pertinente gestore di sistema, in uno spirito di collaborazione, non ritarda lo svolgimento delle prove senza valido motivo.

4. Il pertinente gestore di sistema può partecipare alle prove di conformità in loco o a distanza dalla propria sala di controllo. A tal fine, il titolare dell'impianto di consumo, il DSO o il CDSO fornisce i necessari apparecchi di controllo per registrare tutti i segnali e le misurazioni nell'ambito delle prove e garantisce che un'adeguata rappresentanza del titolare dell'impianto di consumo, del DSO o del CDSO sia disponibile in loco per l'intero periodo delle prove. Si forniscono segnali specificati dal pertinente gestore di sistema se per determinate prove quest'ultimo desidera utilizzare le proprie apparecchiature per registrare le prestazioni. Il pertinente gestore di sistema decide in assoluta autonomia in merito alla propria partecipazione.

Articolo 37

Prove di conformità per la disconnessione e la riconnessione degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1. Gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione sono conformi ai requisiti in materia di disconnessione e riconnessione di cui all'articolo 19 e sono soggetti alle seguenti prove di conformità.

2. Per quanto riguarda le prove della capacità di riconnessione dopo una disconnessione accidentale dovuta a un disturbo in rete, la riconnessione avviene mediante una procedura di riconnessione, di preferenza automatica, autorizzata dal pertinente TSO.

3. Per quanto riguarda la prova di sincronizzazione, si dimostrano le capacità tecniche di sincronizzazione dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Questa prova verifica le impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione. La prova include i seguenti aspetti: la tensione, la frequenza, l'intervallo dell'angolo di fase e la deviazione della tensione e della frequenza.

4. Per quanto riguarda la prova della disconnessione remota, si dimostra la capacità tecnica di disconnessione remota dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, nel punto o nei punti di connessione, dal sistema di trasmissione quando richiesto dal pertinente TSO ed entro i tempi specificati dal pertinente TSO.

5. Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di disconnessione per bassa frequenza di una percentuale della domanda specificata dal pertinente TSO, in coordinamento con i TSO adiacenti, se tecnicamente predisposto in conformità all'articolo 19.

6. Per quanto riguarda la prova dei relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione possiede la capacità tecnica di funzionamento con un'alimentazione nominale in corrente alternata in ingresso, in conformità all'articolo 19, paragrafi 1 e 2. L'alimentazione in c.a. in ingresso è specificata dal pertinente TSO.


7. Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa tensione, si dimostra, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di funzionamento in un'unica azione con il blocco del commutatore sotto carico di cui all'articolo 19, paragrafo 3.

8. Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 38

Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra il pertinente TSO e il gestore del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, in tempo reale o periodicamente, si dimostra che l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione ha la capacità tecnica di ottemperare alla norma sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3.



2. Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 39

Prove di conformità per la disconnessione e la riconnessione degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

1. Gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione sono conformi ai requisiti in materia di disconnessione e riconnessione di cui all'articolo 19 e sono soggetti alle seguenti prove di conformità.
2. Per quanto riguarda le prove della capacità di riconnessione dopo una disconnessione accidentale dovuta a un disturbo in rete, la riconnessione avviene mediante una procedura di riconnessione, di preferenza automatica, autorizzata dal pertinente TSO.
3. Per quanto riguarda la prova di sincronizzazione, si dimostrano le capacità tecniche di sincronizzazione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione. Questa prova verifica le impostazioni dei dispositivi di sincronizzazione. La prova include i seguenti aspetti: la tensione, la frequenza, l'intervallo dell'angolo di fase e la deviazione della tensione e della frequenza.
4. Per quanto riguarda la prova della disconnessione remota, si dimostra la capacità tecnica di disconnessione remota dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, nel punto o nei punti di connessione, dal sistema di trasmissione quando richiesto dal pertinente TSO ed entro i tempi specificati dal pertinente TSO.
5. Per quanto riguarda la prova dei relè per la disconnessione della domanda per bassa frequenza, si dimostra che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione possiede la capacità tecnica di funzionamento con un'alimentazione nominale in corrente alternata, in conformità all'articolo 19, paragrafi 1 e 2. L'alimentazione in c.a. in ingresso è specificata dal pertinente TSO.
6. Per quanto riguarda la prova della disconnessione della domanda per bassa tensione, si dimostra, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione dispone della capacità tecnica di funzionamento in un'unica azione con il blocco del commutatore sotto carico di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
7. Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.

Articolo 40

Prove di conformità per lo scambio di informazioni degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

1. Per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra il pertinente TSO e il titolare dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, in tempo reale o periodicamente, si dimostra che l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione ha la capacità tecnica di ottemperare alla norma sullo scambio di informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. Un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, purché sia trasmesso al pertinente TSO.



Articolo 41

Prove di conformità per le unità di consumo predisposte al controllo della potenza attiva, al controllo della potenza reattiva e alla gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda

1. Per quanto riguarda la prova della modifica della domanda:
 - a) si dimostra, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, che l'unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda dispone della capacità tecnica di modificare il consumo di energia in seguito a un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, entro l'intervallo, la durata e l'arco temporale previamente concordati e stabiliti in conformità all'articolo 28;
 - b) la prova è eseguita mediante un'istruzione o, in alternativa, simulando il ricevimento di un'istruzione del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO e regolando la domanda di potenza dell'impianto di consumo o del sistema di distribuzione chiuso;
 - c) l'esito della prova si considera positivo se sono soddisfatte le condizioni specificate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettere d), f), g), h), k) e l);
 - d) un certificato delle apparecchiature può sostituire parte delle prove di cui al paragrafo 1, lettera b), purché sia trasmesso al pertinente gestore di sistema o al pertinente TSO.
2. Per quanto riguarda la prova della disconnessione o riconnessione degli impianti di compensazione statica:
 - a) si dimostra, individualmente o complessivamente nell'ambito di un'aggregazione della domanda tramite una terza parte, che l'unità di consumo utilizzata dal titolare di un impianto di consumo o dal gestore di un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo della potenza attiva con la gestione della domanda, il controllo della potenza reattiva con la gestione della domanda o la gestione delle contingenze della rete di trasmissione con la gestione della domanda dispone della capacità tecnica di disconnettere o riconnettere il proprio impianto di compensazione statica, o di effettuare entrambe le operazioni, in seguito a un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO, entro l'arco temporale atteso in conformità all'articolo 28;
 - b) la prova si svolge simulando il ricevimento di un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO e successivamente disconnettendo l'impianto di compensazione statica e simulando il ricevimento di un'istruzione emanata dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO e successivamente riconnettendo l'impianto;
 - c) l'esito della prova si considera positivo se sono soddisfatte le condizioni specificate dal pertinente gestore di sistema o dal pertinente TSO a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, lettere d), f), g), h), k) e l).

CAPO 3

Simulazioni di conformità

Articolo 42

Disposizioni comuni per le simulazioni di conformità

1. Le simulazioni delle prestazioni di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o di un'unità di consumo predisposta al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda nell'ambito di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso dimostrano la conformità ai requisiti del presente regolamento.
2. Le simulazioni si svolgono nelle seguenti circostanze:
 - a) è necessaria una nuova connessione al sistema di trasmissione;




- b) è stato stipulato un contratto, in conformità all'articolo 30, con una nuova unità di consumo utilizzata da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda a un pertinente TSO;
- c) le apparecchiature sono state perfezionate, sostituite o ammodernate;
- d) si è verificata una presunta inosservanza dei requisiti del presente regolamento da parte del pertinente gestore di sistema.
3. Fatti salvi i requisiti minimi per le simulazioni di conformità di cui al presente regolamento, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di:
- a) consentire al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie alternativa di simulazioni, a condizione che tali simulazioni siano efficienti e sufficienti a dimostrare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento o alla normativa nazionale; e
- b) richiedere al titolare dell'impianto di consumo, al DSO o al CDSO di svolgere una serie supplementare o alternativa di simulazioni nei casi in cui le informazioni fornite al pertinente gestore di sistema in relazione alle simulazioni di conformità a norma delle disposizioni degli articoli da 43, 44 e 45 non siano sufficienti a dimostrare la conformità ai requisiti del presente regolamento.
4. Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione trasmette una relazione con i risultati della simulazione per ogni singolo impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. Il titolare di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o il gestore di un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione elabora e trasmette un modello convalidato di simulazione per un dato impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione o per un dato impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione. La portata dei modelli di simulazione è definita all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.
5. Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di verificare la conformità di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione ai requisiti del presente regolamento svolgendo proprie simulazioni di conformità sulla base delle relazioni delle simulazioni, dei modelli di simulazione e delle misurazioni delle prove di conformità.
6. Il pertinente gestore di sistema fornisce al titolare di un impianto di consumo, al DSO o al CDSO dati tecnici e un modello di simulazione della rete, nella misura necessaria per effettuare le simulazioni richieste in conformità agli articoli 43, 44 o 45.

Articolo 43

Simulazioni di conformità degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione

1. Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione:
- a) per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico e di generazione, ci si avvale di un modello di simulazione di flusso di carico in regime stazionario della rete del sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione;
- b) le simulazioni comprendono una combinazione di condizioni di carico minimo e massimo e di generazione minima e massima in regime stazionario tali da risultare nello scambio di potenza reattiva minore e maggiore;
- c) le simulazioni comprendono il calcolo dell'esportazione di potenza reattiva per un flusso di potenza attiva inferiore al 25 % della capacità di importazione massima al punto di connessione, in conformità all'articolo 15.
2. Il pertinente TSO può precisare il metodo della simulazione di conformità del controllo attivo della potenza reattiva di cui all'articolo 15, paragrafo 3.
3. L'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15.



*Articolo 44***Simulazioni di conformità degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione**

1. Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione sprovvisto di generazione interna:
 - a) si dimostra la capability di potenza reattiva al punto di connessione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione sprovvisto di generazione interna;
 - b) per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico ci si avvale di un modello di simulazione di flusso del carico dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione. Le simulazioni comprendono condizioni di carico minimo e massimo tali da risultare nello scambio di potenza reattiva minore e maggiore al punto di connessione;
 - c) l'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2.
2. Per quanto riguarda la simulazione della capability della potenza reattiva di un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione provvisto di generazione interna:
 - a) per calcolare lo scambio di potenza reattiva in diverse condizioni di carico e in diverse condizioni di generazione, ci si avvale di un modello di simulazione di flusso di carico dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione;
 - b) le simulazioni comprendono una combinazione di condizioni di carico minimo e massimo e di generazione minima e massima tali da risultare nella capability di potenza reattiva minima e massima al punto di connessione;
 - c) l'esito della simulazione si considera positivo se si dimostra la conformità ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2.

*Articolo 45***Simulazioni di conformità per le unità di consumo predisposte al controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda**


1. Il modello dell'unità di consumo utilizzato da un titolare di impianto di consumo o da un gestore di sistema di distribuzione chiuso per fornire il controllo velocissimo della potenza attiva con la gestione della domanda dimostra la capacità tecnica dell'unità di consumo di fornire il controllo velocissimo della potenza attiva per transitori di bassa frequenza alle condizioni di cui all'articolo 30.
2. L'esito della simulazione si considera positivo se il modello dimostra la conformità alle condizioni di cui all'articolo 30.

CAPO 4

Controllo della conformità*Articolo 46***Controllo della conformità degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione**

Per quanto riguarda il controllo della conformità ai requisiti di potenza reattiva applicabili agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione:

- a) l'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione è dotato delle apparecchiature necessarie per misurare la potenza attiva e reattiva, in conformità all'articolo 15; e
- b) la tempistica del controllo della conformità è specificata dal pertinente gestore di sistema.



Articolo 47

Controllo della conformità degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione

Per quanto riguarda il controllo della conformità ai requisiti di potenza reattiva applicabili agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione:

- c) l'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione è dotato delle apparecchiature necessarie per misurare la potenza attiva e reattiva, in conformità all'articolo 15; e
- d) la tempistica del controllo della conformità è specificata dal pertinente gestore di sistema.

TITOLO V

APPLICAZIONE E DEROGHE

CAPO 1

Analisi costi-benefici

Articolo 48

Identificazione di costi e benefici dell'applicazione dei requisiti agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti


1. Prima di applicare un requisito stabilito dal presente regolamento agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, il pertinente TSO procede a un confronto qualitativo dei costi e dei benefici connessi al requisito in esame. Tale confronto tiene conto delle alternative disponibili in rete o basate sul mercato. Il pertinente TSO può procedere a effettuare un'analisi quantitativa di costi e benefici, in conformità ai paragrafi da 2 a 5, solo se il confronto qualitativo indica che i benefici probabili eccedono i costi probabili. Tuttavia, se il costo è ritenuto alto o il beneficio è ritenuto basso, il pertinente TSO non procede ulteriormente.

2. A seguito di una fase preparatoria eseguita a norma del paragrafo 1, il pertinente TSO procede a un'analisi quantitativa di costi e benefici di ogni eventuale requisito in esame, ai fini della sua applicazione a impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, a impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, a sistemi di distribuzione esistenti e a unità di consumo esistenti, che nella fase preparatoria di cui al paragrafo 1 abbia dimostrato di comportare benefici potenziali.

3. Entro tre mesi dalla conclusione dell'analisi costi-benefici il pertinente TSO ne riassume i risultati in una relazione che:

- a) comprende l'analisi costi-benefici e una raccomandazione su come procedere;
- b) comprende una proposta di periodo transitorio per l'applicazione del requisito agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti. Tale periodo transitorio non è superiore a due anni a decorrere dalla data della decisione dell'autorità di regolamentazione o, ove applicabile, dello Stato membro sull'applicabilità del requisito;
- c) è oggetto di consultazione pubblica a norma dell'articolo 9.

4. Entro e non oltre sei mesi dalla chiusura della consultazione pubblica, il pertinente TSO redige una relazione che illustra l'esito della consultazione e contiene una proposta in merito all'applicabilità del requisito in esame agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti e alle unità di consumo esistenti. La relazione con la relativa proposta è comunicata all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro; il titolare dell'impianto di consumo, il DSO, il CDSO o, se del caso, una terza parte sono informati in merito al suo contenuto.



5. La proposta presentata dal pertinente TSO all'autorità di regolamentazione o, se del caso, allo Stato membro ai sensi del paragrafo 4 comprende:

- a) una procedura di comunicazione di esercizio che dimostri l'attuazione dei requisiti previsti dal presente regolamento da parte degli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, degli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, dei sistemi di distribuzione esistenti e delle unità di consumo esistenti utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO;
- b) un periodo transitorio per l'attuazione dei requisiti, che tiene conto delle classi di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione e di unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, nonché degli eventuali ostacoli all'efficace esecuzione delle modifiche/ristrutturazioni delle apparecchiature.


Articolo 49

Principi dell'analisi costi-benefici

1. I titolari di impianti di consumo, i DSO e i CDSO forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici svolta in conformità agli articoli 48 e 53 e trasmettono i necessari dati richiesti dal pertinente gestore di sistema o TSO entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del pertinente TSO. Per la preparazione di un'analisi costi-benefici eseguita dal titolare o dal potenziale titolare di un impianto di consumo o da un DSO/CDSO o potenziale gestore per valutare un'eventuale deroga ai sensi dell'articolo 52, i pertinenti TSO e DSO forniscono assistenza e contributi all'analisi costi-benefici e trasmettono i necessari dati richiesti dal titolare o dal potenziale titolare dell'impianto di consumo o dal DSO/CDSO o potenziale gestore entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo o del DSO/CDSO o potenziale gestore.

2. Un'analisi costi-benefici obbedisce ai seguenti principi:

- a) il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore fonda la sua analisi costi-benefici su uno o più dei seguenti principi di calcolo:
 - i) il valore attuale netto;
 - ii) il rendimento degli investimenti;
 - iii) il tasso di rendimento;
 - iv) il tempo necessario per raggiungere il pareggio;
- b) il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore quantifica inoltre i vantaggi socioeconomici in termini di miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento e considera almeno:
 - i) la conseguente riduzione della probabilità di perdita di approvvigionamento per l'intera durata di applicazione della modifica;
 - ii) l'entità e la durata probabili di tale perdita di approvvigionamento;
 - iii) il costo sociale orario di tale perdita di approvvigionamento;
- c) il pertinente TSO, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, il DSO/CDSO o il potenziale gestore quantifica i benefici per il mercato interno dell'energia elettrica, per gli scambi transfrontalieri e per l'integrazione delle energie rinnovabili e considera almeno:
 - i) la risposta frequenza/potenza attiva;
 - ii) le riserve per il bilanciamento;
 - iii) la fornitura di potenza reattiva;



- iv) la gestione della congestione;
 - v) le misure difensive;
- d) il pertinente TSO quantifica i costi dell'applicazione delle norme necessarie agli impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione esistenti o alle unità di consumo esistenti e considera almeno:
- i) i costi diretti sostenuti per l'attuazione di un requisito;
 - ii) i costi connessi a perdite di opportunità imputabili;
 - iii) i costi connessi a conseguenti modifiche alla manutenzione e al funzionamento.

CAPO 2

Deroghe

Articolo 50


Potere di concedere deroghe

1. Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta del titolare o del potenziale titolare di un impianto di consumo, del DSO/CDSO o potenziale gestore, del pertinente gestore di sistema o pertinente TSO, concedere ai titolari o ai potenziali titolari di impianti di consumo, ai DSO/CDSO o potenziali gestori, ai pertinenti gestori di sistema o ai pertinenti TSO di derogare da una o più disposizioni del presente regolamento per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione nuovi ed esistenti, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione nuovi ed esistenti, sistemi di distribuzione nuovi ed esistenti e unità di consumo nuove ed esistenti, in conformità agli articoli da 51 a 53.
2. Ove applicabile in uno Stato membro, le deroghe possono essere concesse e revocate in conformità agli articoli da 51 a 53 da autorità diverse dall'autorità di regolamentazione.

Articolo 51

Disposizioni generali


1. Ciascuna autorità di regolamentazione specifica, previa consultazione dei pertinenti gestori di sistema, dei titolari di impianti di consumo, dei DSO, dei CDSO e di altre parti che ritiene interessate dal presente regolamento, i criteri per la concessione di deroghe a norma degli articoli 52 e 53. Tali criteri sono pubblicati sui rispettivi siti web e comunicati alla Commissione entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione può richiedere all'autorità di regolamentazione di modificare i criteri se ritiene che non siano conformi al presente regolamento. Tale possibilità di riesaminare e modificare i criteri di concessione lascia impregiudicate le deroghe già concesse, le quali rimangono di applicazione fino alla scadenza prevista dalla decisione di concessione della deroga stessa.
2. Se l'autorità di regolamentazione lo ritiene necessario per mutate circostanze collegate all'evoluzione dei requisiti di sistema, può riesaminare e modificare, non più di una volta l'anno, i criteri per la concessione di deroghe in conformità al paragrafo 1. Le modifiche dei criteri non si applicano alle deroghe per le quali sia già stata presentata una richiesta.
3. L'autorità di regolamentazione può decidere che gli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, gli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, i sistemi di distribuzione e le unità di consumo per cui è stata presentata una domanda di deroga a norma degli articoli 52 o 53 non sono tenuti a conformarsi ai requisiti del presente regolamento per i quali è stata richiesta una deroga a decorrere dal giorno della presentazione della domanda fino all'emissione di una decisione da parte dell'autorità di regolamentazione.



Articolo 52

Richiesta di deroga da parte di un titolare di impianto di consumo, di un gestore di sistema di distribuzione o di un gestore di sistema di distribuzione chiuso

1. I titolari o potenziali titolari di impianti di consumo e i DSO/CDSO o potenziali gestori possono chiedere una deroga a uno o più requisiti del presente regolamento per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda a un pertinente gestore di sistema e a un pertinente TSO.
2. Una richiesta di deroga è presentata al pertinente gestore di sistema e comprende:
 - a) l'identificazione del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo, del DSO/CDSO o del potenziale gestore e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni;
 - b) una descrizione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo per cui si chiede una deroga;
 - c) un riferimento alle disposizioni del presente regolamento per cui si chiede una deroga e una descrizione dettagliata della deroga chiesta;
 - d) una motivazione dettagliata, con i pertinenti documenti giustificativi e un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell'articolo 49;
 - e) la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri.
3. Entro due settimane dalla data di ricevimento della richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema comunica al titolare o al potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o al potenziale gestore se la richiesta è considerata completa. Se il pertinente gestore di sistema ritiene che la richiesta sia incompleta, il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o il potenziale gestore presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata.
4. Il pertinente gestore di sistema, in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti interessati, valuta la richiesta di deroga e l'analisi costi-benefici di cui è corredata, tenendo conto dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione ai sensi dell'articolo 51.
5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente gestore di sistema trasmette la richiesta all'autorità di regolamentazione e presenta la o le valutazioni elaborate in conformità al paragrafo 4. Tale periodo può essere prorogato di un mese se il pertinente gestore di sistema richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore e di due mesi se il pertinente gestore di sistema richiede al pertinente TSO una valutazione della richiesta di deroga.
6. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dal giorno successivo al ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato di tre mesi prima della sua scadenza se l'autorità di regolamentazione richiede informazioni supplementari al titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o al DSO/CDSO o potenziale gestore o ad altre parti interessate. Il periodo supplementare inizia dal ricevimento delle informazioni complete.
7. Il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore presenta le eventuali informazioni supplementari richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore non fornisce le informazioni richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine:
 - a) l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure
 - b) il titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo o il DSO/CDSO o potenziale gestore dichiara all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.




8. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede una deroga, ne precisa la durata.
9. L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente titolare o potenziale titolare dell'impianto di consumo, al DSO/CDSO o potenziale gestore, al pertinente gestore di sistema e al pertinente TSO.
10. Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.
11. Una richiesta di deroga a norma del presente articolo per le unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connesse a un livello di tensione non superiore a 1 000 V può essere presentata da un terzo a nome del titolare o del potenziale titolare dell'impianto di consumo o a nome del CDSO o del potenziale gestore. Tale richiesta può riguardare un'unità di consumo singola o più unità di consumo all'interno dello stesso impianto di consumo o sistema di distribuzione chiuso. In quest'ultimo caso e a condizione di specificare la potenza massima cumulativa, il terzo di cui trattasi può sostituire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), con le proprie.

Articolo 53

Richiesta di deroga da parte di un pertinente gestore di sistema o TSO

1. I pertinenti gestori di sistema o i pertinenti TSO possono chiedere deroghe per impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo all'interno di un impianto di consumo o di un sistema di distribuzione chiuso connessi o da connettere alla loro rete.
2. I pertinenti gestori di sistema o TSO presentano le richieste di deroga all'autorità di regolamentazione. La richiesta di deroga comprende:
 - a) l'identificazione del pertinente gestore di sistema o TSO e di una persona di contatto per eventuali comunicazioni;
 - b) una descrizione dell'impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, dell'impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione, del sistema di distribuzione o dell'unità di consumo per cui si chiede una deroga, nonché la capacità totale installata e il numero di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione o unità di consumo;
 - c) il requisito o i requisiti del presente regolamento per cui si chiede una deroga, con una descrizione dettagliata della deroga chiesta;
 - d) una motivazione dettagliata, con tutti i pertinenti documenti giustificativi;
 - e) la dimostrazione che la deroga chiesta non avrebbe alcun effetto negativo sugli scambi transfrontalieri;
 - f) un'analisi costi-benefici in conformità al disposto dell'articolo 49. Se del caso, l'analisi costi-benefici è svolta in coordinamento con il pertinente TSO ed eventuali DSO adiacenti.
3. Se la richiesta di deroga è presentata da un pertinente DSO, l'autorità di regolamentazione chiede al pertinente TSO, entro due settimane dal giorno successivo al ricevimento di tale richiesta, di valutare la richiesta di deroga alla luce dei criteri fissati dall'autorità di regolamentazione, a norma dell'articolo 51.
4. Entro due settimane a decorrere dal giorno successivo al ricevimento di detta richiesta di valutazione, il pertinente TSO comunica al pertinente DSO se la richiesta di deroga è considerata completa. Se il pertinente TSO ritiene che la richiesta sia incompleta, il pertinente DSO presenta le informazioni supplementari richieste entro un mese a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni supplementari.



5. Entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta di deroga, il pertinente TSO trasmette all'autorità di regolamentazione la sua valutazione, corredata di eventuali documenti pertinenti. Il termine di sei mesi può essere prorogato di un mese se il pertinente TSO chiede informazioni supplementari al pertinente DSO.

6. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione in merito alla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data del ricevimento della richiesta. Se la richiesta di deroga è presentata dal pertinente DSO, il termine di sei mesi decorre dal giorno successivo al ricevimento della valutazione eseguita dal pertinente TSO a norma del paragrafo 5.

7. Il termine di sei mesi di cui al paragrafo 6 può, prima della sua scadenza, essere prorogato di ulteriori tre mesi qualora l'autorità di regolamentazione chieda ulteriori informazioni al pertinente gestore di sistema che chiede la deroga o ad altre parti interessate. Tale termine supplementare decorre dal giorno successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete.

Il pertinente gestore di sistema fornisce le informazioni supplementari eventualmente richieste dall'autorità di regolamentazione entro due mesi dalla richiesta. Se il pertinente gestore di sistema non fornisce le informazioni supplementari richieste entro detto termine, la richiesta di deroga si considera ritirata, a meno che, prima della scadenza del medesimo termine:

- a) l'autorità di regolamentazione decida di concedere una proroga; oppure
- b) il pertinente gestore di sistema dichiara all'autorità di regolamentazione, mediante comunicazione motivata, che la richiesta di deroga è completa.

8. L'autorità di regolamentazione adotta una decisione motivata in merito a una richiesta di deroga. Se l'autorità di regolamentazione concede la deroga, ne precisa la durata.

9. L'autorità di regolamentazione comunica la sua decisione al pertinente gestore di sistema che chiede la deroga, al pertinente TSO e all'Agenzia.

10. Le autorità di regolamentazione possono stabilire ulteriori requisiti relativi alla preparazione delle richieste di deroga da parte dei pertinenti gestori di sistema. Al riguardo, le autorità di regolamentazione tengono conto della linea di demarcazione tra il sistema di trasmissione e il sistema di distribuzione a livello nazionale e consultano i gestori di sistema, i titolari degli impianti di consumo e le parti interessate, compresi i fabbricanti.

11. Un'autorità di regolamentazione può revocare una decisione favorevole di deroga se le circostanze e le motivazioni soggiacenti non sussistono più o su raccomandazione motivata della Commissione o dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 54

Registro delle deroghe ai requisiti del presente regolamento

1. Le autorità di regolamentazione tengono un registro di tutte le deroghe concesse o rifiutate e trasmettono all'Agenzia un registro aggiornato e consolidato almeno una volta ogni sei mesi, di cui una copia è trasmessa all'ENTSO-E.

2. Il registro contiene, in particolare:

- a) il requisito o i requisiti per cui è concessa o rifiutata la deroga;
- b) il contenuto della deroga;



- c) i motivi per cui la deroga è stata concessa o rifiutata;
- d) le conseguenze della concessione della deroga.

Articolo 55

Controllo delle deroghe

1. L'Agenzia controlla la procedura di concessione delle deroghe con la cooperazione delle autorità di regolamentazione o delle autorità competenti dello Stato membro. Dette autorità di regolamentazione o le autorità competenti dello Stato membro trasmettono all'Agenzia tutte le informazioni necessarie a tal fine.
2. L'Agenzia può trasmettere a un'autorità di regolamentazione la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione. La Commissione può trasmettere a un'autorità di regolamentazione o all'autorità competente dello Stato membro la raccomandazione motivata di revocare una deroga per assenza di motivazione.
3. La Commissione può richiedere all'Agenzia di presentare una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e di motivare le proprie decisioni di chiedere o non chiedere la revoca di deroghe.

TITOLO VI

ORIENTAMENTI NON VINCOLANTI E MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE

Articolo 56


Orientamenti non vincolanti sull'attuazione

1. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENTSO-E elabora orientamenti scritti non vincolanti in merito agli elementi del presente regolamento che richiedono decisioni nazionali e successivamente li fornisce, con periodicità biennale, ai suoi membri e ad altri gestori di sistema. L'ENTSO-E pubblica tali orientamenti sul suo sito web.
2. L'ENTSO-E consulta le parti interessate nel fornire orientamenti non vincolanti.
3. Gli orientamenti non vincolanti illustrano le questioni tecniche, le condizioni e le interdipendenze da prendere in considerazione ai fini della conformità ai requisiti del presente regolamento a livello nazionale.

Articolo 57

Monitoraggio

1. L'ENTSO-E monitora l'attuazione del presente regolamento in conformità all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 714/2009. In particolare, il monitoraggio comprende i seguenti elementi:
 - a) l'individuazione di eventuali divergenze nell'attuazione del presente regolamento a livello nazionale;
 - b) una valutazione volta a stabilire se la scelta di valori e di intervalli nei requisiti applicabili agli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, agli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, ai sistemi di distribuzione o alle unità di consumo ai sensi del presente regolamento continui a essere valida.



2. L'Agenzia, in cooperazione con l'ENTSO-E, redige entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento un elenco delle informazioni pertinenti che l'ENTSO-E è tenuta a comunicare all'Agenzia in conformità all'articolo 8, paragrafo 9, e all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009. L'elenco delle informazioni pertinenti può essere soggetto ad aggiornamenti. L'ENTSO-E mantiene una banca dati completa delle informazioni richieste dall'Agenzia in formato digitale standardizzato.

3. I pertinenti TSO trasmettono all'ENTSO-E le informazioni necessarie per l'esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

Su richiesta dell'autorità di regolamentazione, i DSO trasmettono ai TSO le informazioni di cui al paragrafo 2, a meno che dette informazioni siano già in possesso delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia o dell'ENTSO-E in riferimento alle rispettive mansioni di monitoraggio dell'attuazione, onde evitare la duplicazione di informazioni.

4. Qualora l'ENTSO-E o l'Agenzia definiscano settori soggetti al presente regolamento per i quali, sulla base dell'evoluzione del mercato o dell'esperienza acquisita in sede di applicazione del presente regolamento, sia opportuno armonizzare ulteriormente i requisiti di cui al presente regolamento per promuovere l'integrazione del mercato, essi propongono progetti di modifiche al presente regolamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 58

Modifiche ai contratti e alle condizioni generali

1. Le autorità di regolamentazione si assicurano che le pertinenti clausole dei contratti e delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di nuovi impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, nuovi impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, nuovi sistemi di distribuzione o nuove unità di consumo siano rese conformi ai requisiti del presente regolamento.

2. Le pertinenti clausole dei contratti e le pertinenti clausole delle condizioni generali relative alla connessione alla rete di impianti di consumo esistenti connessi al sistema di trasmissione, di impianti di distribuzione esistenti connessi al sistema di trasmissione, di sistemi di distribuzione esistenti o di unità di consumo esistenti soggetti del tutto o in parte ai requisiti del presente regolamento in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, sono modificate al fine di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Le pertinenti clausole sono modificate entro tre anni dalla decisione dell'autorità di regolamentazione o dello Stato membro in conformità al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1.


3. Le autorità di regolamentazione garantiscono che gli accordi tra gestori di sistema e titolari di impianti di consumo nuovi o esistenti o gestori di sistemi di distribuzione nuovi o esistenti disciplinati dal presente regolamento e concernenti i requisiti di connessione alla rete di impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione, impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione, sistemi di distribuzione e unità di consumo utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti TSO, in particolare nei codici di rete nazionali, rispettino i requisiti di cui al presente regolamento.

Articolo 59

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 6, dell'articolo 51, dell'articolo 56 e dell'articolo 57, il presente regolamento si applica a decorrere da tre anni dalla pubblicazione.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2016


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


Intervalli dei valori di frequenza e intervalli di tempo di cui all'articolo 12, paragrafo 1

Area sincrona	Intervallo di frequenza	Tempo di funzionamento
Europa continentale	47,5 Hz — 48,5 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti
	48,5 Hz — 49,0 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore all'intervallo di tempo per l'intervallo 47,5 Hz — 48,5 Hz
	49,0 Hz — 51,0 Hz	Illimitato
	51,0 Hz — 51,5 Hz	30 minuti
Area nordica	47,5 Hz — 48,5 Hz	30 minuti
	48,5 Hz — 49,0 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti
	49,0 Hz — 51,0 Hz	Illimitato
	51,0 Hz — 51,5 Hz	30 minuti
Gran Bretagna	47,0 Hz — 47,5 Hz	20 secondi
	47,5 Hz — 48,5 Hz	90 minuti
	48,5 Hz — 49,0 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 90 minuti
	49,0 Hz — 51,0 Hz	Illimitato
	51,0 Hz — 51,5 Hz	90 minuti
	51,5 Hz — 52,0 Hz	15 minuti
Irlanda e Irlanda del Nord	47,5 Hz — 48,5 Hz	90 minuti
	48,5 Hz — 49,0 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 90 minuti
	49,0 Hz — 51,0 Hz	Illimitato
	51,0 Hz — 51,5 Hz	90 minuti
Baltico	47,5 Hz — 48,5 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti
	48,5 Hz — 49,0 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore all'intervallo di tempo per l'intervallo 47,5 Hz — 48,5 Hz



Area sincrona	Intervallo di frequenza	Tempo di funzionamento
	49,0 Hz — 51,0 Hz	Illimitato
	51,0 Hz — 51,5 Hz	Specificato da ciascun TSO, ma non inferiore a 30 minuti

La tabella indica gli intervalli di tempo minimi in cui un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione deve essere in grado di funzionare a frequenze differenti, che si discostano da un valore nominale, senza disconnettersi dalla rete.




ALLEGATO II

Intervalli dei valori di tensione e intervalli di tempo di cui all'articolo 13, paragrafo 1

Area sincrona	Intervallo di tensione	Tempo di funzionamento
Europa continentale	0,90 p.u. — 1,118 p.u.	Illimitato
	1,118 p.u. — 1,15 p.u.	Specificato da ciascun TSO ma non inferiore a 20 minuti e non superiore a 60 minuti
Area nordica	0,90 p.u. — 1,05 p.u.	Illimitato
	1,05 p.u. — 1,10 p.u.	60 minuti
Gran Bretagna	0,90 p.u. — 1,10 p.u.	Illimitato
Irlanda e Irlanda del Nord	0,90 p.u. — 1,118 p.u.	Illimitato
Baltico	0,90 p.u. — 1,118 p.u.	Illimitato
	1,118 p.u. — 1,15 p.u.	20 minuti

Nella tabella sono riportati gli intervalli di tempo minimi per i quali un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione deve essere in grado di funzionare con tensioni che si discostano dal valore di riferimento di 1 p.u. nel punto di connessione senza disconnettersi dalla rete, dove la tensione base per i valori p.u. è pari o superiore a 110 kV e inferiore a 300 kV.


Area sincrona	Intervallo di tensione	Tempo di funzionamento
Europa continentale	0,90 p.u. — 1,05 p.u.	Illimitato
	1,05 p.u. — 1,10 p.u.	Specificato da ciascun TSO ma non inferiore a 20 minuti e non superiore a 60 minuti
Area nordica	0,90 p.u. — 1,05 p.u.	Illimitato
	1,05 p.u. — 1,10 p.u.	Specificato da ciascun TSO ma non superiore a 60 minuti
Gran Bretagna	0,90 p.u. — 1,05 p.u.	Illimitato
	1,05 p.u. — 1,10 p.u.	15 minuti
Irlanda e Irlanda del Nord	0,90 p.u. — 1,05 p.u.	Illimitato



Area sincrona	Intervallo di tensione	Tempo di funzionamento
Baltico	0,90 p.u. — 1,097 p.u.	Illimitato
	1,097 p.u. — 1,15 p.u.	20 minuti

Nella tabella sono riportati gli intervalli di tempo minimi per i quali un impianto di consumo connesso al sistema di trasmissione, un impianto di distribuzione connesso al sistema di trasmissione o un sistema di distribuzione connesso al sistema di trasmissione deve essere in grado di funzionare con tensioni che si discostano dal valore di riferimento di un p.u. nel punto di connessione senza disconnettersi dalla rete, dove la tensione base per i valori p.u. si situa nell'intervallo tra 300 kV e 400 kV (compresi).

16CE2148



REGOLAMENTO (UE) 2016/1389 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2016****che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
- (3) Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda presentata da VAB-nutrition a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere su un'indicazione sulla salute riguardante la vitamina D e il suo contributo alla normale funzione del sistema immunitario (domanda EFSA-Q-2014-00826 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario».
- (6) Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui è stato stabilito un nesso causale tra l'assunzione alimentare di vitamina D e un contributo alla normale funzione del sistema immunitario nei bambini. Un'indicazione sulla salute che rispecchia tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione.
- (7) L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che un parere favorevole all'autorizzazione di un'indicazione sulla salute riporta determinati dettagli. È quindi opportuno che tali dettagli siano indicati nell'allegato del presente regolamento per quanto riguarda l'indicazione autorizzata e comprendano, se del caso, la formulazione riveduta dell'indicazione, le condizioni d'impiego specifiche dell'indicazione e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso dell'alimento e/o una dicitura o avvertenza supplementare, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e al parere dell'Autorità.
- (8) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute siano veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che la loro formulazione e presentazione siano prese nella dovuta considerazione. Pertanto, se la formulazione dell'indicazione ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, dato che dimostra lo stesso rapporto esistente tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa deve essere soggetta alle stesse condizioni d'uso indicate nell'allegato del suddetto regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(5):4096.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indicazione sulla salute figurante nell'allegato del presente regolamento può essere riportata sugli alimenti commercializzati nell'Unione europea alle condizioni specificate nell'allegato stesso.
2. L'indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è inserita nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2016


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Indicazione sulla salute consentita

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Richiedente — Indirizzo	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o diciture o avvertenza supplementare	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	VAB-nutrition, 1 rue Claude Danziger, 63100 Clermont-Ferrand, FRANCIA.	Vitamina D	La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario dei bambini.	Quest'indicazione può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte di vitamina D come riportato nell'indicazione FONTE DI [NOME DELLA O DELLE VITAMINE] E/O [NOME DEL O DEI MINERALI] di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1924/2006.		Q-2014-00826



REGOLAMENTO (UE) 2016/1390 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2016****relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito denominata «l'Autorità».
- (3) Alla ricezione di una domanda l'Autorità è tenuta a informare senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere riguardo all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
- (5) In seguito alla domanda presentata da Vifor Ltd. a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante l'effetto di Equazen eye q® sul miglioramento della capacità di lettura (domanda EFSA-Q-2014-00462 ⁽²⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Equazen eye q® (composizione: EPA:DHA:GLA in rapporto 9:3:1) migliora la capacità di lettura e le correlate funzioni cognitive dei bambini».
- (6) Il 13 ottobre 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo cui non è stato stabilito un nesso causale tra il consumo di Equazen eye q®, una combinazione di EPA, DHA e GLA (in rapporto 9:3:1 in peso), e il miglioramento della capacità di lettura dei bambini. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

⁽¹⁾ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.⁽²⁾ EFSA Journal 2015;13(10):4251.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2016


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Indicazione sulla salute di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini.	Equazen eye q®	Equazen eye q® (composizione: EPA: DHA:GLA in rapporto 9:3:1) migliora la capacità di lettura e le correlate funzioni cognitive dei bambini.	Q-2014-00462

16CE2150



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1391 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	153,9
	ZZ	153,9
0707 00 05	TR	116,3
	ZZ	116,3
0709 93 10	TR	137,2
	ZZ	137,2
0805 50 10	AR	189,9
	CL	133,5
	MA	99,8
	TR	156,0
	UY	201,5
	ZA	170,1
	ZZ	158,5
	EG	224,7
0806 10 10	TR	150,9
	ZZ	187,8
	AR	106,2
0808 10 80	BR	102,1
	CL	114,8
	CN	125,7
	NZ	129,4
	US	141,5
	UY	93,8
	ZA	91,2
	ZZ	113,1
	AR	118,0
	CL	142,9
0808 30 90	TR	145,3
	ZA	118,7
	ZZ	131,2
	TR	122,9
0809 30 10, 0809 30 90	ZZ	122,9

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

16CE2151

VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-081) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 1 0 2 4 *

€ 11,00

